



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 4 dicembre 2008

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 - Tel. 0161600286



Foto ReadyEasyStar

La Palazzina di Caccia di Stupinigi

Le Residenze reali del Piemonte

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

Atti della Regione

- 1 Leggi e regolamenti
- 35 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 36 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazione delle Conferenze dei Servizi
- 106 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- 108 Comunicati

- 132 Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione “come abbonarsi” ed inviarlo alla Redazione corredato dell’attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L’attivazione dell’abbonamento decorrerà dall’inserimento del nominativo nella “banca dati Abbonati” dopo il ricevimento in Redazione dell’attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l’attivazione dell’abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

Abbonamento semestrale
6 mesi - Codice S1 52,00

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

Abbonamento semestrale
6 mesi - Codice S3 23,00

INTERNET

Consultazione
gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall’attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione “invio pubblicazioni” del sito internet del BU.

PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all’indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,
Associazioni di volontariato,
Riclassificazione strade,
Eventi alluvionali del novembre 1994,
ottobre 2000

COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times. Il costo per riga o frazione di riga è € 1,80 solo cartaceo (Fax o Posta), € 1,20 fax + Procedura Web

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PRESSO GLIUFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiro sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino

Per abbonamenti e inserzioni

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 - TO13 IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

Al sito www.poste.it tramite postagiro on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l’attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all’invio tramite Fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop - Corso Matteotti n. 57, Torino - Tel. 011 5176444	

VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant’Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31.	pag. 1
Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32.	pag. 5
D.P.G.R. 1° dicembre 2008, n. 16/R.	pag. 11

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.G.R. 26 novembre 2008, n. 118	pag. 35
D.P.G.R. 28 novembre 2008, n. 119	pag. 35

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 10 novembre 2008, n. 59-10038	pag. 36
D.G.R. 17 novembre 2008, n. 45-10086	pag. 43
D.G.R. 28 novembre 2008, n. 8-10188	pag. 43
D.G.R. 28 novembre 2008, n. 9-10189	pag. 43
D.G.R. 28 novembre 2008, n. 16-10196	pag. 43
D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 30-10226	pag. 51
D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 33-10228	pag. 62
D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34-10229	pag. 62
D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 35-10230	pag. 68

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 134 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta Regionale

Codice DA0800	
D.D. 25 novembre 2008, n. 493	pag. 106

Codice DA0800	
D.D. 28 novembre 2008, n. 512	pag. 106

Codice DA0800	
D.D. 28 novembre 2008, n. 515	pag. 106

Codice DA1805	
D.D. 27 novembre 2008, n. 899	pag. 106

COMUNICATI

Comunicato della Direzione Agricoltura	pag. 108
Comunicato della Direzione Agricoltura	pag. 111

ENTI STRUMENTALI ED AUSILIARI DELLA REGIONE PIEMONTE

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po	
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 31	pag. 132

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po	
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 32	pag. 132

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po	pag. 132
---	----------

Deliberazione 13 novembre 2008, n. 33	pag. 132
---------------------------------------	----------

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po	
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 34	pag. 132

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po	
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 35	pag. 132

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po	
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 36	pag. 133

INDICE SISTEMATICO

AGRICOLTURA

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 30-10226

Regolamento (CE) n. 479/2008, art. 11. Approvazione delle disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013. pag. 51

Comunicato della Direzione Agricoltura

Testo della proposta di Disciplinare della Denominazione di Origine "Terre Alfieri" pag. 108

Comunicato della Direzione Agricoltura

Testi delle proposte di modifica dei Disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine Controllata "Dolcetto Langhe Monregalesi", "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" e "Collina Torinese" pag. 111

BENI CULTURALI

Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32.

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). pag. 5

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio." art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche. pag. 62

BORSE DI STUDIO

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2008, n. 59-10038

L.r. 28/2007, art. 11 borse di studio scuola secondaria di 2° grado e corsi sperimentali formazione professionale - obbligo scolastico diritto - dovere ex dl.vo 76/2005, integrazione borse di studio ex l. 62/2000 per stessa tipologia di scuole; approvazione piano di riparto a.s. 2007/2008. spesa euro 4.600.010,00 (cap. 153434). pag. 36

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 45-10086

L. 62/2000 art. 1, comma 9 - D.P.C.M. 106/2001 - Assegnazione borse di studio a sostegno della spesa delle

famiglie per l'istruzione. Anno finanziario 2008, anno scolastico 2007/2008. Approvazione piano di riparto regionale. Euro 8.201.537,00. pag. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2008, n. 16-10196

L. 62/2000 art. 1, comma 9 - D.P.C.M. 106/2001 Assegnazione borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione; annullamento D.G.R. n. 45-10086 del 17/11/2008 e approvazione piano di riparto regionale per l'a.s. 2007/2008. Euro 6.500.110,00. pag. 43

CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE

Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alle consulenze e collaborazioni conferite dal 1/1/2008

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2008, n. 8-10188

Liquidazione parcella all'Avv. Prof. Roberto Cavallo Perin. Spesa Euro 3.565,05 (cap. 135611/2008). pag. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2008, n. 9-10189

Liquidazione parcella all'avv. Francesco Alberti. Spesa Euro 9.838,66 (cap. 135611/2008). pag. 43

Codice DA0800**D.D. 25 novembre 2008, n. 493**

Affidamento di incarico al Prof. Jukka Jokilehto per la supervisione e il coordinamento delle attività di definizione del dossier di candidatura, dell'analisi comparativa e del Piano di gestione del progetto di candidatura UNESCO «Paesaggi Vitivinicoli tipici del Piemonte». Spesa Euro 10.000,00 (Cap. 116985/2008) pag. 106

Codice DA0800**D.D. 28 novembre 2008, n. 512**

Affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa all'arch. Patrizia Nazio (ai sensi dell'art. 22 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 7, ultimo comma D.Lgs 165/2001). Spesa Euro 25.000,00 sul cap. 125390/08. pag. 106

Codice DA0800**D.D. 28 novembre 2008, n. 515**

Fornitura strumenti di analisi volti a promuovere un sistema di valutazione integrata degli strumenti di programmazione e pianificazione. Affidamento IRES Piemonte. Impegno di spesa Euro 28.800,00 (Cap. 116985/08). pag. 106

Codice DA1805**D.D. 27 novembre 2008, n. 899**

Affidamento di incarico allo Studio Legale Marco Rossi e Associati di Torino per consulenza in materia di contrattazione in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Spesa in sanatoria di Euro 1.432,75 (cap. 116046/2008). pag. 106

CONTENZIOSO**Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 novembre 2008, n. 118**

Comune di TORTONA (AL) - Ricorso dei Signori (omissis), ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Tortona n. 58 del 28 luglio 2008. pag. 35

ENTI STRUMENTALI**A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po****Deliberazione 13 novembre 2008, n. 31**

Atti del comitato di indirizzo - Ratifica della convenzione per le attività e gli studi propedeutici alla definizione progettuale degli interventi relativi alla regimazione del Po mediante bacinizzazione della tratta da Cremona a Foce Mincio ex DGR Lombardia n. 5707 del 23 ottobre 2007 pag. 132

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po**Deliberazione 13 novembre 2008, n. 32**

Approvazione dello schema di convenzione quadro tra AIPO e il Consorzio di Bonifica Est Ticino e Canale Villoresi in materia di difesa del suolo e navigazione interna pag. 132

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po**Deliberazione 13 novembre 2008, n. 33**

Presa d'atto delle variazioni al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Costitutivo pag. 132

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po**Deliberazione 13 novembre 2008, n. 34**

Applicazioni della Legge 244 del 24 dicembre 2007 - indirizzi per l'elaborazione del "Piano triennale risorse strumentali" pag. 132

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po**Deliberazione 13 novembre 2008, n. 35**

D.Lgs. 165/2001, art. 35. Determinazione del fabbisogno del personale per gli anni 2007-2009. Linee di indirizzo alla Direzione per l'attuazione del piano assunzionale per gli anni 2007-2008-2009". Variazione al piano occupazionale relativamente al biennio 2008-2009 pag. 132

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po**Deliberazione 13 novembre 2008, n. 36**

Composizione della Delegazione trattante di parte pubblica per gli adempimenti previsti in tema di contrattazione integrativa aziendale per i tavoli relativi al personale di comparto e alla dirigenza pag. 133

FIERE E MERCATI**Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31.**

Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese pag. 1

NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI**Decreto della Presidente della Giunta Regionale 1° dicembre 2008, n. 16/R.**

Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese". pag. 11

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 33-10228

Regolamento Regionale recante: "Disposizioni attuative dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione piemontese". Approvazione. pag. 51

NOMINE**Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 novembre 2008, n. 119**

L. 49/1985 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". Titolo I. Sostituzione di due componenti del Comitato di valutazione regionale. pag. 35

PROTEZIONE CIVILE**Comunicazione della Direzione OO.PP.****Settore Protezione Civile**

Controllo a campione Zona sismica 3 – scad. trimestre al 31-12-2007 - Estrazione dell' 30-04-2008 - Elenco dei nominativi dei Committenti e dei Soggetti intervenuti nella progettazione ed esecuzione delle opere, nonché degli esiti dei controlli a campione effettuati previo istruttoria tecnica dell'Arpa Piemonte – Servizio Sismico di Pinerolo pag. 129

Comunicazione della Direzione OO.PP.**Settore Protezione Civile**

Controllo a campione Zona sismica 3 – scad. trimestre al 23-10-2006 e al 23-01-2007 - Estrazione del 28-06-2007 - Elenco dei nominativi dei Committenti e dei

Soggetti intervenuti nella progettazione ed esecuzione delle opere, nonché degli esiti dei controlli a campione effettuati previo istruttoria tecnica dell'Arpa Piemonte – Servizio Sismico di Pinerolo. pag. 129

Ordinanza commissariale 24 novembre 2008

n. 13/DA14.00/1.2.6 del 24/11/2008

Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n° 3683 del 13 giugno 2008. Rimodulazione degli interventi di somma urgenza dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo previsti nel P.G.R. approvato con O.C. n.10/DA14.00 1.2.6 del 20.10.2008 e III programma stralcio di lavori di somma urgenza di competenza delle Province di Cuneo e Torino. pag. 129

Ordinanza commissariale 24 novembre 2008

n. 14/DA14.00/1.2.6

Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n. 3683 del 13 giugno 2008. Quarto programma stralcio delle opere pubbliche più urgenti. pag. 130

SPORT

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 35-10230

L.R. 36/2003. Approvazione “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento” - Capitoli vari Bilancio 2008.- Spesa Euro 789.167,23. pag. 68

Parte I

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31.

Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica regionale e ne disciplina l'esercizio in conformità ai principi della normativa dell'Unione europea.

2. La Regione ed i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la libertà di impresa, la trasparenza e la parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni fieristiche.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) manifestazioni fieristiche: le attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipe della promozione. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) fiere generali: senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) fiere specializzate: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi o di distretto produttivo, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione ed alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) mostre mercato: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperte al pubblico o riservate ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

b) espositori: quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

c) visitatori: coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) quartieri fieristici: le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) spazi espositivi non permanenti: strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture;

f) organizzatori di manifestazioni: i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

g) superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

h) enti fieristici: le persone giuridiche che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

Art. 3.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni universali;

b) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

c) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i millecinquecento metri quadrati di superficie netta;

d) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa e sul commercio su aree pubbliche.

Art. 4.

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. La Regione riconosce o conferma la qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

3. Il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, riconosce o conferma la qualifica di manifestazione fieristica locale.

4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 14, disciplina i requisiti e le modalità di richiesta, riconoscimento e conferma della qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

Art. 5.

(Soggetti organizzatori)

1. L'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche è svolta da soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, sulla base dei requisiti e

criteri definiti dall'articolo 14 e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria.

2. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea svolgono attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Piemonte, subordinatamente al rispetto del principio di reciprocità di condizioni tra il Paese di appartenenza dell'organizzatore straniero e la Regione Piemonte.

Art. 6.

(Calendario delle manifestazioni fieristiche)

1. Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato sul Bollettino Ufficiale il calendario ricognitivo delle manifestazioni fieristiche previste per l'anno successivo e comunicate dagli organizzatori alla Regione secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14.

Art. 7.

(Quartieri fieristici)

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 14, stabilisce i requisiti minimi dei quartieri fieristici nonché quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, e la qualifica delle manifestazioni che i quartieri possono ospitare.

2. Competono ai comuni il riconoscimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale, nazionale e regionale e la verifica di conformità ai requisiti di cui al comma 1 dei quartieri fieristici e delle sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.

Art. 8.

(Enti fieristici)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche provvedono alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

Art. 9.

(Coordinamento interregionale)

1. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'applicazione delle qualifiche internazionali e nazionali, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.

Art. 10.

(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto comunitario, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.

2. La Giunta regionale può:

a) concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica, in Italia e all'estero, di significativo interesse economico, sociale ed ambientale per la Regione;

b) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore, quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;

c) promuovere iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti;

d) concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni;

e) promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse;

f) promuovere l'associazionismo tra gli operatori del settore e la loro collaborazione al fine di realizzare sinergie in una logica di filiera fieristica.

3. La Giunta regionale approva i criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2 con la deliberazione di cui all'articolo 14.

4. La Giunta regionale individua forme di coordinamento tra i diversi Assessorati che, per competenze specifiche, concedono contributi alle manifestazioni di cui al presente articolo con l'intento di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali.

Art. 11.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 12.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della normativa, in particolare specificando:

a) se sono state allocate risorse finanziarie, la quantificazione per singolo anno solare dell'ammontare dei contributi erogati;

b) l'identità dei soggetti che sono stati destinatari di contributi regionali e le somme dagli stessi percepite;

c) quali tipi di interventi, promozionali e formativi, sono stati attuati;

d) i costi e i benefici ottenuti dall'azione di intervento regionale;

e) l'individuazione delle difficoltà incontrate nella realizzazione degli interventi;

f) se sono state applicate le sanzioni relativamente all'abuso della qualifica di manifestazioni fieristiche ovvero se vi sono state violazioni degli obblighi di correttezza e veridicità nei confronti degli utenti.

Art. 13.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di pubblicazione della manifestazione fieristica oppure del quartiere fieristico con qualifica differente da quella attribuita ai sensi degli articoli 4 e 7, è disposta nei confronti dei soggetti organizzatori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario fieristico regionale e dal riconoscimento di una qualifica nei due anni successivi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

3. La vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è svolta dai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione; all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il sindaco con propria ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 14.
(Disposizioni attuative)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con apposita deliberazione a stabilire:

a) i requisiti e le procedure per il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;

b) i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonché le relative modalità di verifica e controllo;

c) la redazione del calendario fieristico regionale;

d) i criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei contributi.

Art. 15.
(Disposizioni transitorie)

1. In via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, la formazione del calendario fieristico regionale e l'assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attività fieristiche).

Art. 16.
(Disposizioni finali)

1. È fatta salva l'applicazione alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali di quanto previsto in materia dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 17.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, fatto salvo l'esaurimento delle procedure di cui all'articolo 15, le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attività fieristiche);

b) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7 (Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro fieristico ai sensi della l.r. n. 47/1987 e modificazioni agli articoli 15 e 16 della l.r. n. 47/1987);

c) gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47);

d) l'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1996, n. 62 (Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 "Disciplina delle attività fieristiche").

Art. 18.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, a partire dall'esercizio finanziario 2009, alla spesa annua pari a 1.400.000,00 euro, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA 17041 del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 novembre 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 357

- Presentato dalla Giunta regionale il 10 novembre 2006.

- Assegnato in sede referente alla VII Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 16 novembre 2006.

- Riassegnato in sede referente alla III Commissione permanente il 12 febbraio 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla III Commissione permanente in sede referente il 5 novembre 2007.

- Approvato in Aula il 18 novembre 2008, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli, 1 astenuto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

"Art. 87.

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

"Art. 88.

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qual-

siasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale".

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria".

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citata nella legge.*

DA17041 (Commercio, sicurezza e polizia locale Promozione e credito al commercio Titolo I spese correnti)

Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32.

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. Finalità della presente legge è l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di seguito denominato codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 2.
(Commissione regionale)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le modalità stabilite dagli articoli 136 e 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. La commissione regionale è composta dai membri di diritto, elencati all'articolo 137, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, dal responsabile della direzione e dal responsabile del settore della Regione competenti per materia, da quattro membri nominati dalla Giunta regionale ed è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo

forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.

3. I membri sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale; sono scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dal Politecnico di Torino, dalle Università degli studi del Piemonte, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.

4. La commissione regionale, presieduta dal responsabile della direzione competente per materia della Regione, dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni.

5. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della commissione regionale.

Art. 3.

(Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:

a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;

b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;

c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;

e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;

f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;

g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2. Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

Art. 4.

(Commissione locale per il paesaggio)

1. I comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.

4. Il comune stabilisce le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

5. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

6. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di personale)

1. La delega di funzioni ai comuni non comporta trasferimento di personale regionale.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 20/1989)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).”.

Art. 7.

(Norme transitorie e finali)

1. Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

2. L'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977 è demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4.

3. L'espressione dei pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della l.r. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

4. Il personale operante nelle strutture delle sezioni provinciali soppresse può essere utilizzato, nel rispetto della professionalità acquisita, previa intesa con le organizzazioni sindacali.

5. In regime di transitorietà gli enti locali possono avvalersi, per la gestione dell'iter delle istanze prodotte ai sensi della presente legge, delle strutture regionali delle sezioni provinciali soppresse.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. Al comma nono dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977 sono soppresse le parole: “; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio”.

2. Gli articoli 12, 13, 13 bis e 14 della l.r. 20/1989 sono abrogati.

Art. 9.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° dicembre 2008

p. Mercedes Bresso

Il Vice Presidente

Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 571

Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

- Presentato dalla Giunta regionale in data 23 settembre 2008.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente in data 26 settembre 2008.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 19 novembre 2008 con relazione di Angelo Auddino

- Approvato in Aula il 25 novembre 2008, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 7 voti contrari e 6 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 137 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

“Art. 137. (Commissioni regionali)

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorso infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

“Art. 136. (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 138 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

“Art. 138. (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole

interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 149 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

“Art. 149. (Interventi non soggetti ad autorizzazione)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

“Art. 148. (Commissioni locali per il paesaggio)

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.

2. Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.

4. (abrogato).”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 20/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Poteri cautelari)

1. La Regione esercita il controllo sull'attuazione da parte dei Comuni della subdelega di cui alla presente legge, anche attraverso verifiche periodiche. A tal fine i Comuni sono tenuti ad inviare entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta Regionale una relazione che renda conto dell'attuazione delle funzioni subdelegate comprendente l'elenco dettagliato e descrittivo degli interventi autorizzati.

2. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali di cui all'art. 14, la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente Commissione consiliare.

3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

4. Qualora la Giunta Regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunità di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 91 bis. (Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali)

[1] È istituita la commissione regionale per i beni culturali e ambientali la quale è investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni provinciali di cui all'art 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

[2] La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta regionali, in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo 8° comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli artt. 40, 41-bis e 49 della presente legge. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.

[3] La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente del C.U.R. o suo delegato;

c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;

d) il responsabile del Settore regionale competente in materia;

e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;

f) il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte o suo delegato;

g) il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.

[4] La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

[5] Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.

[6] Il Presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.

[7] Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

[8] Sono Sezioni decentrate della Commissione regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.

[9] La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza; formula il parere vincolante, di cui all'art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico, artistico ed ambientale.

[10] Ad essa può essere dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41-bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del 2° comma del presente articolo.

[11] La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa è eletta dal Consiglio regionale ed è composta da:

- cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;

- due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.

[12] Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio regionale designa il Presidente.

[13] Per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4° 5°, 6° e 7° comma.

[14] Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della L.R. 2 luglio 1976, n. 33.

[15] Le modalità di funzionamento della Commissione regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 49 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 49. (Caratteristiche e validità della concessione)

[1] Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.

[2] Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizione il Comune, che abbia percepito il contributo previsto dal 1° comma del presente articolo, è tenuto a farne restituzione all'avente diritto.

[3] Il Comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro 60 giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione, trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale.

[4] In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.

[5] La concessione, in caso di particolare complessità degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, può essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplina modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.

[6] La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5°, comma dell'art. 48.

[7] Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Giunta regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione, che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario, contenente essenzialmente:

a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire;
b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire, le loro caratteristiche tipologiche e costitutive;

c) il termine d'inizio e di ultimazione delle opere;

d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno della diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;

e) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lett. d);

f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;

g) norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;

h) le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché le modalità per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.

[8] Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere una durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

[9] Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

[10] Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

[11] Per l'inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

[12] Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.

[13] È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

[14] La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

[15] Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 40 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 40. (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)

[1] Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, è depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.

[2] Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.

[3] Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.

[4] La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

[5] Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

[6] Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore.

[7] Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di ricevimento. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate. Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il Piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.

[8] Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la Tutela dei Beni Culturali e Ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei Beni Culturali e Ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione regionale. Avverso tale parere, il Comune può ricorrere alla Giunta regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 41 bis della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 41 bis. (Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente)

[1] Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono formare piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

[2] Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di recupero.

[3] Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.

[4] Il piano di recupero contiene:

1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;

3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;

4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;

5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;

6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.

[5] Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24:

- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;

- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sezioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.

[6] Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o soggetti a tutela ai sensi della legge 29

giugno 1939, n. 1497, si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il piano di recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle vigenti leggi in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi alla Regione.

[7] Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al 2° comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.

[8] Per gli immobili, aree ed edifici ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito dal terzo comma del precedente art. 13, alle lett. a), b), c), d), e), fatte salve le norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e degli artt. 51 e 52 della presente legge.

[9] Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del Piano particolareggiato stesso.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977 è riportato in nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 1° dicembre 2008, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificata dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12;

Visto il regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33 - 10228 del 1° dicembre 2008

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese”.

Art. 1.

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, disciplina le modalità operative e gestionali relative alla presentazione delle istanze aventi ad oggetto occupazioni di aree e beni del demanio idrico della navigazione interna piemontese avvenute entro il 23 maggio 2008.

2. Sono tenuti alla presentazione dell'istanza di cui al presente regolamento tutti i soggetti interessati da occupazioni di sedime demaniale per le quali non sia già stata presentata, entro il 30 settembre 2005, istanza mediante modello “S5”, “S8” o “S9” ai sensi dell'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6 (Disciplina delle concessioni del demanio idrico della navigazione interna piemontese), come da ultimo modificato dall'articolo 8 del regolamento regionale 7 maggio 2007, n. 5, nonché tutti i soggetti che occupano beni demaniali posti nelle zone del demanio idrico della navigazione interna piemontese classificate come “portuali” ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera m) della l.r. 2/2008, per le quali non sia già stata regolarizzata la posizione demaniale.

3. In ogni caso sono tenuti alla presentazione dell'istanza tutti coloro che:

a) alla data del passaggio delle competenze dallo Stato alla Regione, erano in possesso di regolare concessione (a prescindere dalla loro relativa posizione regolare o irregolare rispetto al pagamento dei canoni), che per gli effetti dell'articolo 21, comma 5 del regolamento regionale 6/2004, è scaduta al 31 dicembre 2006;

b) hanno chiesto l'alienazione di beni appartenenti al demanio dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge 1 agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.), e hanno chiesto nei tempi stabiliti la sdemanializzazione del bene;

c) hanno occupato o costruito beni in acqua che in virtù dell'accessione dello specchio d'acqua al lago, per gli effetti degli articoli 822, 823 e 943, del codice civile, sono riconducibili al demanio dello Stato.

4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 deve avvenire utilizzando l'apposito modello allegato (Allegato I).

5. Tutte le concessioni rilasciate successivamente al 31 dicembre 2006 sono efficaci e pertanto non esiste alcun obbligo di presentazione dell'istanza a carico del concessionario.

Art. 2.

(Pagamento indennizzo relativo all'occupazione senza titolo dei beni del demanio idrico della navigazione interna piemontese)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, ove dovute, l'occupazione di aree e beni del demanio idrico della navigazione interna oggetto di istanza di sanatoria, comporta il pagamento alla Regione Piemonte di una somma a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo delle stesse.

2. Le somme a titolo di indennizzo di cui al comma 1 sono determinate, per ogni annualità di occupazione, in misura corrispondente a quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21 del regolamento regionale 6/2004, come da ultimo modificati dal regolamento regionale 5/2007, e dalle tabelle ad esso allegate, come modificate dal regolamento regionale 23 ottobre 2006, n. 11, maggiorate dei relativi interessi legali maturati, a far data dal 1° gennaio 2001, o dalla data del 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta l'occupazione se successiva, sino alla data del 31 dicembre 2008.

3. L'indennizzo per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, di area scoperta, di area occupata con impianti di facile rimozione e difficile rimozione, di specchi di acqua, boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti in generale e, relativamente alle sole zone portuali, condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua, determinato in misura corrispondente a quanto previsto nelle tabelle allegate al regolamento regionale 6/2004, come modificate dal regolamento regionale 11/2006, nonché le darsene coperte e scoperte determinate sulla base dei valori medi locativi in comune commercio, è riassunto nelle allegate tabelle (Allegato II), in funzione delle varie tipologie e dell'anno di avvenuta occupazione.

4. Le somme a titolo di indennizzo per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua o a terra a mezzo di edifici o parti di essi,

capannoni, o di manufatti non compresi nel comma 3, sono calcolate per il periodo dell'occupazione, sulla base dei valori locativi in comune commercio maggiorate dei relativi interessi legali maturati, a far data dal 1° gennaio 2001, o dalla data del 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta l'occupazione se successiva, sino alla data del 31 dicembre 2008.

5. I soggetti interessati provvedono alla determinazione dell'indennizzo dovuto per la sanatoria amministrativa derivante dall'occupazione demaniale in conformità a quanto previsto al comma 2, e, dedotto i pagamenti già effettuati, provvedono al versamento della somma residua, a titolo di saldo dell'indennizzo a favore della Regione Piemonte.

6. La determinazione dell'indennizzo derivante dall'occupazione ed il relativo versamento della somma a saldo per l'occupazione demaniale perpetrata sono da intendersi a titolo provvisorio, in attesa della verifica e della determinazione finale dell'importo da parte dell'ente competente.

7. I soggetti preposti al controllo, al pronto intervento e alla vigilanza sui laghi e sui fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni qualora abbiano usufruito dei beni demaniali per i propri fini istituzionali, funzionali alla sicurezza, alla salvaguardia dell'utilizzo e della conservazione degli stessi beni demaniali presenti sul territorio.

8. La sanatoria degli effetti amministrativi dell'occupazione dei beni demaniali avviene con il rilascio del provvedimento comunale o della gestione associata competente territorialmente con il quale si attesta il pagamento dell'intera somma dovuta e, ove necessario, l'avvenuto ripristino dei luoghi.

Art. 3.

(Rilascio della nuova concessione)

1. Al fine di agevolare la continuità nel tempo delle concessioni rilasciate ai sensi del presente regolamento, ai soggetti che abbiano presentato istanza nei termini di cui all'articolo 4, è riconosciuto, ove assentibile da parte dell'autorità concedente, un diritto di prelazione sul rilascio della nuova concessione in vigore dall'1° gennaio 2009 a condizione che:

a) siano state interamente versate alla Regione Piemonte le somme di cui all'articolo 2 comma 1 dovute per l'occupazione, accertate dall'ente competente;

b) siano stati utilizzati i beni demaniali con diligenza, compiendo nel periodo di occupazione le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie così come definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per conservare il bene in buono stato.

2. La nuova concessione viene rilasciata dai comuni o dalla loro forma associativa, seguendo gli indirizzi riportati sul modello di concessione tipo adottato dalla Regione, previa quantificazione e pagamento del canone

di concessione dell'anno 2009 e il versamento del relativo deposito cauzionale.

3. Le concessioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna, di area scoperta, di area occupata con impianti di facile rimozione e difficile rimozione, di specchi di acqua, boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti in generale e, relativamente alle sole zone portuali, condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua, hanno durata di tre anni a far data dal 1° gennaio 2009.

4. Le concessioni delle darsene coperte e scoperte e delle tipologie di cui all'articolo 2, comma 4 hanno durata di nove anni a far data dal 1° gennaio 2009.

Art. 4.

(Termine presentazione istanze)

1. Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1 è stabilito nel 31 marzo 2009.

2. La mancata presentazione dell'istanza nei termini ivi prescritti, comporta il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell'occupazione in essere, nonché le sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 5.

(Modalità di presentazione delle istanze)

1. L'istanza di cui all'articolo 1 deve essere presentata a mano o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai comuni territorialmente interessati a cui compete l'istruttoria ed il rilascio degli atti di cui agli articoli 2 e 3.

2. In caso di invio a mezzo posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

3. L'istanza di che trattasi viene presentata in due copie mediante il modello allegato al presente regolamento, unitamente alla documentazione prescritta, anche questa redatta in duplice copia.

4. Una delle copie della domanda e della documentazione presentata viene trasmessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento, a cura del comune o dalla forma associativa, al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione.

Art. 6.

(Modalità di compilazione delle istanze)

1. Per la presentazione delle istanze di sanatoria degli effetti amministrativi dell'occupazione di cui all'articolo 2 e del rilascio della concessione di cui all'articolo 3 i soggetti interessati devono presentare compilato in tutte le sue parti il modello del prospetto riassuntivo dei versamenti effettuati dal 2001 ad oggi (Allegato III).

2. Le istruzioni per la compilazione del modello di istanza di sanatoria sono contenute nell'Allegato IV.

3. Il contenuto degli elaborati necessari per il rilascio del provvedimento posto a sanatoria degli effetti amministrativi dell'occupazione perpetrata è indicato nell'Allegato V.

Art. 7.

(Informazione)

1. La Regione, i comuni e le loro gestioni associate adottano le necessarie misure per portare a conoscenza dell'utenza le presenti disposizioni.

Art. 8.

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 1° dicembre 2008.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Allegato

Allegato I

(Art. 1)

Pratica ricevuta in data.....	Pratica N°	Al Comune di (.....)	Marca da bollo da € 14,62
<i>Riferimenti per le istruzioni</i>			
a) individuazione della pratica	<p>OGGETTO: istanza di concessione in sanatoria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago di nel Comune di....., individuati con riferimento al catasto terreni al foglio..... part. n°..... Tipologia concessione:(1) <input type="checkbox"/> Zona Portuale / <input type="checkbox"/> Fuori Zona Portuale</p> <p align="center">DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'</p> <p>Il/La sottoscritto(codice fiscale), nato/a a (prov.:), il, di cittadinanza....., residente in vian°....., nel Comune di.....(C.A.P.:.....), (prov.:), telefono/.....Cell.....fax/....., visto l'art. 38 della l.r. 23/05/2008 n. 12;</p> <p align="center">CHIEDE:</p> <p><input type="checkbox"/> di sanare gli effetti amministrativi dovuti all'occupazione senza titolo dei beni demaniali individuati negli elaborati grafici allegati in duplice copia, contrassegnati con la lettera "A" e nella documentazione fotografica, contrassegnata con la lettera "B";</p> <p><input type="checkbox"/> il rilascio di una nuova concessione sui beni demaniali in argomento.</p> <p>A tale scopo,</p> <p>visti gli Artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inerenti alle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione e a quelle dell'Atto di Notorieta'</p> <p align="center">DICHIARA:</p> <p><input type="checkbox"/> di confermare tutti i dati sopra riportati;</p>		
b) Da compilare qualora il richiedente sia persona giuridica	<p><input type="checkbox"/> di essere il legale rappresentante della ditta denominata codice fiscale/ partita I.V.A....., iscritta dal.....col n° nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di forma giuridica, oggetto sociale codice attività..... sede legale in via..... n°..... a.....;</p>		
c) Da compilare qualora i richiedenti siano due persone fisiche (in caso di numero maggiore di 2 compilare il quadro libero sottostante contraddistinto dalla dizione "Altro")	<p><input type="checkbox"/> di chiedere la sanatoria amministrativa anche a nome di..... (codice fiscale), nato/a a (prov.:), il, di cittadinanza, residente in vian°....., nel Comune di (C.A.P.:.....),</p>		
d) Individuazione dei beni occupati sia a terra che in acqua (in caso di più beni compilare il quadro libero sottostante contraddistinto dalla dizione "Altro")	<p><input type="checkbox"/> di occupare dall'anno..... il bene oggetto di istanza di concessione, costituito da(1), individuati con riferimento al catasto terreni del Comune di foglio n°....., particella così come riportato sullo stralcio di mappa catastale facente parte dell'allegato "A";</p>		

e) Accessibilità al bene e all'acqua (da compilare nel caso di occupazione di aree e fabbricati)	<input type="checkbox"/> è garantito il passaggio pubblico per accedere all'acqua ed alla battigia; (2) <input type="checkbox"/> non è garantito il passaggio pubblico per accedere all'acqua ed alla battigia;	
f) Individuazione dei manufatti esistenti (da compilare qualora esistano manufatti)	<input type="checkbox"/> che sull'area demaniale interessata dall'occupazione insistono i seguenti manufatti..... rilevati e chiaramente evidenziati negli elaborati facenti parte dell'allegato "A" e nella documentazione fotografica, allegato "B";	
g) Da compilare qualora i manufatti di cui sopra siano stati realizzati dal richiedente	<input type="checkbox"/> che detti manufatti sono stati realizzati(3) l'imposizione del vincolo di tutela paesaggistica ex-lege 1497/1939 (ora D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.) per.....(4) <input type="checkbox"/> che l'occupazione demaniale ricade in aree sottoposte ai seguenti vincoli territoriali e ambientali e che su detti interventi sono già stati acquisiti i seguenti pareri e/o autorizzazioni, che si allegano in copia:(5);	
h) Da compilare qualora l'occupante chieda il rilascio della nuova concessione di cui all'art. 3 del Regolamento previsto dalla L.R. n. 12/2008	<input type="checkbox"/> di chiedere la prelazione sul rilascio della concessione in virtù dell'art. 3 del regolamento regionale "Demanio idrico della navigazione interna piemontese. Disposizioni attuative dell'art 38 della Legge regionale 23.5.2008, n. 12" <input type="checkbox"/> di non aver apportato modifiche allo stato del bene oggetto della richiesta di concessione dal(6), conservandolo sempre in buono stato di manutenzione; <input type="checkbox"/> di essere disposto anche in futuro a compiere le necessarie manutenzioni a carattere ordinario e straordinario, sino alla scadenza della nuova concessione, senza pretendere alcun onere da parte della pubblica amministrazione; <input type="checkbox"/> di voler utilizzare il bene per attività (7).;	
i) Da compilare in caso di domanda di acquisto formulata ai sensi dell'art 5bis della L.212/03	<input type="checkbox"/> di aver chiesto in data all'Agenzia del Demanio di poter acquistare ai sensi dell'art. 5 bis della legge 1/08/2003 n. 212 i beni in argomento, con esito..... (8) come evidenziato nella documentazione allegata;	
l) Sanatoria amministrativa: somme versate dall'anno 2001 all'anno 2008	<input type="checkbox"/> di essere stato in passato titolare della concessione demaniale n° del, scaduta il 31/12/2006 (9); <input type="checkbox"/> di avere diritto alla riduzione prevista dall'art. 20 comma del citato Regolamento regionale n° 6/R del 5/08/2004 e ss.mm.ii., in quanto(10) e di essere disposto, in caso di accertamento a campione, a fornire tutta la documentazione di rito; <input type="checkbox"/> di aver versato sino ad oggi, <u>a favore della Regione Piemonte</u> quale anticipo delle somme dovute per l'occupazione perpetrata e a titolo di deposito cauzionale, le somme evidenziate nell'allegato prospetto contrassegnato con la lettera "C" e attestate dalle relative ricevute di pagamento;	

<p>m) Altro</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>n) Da compilare sempre</p>	<p><input type="checkbox"/> di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;</p> <p><input type="checkbox"/> di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003)</p> <p>Allega alla presente dichiarazione la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento legalmente valido, nonché i seguenti documenti:</p> <p>➤ n° 2 copie elaborati grafici (lettera "A");</p> <p>➤ n° 2 copie documentazione fotografica (lettera "B");</p> <p>➤ n° 2 copie prospetto riassuntivo dei versamenti e copia delle relative ricevute di pagamento (lettera "C");</p>	
<p>o) Da compilare nei casi necessari</p>	<p>➤ n° 2 copie dei pareri e/o autorizzazioni rilasciate da</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>➤ n° 2 copie della documentazione trasmessa all'Agenzia del Demanio per acquistare ai sensi dell'art. 5 bis della legge 1/08/2003 n. 212 i beni in argomento</p> <p>➤</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
	<p>Letto confermato e sottoscritto</p> <p>..... li.....</p> <p>Il dichiarante:</p>	

NOTE:

(1) TIPOLOGIA CONCESSIONI:

- AREA SCOPERTA : mq.....
- AREA OCCUPATA con IMPIANTI di FACILE RIMOZIONE: mq.....
- AREA OCCUPATA con IMPIANTI di DIFFICILE RIMOZIONE: mq.....
- SPECCHI DI ACQUA entro 100 m: mq.....
- SPECCHI DI ACQUA tra 101 e 300 m: mq.....
- N°.....BOE
- PONTILI FISSI: mq.....
- PONTILI MOBILI tipo: mq.....
- ZATTERE: mq.....
- GALLEGGIANTI IN GENERALE mq.....
- CONDUTTURE CAVI ED IMPIANTI IN GENERE NEL SOTTOSUOLO ED IN ACQUA NELLE ZONE PORTUALI: m.....
- FABBRICATO ad uso residenziale: mq.....
- FABBRICATO ad uso commerciale: mq.....
- FABBRICATO ad uso produttivo: mq.....
- FABBRICATO ad uso servizi : mq.....
- DARSENE COPERTE: mq.....
- DARSENE SCOPERTE: mq.....

(2) SPECIFICARE SE E' GARANTITO IL PASSAGGIO PUBBLICO PER ACCEDERE ALL'ACQUA ED ALLA BATTIGIA

(3) SPECIFICARE SE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI "PRIMA" O "DOPO" L'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO

(4) SPECIFICARE L'ANNO DI IMPOSIZIONE DEL VINCOLO DI TUTELA PAESAGGISTICA EX-LEGE 1497/1939 (ORA D.LGS 42/2004 E SS.MM.II.)

Anno di entrata in vigore per i Comuni elencati del vincolo di tutela paesaggistica ex-lege 1497/1939 (ora d.lgs. 42/2004, parte terza, art. 136):

- per sponde del lago Maggiore: D.M. 28/02/1953
- per zona costiera del lago d'Orta: D.M. 11/06/1956
- per zona costiera del lago di Viverone: D.M. 16/06/1953
- per zona nei comuni di Mergozzo, San Bernardino Verbano e Verbania: 21/06/1977 .
- per fascia intorno ai laghi di Avigliana: 11/04/1952
- per zona circostante il lago di Candia: 06/05/1968
- per laghi morenici d'Ivrea (tra cui il lago Sirio): 04/02/1952

per tutti i laghi citati è inoltre da considerare il vincolo ulteriore ex-lege 431/1985 art. 1 lett. b) (ora d.lgs. 42/2004, parte terza, art. 142 lett. b) che riguarda i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

- per sponde del Po (città di Torino) : D.M. 11/01/1950
- per gli altri comuni citati: parco fluviale del Po - legge regionale n. 65 del 13/04/1995
- per fiume Ticino : parco fluviale del Ticino - legge regionale n.53 del 21/08/1978

per entrambi i fiumi citati è inoltre da considerare il vincolo, ulteriore ex-lege 431/1985 art. 1 lett. c) (ora d.lgs. 42/2004 parte terza art. 142 lett. c) che riguarda "i fiumi, i torrenti , i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

(5) SPECIFICARE I VINCOLI TERRITORIALI E AMBIENTALI GRAVANTI SULL'AREA (Riserve naturali, Parchi, S.I.C. ed altri vincoli comunque denominati) ED I PARERI E/O LE AUTORIZZAZIONI GIÀ ACQUISITI

(6) SPECIFICARE LA DATA DI TRASFORMAZIONE DEL BENE (qualora il richiedente abbia realizzato i manufatti presenti) O LA DATA DI OCCUPAZIONE DEL BENE (qualora il richiedente non abbia modificato lo stato dei luoghi)

(7) ATTIVITÀ' :

- pubbliche di diporto;
- balneari e connesse;
- commerciali e connesse;
- ittiche e connesse;
- navali e di cantieristica navale;
- ricreative e turistiche;
- sportive,
- pesca sportiva;
- installazione magazzini di deposito merci;
- servitù di passaggio e simili;
- strade, piazzali, ecc., ad uso pubblico;
- installazione tabelloni pubblicitari;
- installazione cabine telefoniche;
- abitazioni ad uso privato;
- aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico e privato;
- attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi;
- altro.....

(8) SPECIFICARE SE LA RICHIESTA DI SDEMANIALIZZAZIONE HA AVUTO ESITO "FAVOREVOLE" O "NON FAVOREVOLE"

(9) AI SENSI DELL'ART 21 DEL "REGOLAMENTO REGIONALE SULLA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA PIEMONTESE" N° 6/R DEL 5/08/2004 E SS.MM.II. TUTTE LE CONCESSIONI IN ESSERE SONO SCADUTE AL 31/12/2006

(10) SPECIFICARE IL RIFERIMENTO ALLA NORMA E LA MOTIVAZIONE PER CUI SI HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE

Allegato II
(Art.2)

**IMPORTI UNITARI PREVISTI PER SANARE L'OCCUPAZIONE PERPETRATA, PREVISTI DALL'ART. 2 COMMA 3 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE DEL "DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA PIEMONTESE. DISPOSIZIONI
ATTUATIVE DELL'ART 38 DELLA LEGGE REGIONALE 23.5.2008, N. 12"**

Periodo di occupazione: DALL'ANNO 2001 ALL'ANNO 2008

"Occupazioni aree a terra"

ZONE DI RIFERIMENTO	Area Scoperta	Area occupata con impianti di facile rimozione:		Area occupata con impianti di difficile rimozione:		Area < mq 1
		Canone Ordinario	<input type="checkbox"/> € 7,41 a mq con un minimo di € 4.474,00.	<input type="checkbox"/> € 10,45 a mq con un minimo di € 4.474,00.	<input type="checkbox"/> € 10,45 a mq con un minimo di € 4.474,00.	<input type="checkbox"/> € 896,00
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna						

"Occupazioni specchi acquei"

ZONE DI RIFERIMENTO	Occupazioni specchio d'acqua			
	Entro 100 m dalla costa	Tra 101 e 300 metri dalla costa	Oltre 301 metri dalla costa	
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 12,00 a mq con un minimo di € 4.474,00.	<input type="checkbox"/> € 4,88 a mq con un minimo di € 4.474,00.	<input type="checkbox"/> € 3,84 a mq con un minimo di € 4.474,00.	
	Canone Ordinario			

"Manufatti stabili"

ZONE DI RIFERIMENTO	Zona Portuale			Condotture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali con larghezza < m 0,99	Darsene scoperte	Darsene coperte
	Boe					
	Pontili fissi	Pontili mobili o galleggianti				
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	Canone Ordinario	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 2.140,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 492,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.846,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 438,00.	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 1.303,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 522,00	<input type="checkbox"/> Ogni m lineare € 45,00	<input type="checkbox"/> Ogni mq 127,00 € <input type="checkbox"/> Ogni mq 168,00 €

ZONE DI RIFERIMENTO	Fuori Zona Portuale					
		Pontili fissi	Pontili mobili o galleggianti	Boe	Darsene scoperte	Darsene coperte
Tutte le località dei Comuni rivieraschi del Lago Maggiore	Canone Ordinario	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 2.325,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 530,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 2.001,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 471,00.	<input type="checkbox"/> Per n. 1 boa: € 1.399,00; <input type="checkbox"/> Per n. 2 boe : € 2.367,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 554,00.	<input type="checkbox"/> Ogni mq 127,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 168,00 €
Tutte le Località dei Comuni di Gozzano, Pettenasco, Orta San Giulio ed Omegna del lago D'Orta e per tutte le restanti aree del Demanio Idrico della navigazione interna	Canone Ordinario	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 2.234,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 510,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.909,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 442,00.	<input type="checkbox"/> Per n. 1 boa: € 1.353,00; <input type="checkbox"/> Per n. 2 boe : € 2.327,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 545,00.	<input type="checkbox"/> Ogni mq 127,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 168,00 €
Tutte le Località comprese nei Comuni di Pella, S.M.Spoglio, Miasino e Nonio del lago D'Orta	Canone Ordinario	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 2.109,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 479,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.792,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 419,00	<input type="checkbox"/> Per n. 1 boa: 1.323,00; <input type="checkbox"/> Per n. 2 boe : € 2.291,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 527,00.	<input type="checkbox"/> Ogni mq 127,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 168,00 €

Periodo di occupazione: DALL'ANNO 2002 ALL'ANNO 2008

“Occupazioni aree a terra”

ZONE DI RIFERIMENTO	Area Scoperta		Area occupata con impianti di facile rimozione:		Area occupata con impianti di difficile rimozione:		Area < mq 1	
	Canone Ordinario							
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 6,46 a mq con un minimo di € 3.861,00.		<input type="checkbox"/> € 9,09 a mq con un minimo di € 3.861,00.		<input type="checkbox"/> € 9,09 a mq con un minimo di € 3.861,00.		<input type="checkbox"/> € 773,00	

“Occupazioni specchi acquei”

ZONE DI RIFERIMENTO	Occupazioni specchio d'acqua			
	Entro 100 m dalla costa		Oltre 301 metri dalla costa	
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 10,41 a mq con un minimo di € 3.861,00.		<input type="checkbox"/> € 4,24 a mq con un minimo di € 3.861,00.	
Canone Ordinario		<input type="checkbox"/> € 3,35 a mq con un minimo di € 3.861,00.		

“Manufatti stabili”

ZONE DI RIFERIMENTO	Zona Portuale			Conduiture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali con larghezza < m 0,99	Darsene scoperte	Darsene coperte
	Pontili fissi	Pontili mobili o galleggianti	Boe			
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.864,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 429,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.607,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 382,00.	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 1.136,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 455,00	<input type="checkbox"/> Ogni m lineare € 39,00	<input type="checkbox"/> Ogni mq 111,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 146,00 €

ZONE DI RIFERIMENTO	Fuori Zona Portuale			Canone Ordinario	Darsene scoperte	Darsene coperte
	Pontili fissi	Pontili mobili o galleggianti	Boe			
Tutte le località dei Comuni rivieraschi del Lago Maggiore	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.975,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 452,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.700,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 401,00.	<input type="checkbox"/> Per n. 1 boa: € 1.184,00; <input type="checkbox"/> Per n. 2 boe: € 2.152,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 471,00.	<input type="checkbox"/> Canone Ordinario	<input type="checkbox"/> Ogni mq 111,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 146,00 €
Tutte le Località comprese nei Comuni di Gozzano, Pettenasco, Orta San Giulio ed Omegna del lago D'Orta e per tutte le restanti aree del Demanio Idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.929,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 438,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.645,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 384,00.	<input type="checkbox"/> Per n. 1 boa: € 1.161,00; <input type="checkbox"/> Per n. 2 boe: € 2.135,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 466,00.	<input type="checkbox"/> Canone Ordinario	<input type="checkbox"/> Ogni mq 111,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 146,00 €
Per le Località comprese nei Comuni di Pella, S.M. d'Opaglio, Miasino e Nonio del lago D'Orta	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.846,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 421,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.575,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 370,00.	<input type="checkbox"/> Per n. 1 boa: 1.146,00; <input type="checkbox"/> Per n. 2 boe: € 2.114,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 457,00.	<input type="checkbox"/> Canone Ordinario	<input type="checkbox"/> Ogni mq 111,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 146,00 €

Periodo di occupazione: DALL'ANNO 2003 ALL'ANNO 2008

“Occupazioni aree a terra”

ZONE DI RIFERIMENTO	Area Scoperta		Area occupata con impianti di facile rimozione:		Area occupata con impianti di difficile rimozione:		Area < mq 1	
	Canone Ordinario	<input type="checkbox"/> € 5,52 a mq con un minimo di € 3.268,00.	<input type="checkbox"/> € 7,76 a mq con un minimo di € 3.268,00.	<input type="checkbox"/> € 7,76 a mq con un minimo di € 3.268,00.	<input type="checkbox"/> € 7,76 a mq con un minimo di € 3.268,00.	<input type="checkbox"/> € 2,86 a mq con un minimo di € 3.268,00.	<input type="checkbox"/> € 654,00	<input type="checkbox"/> € 654,00
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna								

“Occupazioni specchi acquei”

ZONE DI RIFERIMENTO	Occupazioni specchio d'acqua			
	Entro 100 m dalla costa		Oltre 301 metri dalla costa	
	<input type="checkbox"/> € 8,85 a mq con un minimo di € 3.268,00.	<input type="checkbox"/> € 3,61 a mq con un minimo di € 3.268,00.	<input type="checkbox"/> € 2,86 a mq con un minimo di € 3.268,00.	<input type="checkbox"/> € 2,86 a mq con un minimo di € 3.268,00.
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	Canone Ordinario			

“Manufatti stabili”

ZONE DI RIFERIMENTO	Zona Portuale			Conduffure, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali con larghezza < m 0,99	Darsene scoperte	Darsene coperte
	Pontili fissi	Pontili mobili o galleggianti	Boe			
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4 € 1.590,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 366,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4 € 1.370,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 326,00.	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 969,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 388,00.	<input type="checkbox"/> Ogni m lineare € 33,00	<input type="checkbox"/> Ogni mq 95,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 125,00 €
ZONE DI RIFERIMENTO	Fuori Zona Portuale					
	Pontili fissi	Pontili mobili o galleggianti	Boe	Darsene scoperte		
Tutte le località dei Comuni rivieraschi del Lago Maggiore	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.624,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione € 373,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.399,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione € 332,00.	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 969,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 388,00.	<input type="checkbox"/> Ogni mq 95,00 €	Ogni mq 125,00 €	
Tutte le Località comprese nei Comuni di Gozzano, Pettenasco, Orta San Giulio ed Omegna del lago D'Orta e per tutte le restanti aree del Demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.624,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 368,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.381,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 326,00	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 969,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 388,00.	<input type="checkbox"/> Ogni mq 95,00 €	Ogni mq 125,00 €	
Per le Località comprese nei Comuni di Pella, S.M. d'Opaglio, Miasino e Nonio del lago D'Orta	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.581,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 363,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.358,00. <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione 321,00.	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 969,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 388,00.	<input type="checkbox"/> Ogni mq 95,00 €	Ogni mq 125,00 €	

Periodo di occupazione: DALL'ANNO 2004 ALL'ANNO 2008

“Occupazioni aree a terra”

ZONE DI RIFERIMENTO	Area Scoperta	Area occupata con impianti di facile rimozione:	Area occupata con impianti di difficile rimozione:	Area < mq 1
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 4,58 a mq con un minimo di € 2.690,00. <input type="checkbox"/> € 6,42 a mq con un minimo di € 2.690,00.	<input type="checkbox"/> € 6,42 a mq con un minimo di € 2.690,00. <input type="checkbox"/> € 6,42 a mq con un minimo di € 2.690,00.	<input type="checkbox"/> € 6,42 a mq con un minimo di € 2.690,00. <input type="checkbox"/> € 6,42 a mq con un minimo di € 2.690,00.	<input type="checkbox"/> € 538,00 <input type="checkbox"/> € 538,00
	Canone Ordinario			

“Occupazioni specchi acquei”

ZONE DI RIFERIMENTO	Occupazioni specchio d'acqua	
	Entro 100 m dalla costa	Oltre 301 metri dalla costa
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 7,32 a mq con un minimo di € 2.690,00. <input type="checkbox"/> € 2,99 a mq con un minimo di € 2.690,00.	<input type="checkbox"/> € 2,37 a mq con un minimo di € 2.690,00. <input type="checkbox"/> € 2,37 a mq con un minimo di € 2.690,00.
	Canone Ordinario	

“Manufatti stabili”

ZONE DI RIFERIMENTO	Pontili fissi	Pontili mobili o galleggianti	Boe	Condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali con larghezza < m 0,99	Darsene scoperte	Darsene coperte
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.316,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 303,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.135,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 270,00.	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 802,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 321,00.	<input type="checkbox"/> Ogni m lineare € 28,00	<input type="checkbox"/> Ogni mq 78,00 € <input type="checkbox"/> Ogni mq 78,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 104,00 € <input type="checkbox"/> Ogni mq 104,00 €
	Canone Ordinario					

Periodo di occupazione: DALL'ANNO 2005 ALL'ANNO 2008

“Occupazioni aree a terra”

ZONE DI RIFERIMENTO	Area Scoperta	Area occupata con impianti di facile rimozione:	Area occupata con impianti di difficile rimozione:	Area < mq 1
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 3,63 a mq con un minimo di € 2.127,00. <input type="checkbox"/> € 5,09 a mq con un minimo di € 2.127,00.	<input type="checkbox"/> € 5,09 a mq con un minimo di € 2.127,00. <input type="checkbox"/> € 5,09 a mq con un minimo di € 2.127,00.	<input type="checkbox"/> € 5,09 a mq con un minimo di € 2.127,00. <input type="checkbox"/> € 5,09 a mq con un minimo di € 2.127,00.	<input type="checkbox"/> € 426,00
	Canone Ordinario			

“Occupazioni specchi acquei”

ZONE DI RIFERIMENTO	Occupazioni specchio d'acqua		
	Entro 100 m dalla costa	Tra 101 e 300 metri dalla costa	Oltre 301 metri dalla costa
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 5,80 a mq con un minimo di € 2.127,00. <input type="checkbox"/> € 2,37 a mq con un minimo di € 2.127,00.	<input type="checkbox"/> € 2,37 a mq con un minimo di € 2.127,00. <input type="checkbox"/> € 1,88 a mq con un minimo di € 2.127,00.	<input type="checkbox"/> € 1,88 a mq con un minimo di € 2.127,00.
	Canone Ordinario		

“Manufatti stabili”

ZONE DI RIFERIMENTO	Pontili fissi	Pontili mobili o galleggianti	Boe	Condutture cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali con larghezza < m 0,99	Darsene scoperte	Darsene coperte
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 1.043,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 240,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 899,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 214,00.	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 636,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 255,00	<input type="checkbox"/> Ogni m lineare € 22,00	<input type="checkbox"/> Ogni mq 62,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 82,00 €
	Canone Ordinario					

Periodo di occupazione: DALL'ANNO 2006 ALL'ANNO 2008

“Occupazioni aree a terra”

ZONE DI RIFERIMENTO	Area Scoperta	Area occupata con impianti di facile rimozione:	Area occupata con impianti di difficile rimozione:	Area < mq 1
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 2,70 a mq con un minimo di € 1.577,00. <input type="checkbox"/> € 1.577,00.	<input type="checkbox"/> € 3,79 a mq con un minimo di € 1.577,00. <input type="checkbox"/> € 1.577,00.	<input type="checkbox"/> € 3,79 a mq con un minimo di € 1.577,00. <input type="checkbox"/> € 316,00	<input type="checkbox"/> € 316,00

“Occupazioni specchi acquei ”

ZONE DI RIFERIMENTO	Occupazioni specchio d'acqua		
	Entro 100 m dalla costa	Tra 101 e 300 metri dalla costa	Oltre 301 metri dalla costa
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 4,31 a mq con un minimo di € 1.577,00. <input type="checkbox"/> € 1.577,00.	<input type="checkbox"/> € 1,76 a mq con un minimo di € 1.577,00. <input type="checkbox"/> € 1,40 a mq con un minimo di € 1.577,00.	<input type="checkbox"/> € 1,40 a mq con un minimo di € 1.577,00.

“Manufatti stabili”

ZONE DI RIFERIMENTO	Pontili fissi	Pontili mobili o galleggianti	Boe	Condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali con larghezza < m 0,99	Darsene scoperte	Darsene coperte
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 776,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 179,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 669,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 159,00.	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 473,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 190,00	<input type="checkbox"/> Ogni m lineare: € 17,00	<input type="checkbox"/> Ogni mq 46,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 61,00 €

Periodo di occupazione: DALL'ANNO 2007 ALL'ANNO 2008

“Occupazioni aree a terra”

ZONE DI RIFERIMENTO	Area Scoperta	Area occupata con impianti di facile rimozione:	Area occupata con impianti di difficile rimozione:	Area < mq 1
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 1,79 a mq con un minimo di € 1.039,00. <input type="checkbox"/> € 1.039,00.	<input type="checkbox"/> € 2,52 a mq con un minimo di € 1.039,00. <input type="checkbox"/> € 1.039,00.	<input type="checkbox"/> € 2,52 a mq con un minimo di € 1.039,00. <input type="checkbox"/> € 0,93 a mq con un minimo di € 1.039,00.	<input type="checkbox"/> € 208,00
Canone Ordinario				

“Occupazioni specchi acquei”

ZONE DI RIFERIMENTO	Occupazioni specchio d'acqua	
	Entro 100 m dalla costa	Oltre 301 metri dalla costa
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 2,86 a mq con un minimo di € 1.039,00. <input type="checkbox"/> € 1.039,00.	<input type="checkbox"/> € 1,16 a mq con un minimo di € 1.039,00. <input type="checkbox"/> € 0,93 a mq con un minimo di € 1.039,00.
Canone Ordinario		

“Manufatti stabili”

ZONE DI RIFERIMENTO	Pontili fissi	Pontili mobili o galleggianti	Boe	Condutture cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali con larghezza < m 0,99	Darsene scoperte	Darsene coperte
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 515,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 119,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 444,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 106,00.	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 314,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 126,00	<input type="checkbox"/> Ogni m lineare € 11,00	<input type="checkbox"/> Ogni mq 31,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 40,00 €
Canone Ordinario						

Periodo di occupazione: DALL'ANNO 2008

“Occupazioni aree a terra”

ZONE DI RIFERIMENTO	Area Scoperta	Area occupata con impianti di facile rimozione:	Area occupata con impianti di difficile rimozione:	Area < mq 1
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 0,90 a mq con un minimo di € 513,00. <input type="checkbox"/> € 513,00.	<input type="checkbox"/> € 1,24 a mq con un minimo di € 513,00. <input type="checkbox"/> € 513,00.	<input type="checkbox"/> € 1,24 a mq con un minimo di € 513,00. <input type="checkbox"/> € 513,00.	<input type="checkbox"/> € 103,00
	Canone Ordinario			

“Occupazioni specchi acquei”

ZONE DI RIFERIMENTO	Occupazioni specchio d'acqua	
	Entro 100 m dalla costa	Oltre 301 metri dalla costa
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> € 1,41 a mq con un minimo di € 513,00. <input type="checkbox"/> € 513,00.	<input type="checkbox"/> € 0,57 a mq con un minimo di € 513,00. <input type="checkbox"/> € 0,46 a mq con un minimo di € 513,00.
	Canone Ordinario	

“Manufatti stabili”

ZONE DI RIFERIMENTO	Portili fissi	Portili mobili o galleggianti	Boe	Condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali con larghezza < m 0,99	Darsene scoperte	Darsene coperte
Tutte le zone del demanio idrico della navigazione interna	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 255,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 59,00.	<input type="checkbox"/> Fino a mq 4: € 220,00 <input type="checkbox"/> Ogni mq in più o frazione: € 52,00.	<input type="checkbox"/> Fino a due boe per ogni boa: € 155,00; <input type="checkbox"/> Ogni boa oltre le prime due: € 62,00	<input type="checkbox"/> Ogni m lineare € 6,00	<input type="checkbox"/> Ogni mq 15,00 €	<input type="checkbox"/> Ogni mq 19,00 €
	Canone Ordinario					

Allegato III
(Art. 6)

➤ PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI VERSAMENTI (LETTERA "C");

<p>1/ CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI SANATORIA PER L'OCCUPAZIONE DEI BENI DEMANIALI INDIVIDUATI NELL'ELABORATO "A" E NELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA "B" SONO STATI VERSATI DALLA DATA DI OCCUPAZIONE AD OGGI, A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE, LA SOMMA A SEGUITO EVIDENZIATE (1) :</p> <p>Anno 2001 : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 2002 : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 2003 : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 2004 : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 2005 : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 2006 : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 2007 : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 2008 : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 200..... : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 200..... : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 200..... : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 200..... : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 200..... : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 200..... : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 200..... : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; Anno 200..... : €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia;</p>	
<p><input type="checkbox"/> L'intera somma versata alla Regione Piemonte dall'anno di occupazione all'anno 2008 ammonta ad Euro</p> <p><input type="checkbox"/> Rilevato che l'art. 20 comma (3) del Regolamento regionale n° 6/R del 5/08/2004 e ss.mm.ii. prevede, per il caso in specie, la possibilità di ridurre (nei periodi riconducibili alla norma) gli importi stabiliti per il rilascio della concessione del..... (4), così come meglio evidenziato sulla dichiarazione sostitutiva facente parte della presente pratica di sanatoria</p> <p><input type="checkbox"/> Viste le tabelle allegate al Regolamento regionale "Demanio idrico della navigazione interna piemontese. Disposizioni attuative dell'art 38 della Legge regionale 23.5.2008, n. 12" (vedi "allegato II"), riferite ai casi di cui all'art 2 comma 3 del medesimo regolamento, che permette di quantificare l'importo presunto dovuto per sanare gli effetti amministrativi dell'occupazione in questione in Euro</p> <p><input type="checkbox"/> Viste le tabelle allegate al Regolamento regionale "Demanio idrico della navigazione interna piemontese. Disposizioni attuative dell'art 38 della Legge regionale 23.5.2008, n. 12" ("allegato II"), rilevato che il bene in questione <u>non</u> è compreso nei valori unitari ivi riportati e che pertanto <u>non</u> è applicabile il criterio di cui all'art 2 comma 3 del Regolamento, ritengo, in base a criteri di stima oggettivi, che l'importo presunto posto ad individuazione dell'intera somma dovuta per l'occupazione perpetrata dall'anno di occupazione all'anno 2008 è di Euro</p> <p><input type="checkbox"/> Rilevato che gli interessi legali sulle somme versate sino alla data del.....(7), come da conteggi allegati, ammonta ad Euro</p> <p><input type="checkbox"/> SI CHIEDE DI DETRARRE DALLA SOMMA DOVUTA PER SANARE GLI EFFETTI AMMINISTRATIVI DELL'OCCUPAZIONE OGGETTO DI SANATORIA L'IMPORTO DI EURO</p> <p><input type="checkbox"/> Rilevato che per sanare gli effetti amministrativi dell'occupazione in questione, in base all'importo (presunto) sopra quantificato, risulta ancora da versare a saldo di quanto dovuto la somma di Euro</p> <p><input type="checkbox"/> SI INVIA COPIA DELLA QUIETANZA IN DATA.....(11) ATTESTANTE IL VERSAMENTO DELLA SOPRACCITATA SOMMA, POSTA A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE, A TITOLO DI "SALDO DELL'INDENNIZZO" PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA</p> <p>.....li..... IL DICHIARANTE</p>	<p>..... (2)</p> <p>..... (5)</p> <p>..... (6)</p> <p>..... (8)</p> <p>..... (9)</p> <p>..... (10)</p>
<p>2/ SONO STATI VERSATI DALLA DATA DI OCCUPAZIONE AD OGGI, A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE, A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE, LE SOMME A SEGUITO EVIDENZIATE (12) :</p> <p>€..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia; €..... In data..... come da quietanza che si allega in copia;</p>	
<p><input type="checkbox"/> L'intera somma versata a titolo di deposito cauzionale ammonta ad Euro</p> <p>.....li..... IL DICHIARANTE</p>	<p>..... (13)</p>

Barrare nell'apposito quadratino le frasi e i periodi di interesse, es.: ☒

NOTE:

- (1) Elencare tutti i versamenti effettuati a favore della Regione quale anticipo delle somme dovute per l'occupazione perpetrata, riportando importo e data del versamento.
- (2) Riportare la somma di tutti i versamenti effettuati a favore della Regione, da detrarre dalla somma dovuta.
- (3) Riportare il "comma" e la "lettera" di riferimento dell'art. 20 del Regolamento regionale n° 6/R del 5/08/2004 e ss.mm.ii. che legittimano il diritto alla riduzione (vedi: "Istruzioni del modello di istanza di sanatoria").
- (4) Riportare la percentuale di riduzione degli importi stabiliti per il rilascio della concessione operante a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n° 6/R del 5/08/2004 e delle sue modifiche e integrazioni (N.B. dette riduzioni non sono applicabili nei primi anni del passaggio delle competenze alla Regione).
- (5) Qualora trattasi di bene compreso nei casi contemplati all'art. 2 comma 3 del Regolamento (ovvero nei casi di: area scoperta, area occupata con impianti di facile rimozione e difficile rimozione, specchi di acqua, boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti in generale e condutture cavi ed impianti in genere, nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali, darsene coperte e scoperte) riportare l'intera somma dovuta per l'occupazione perpetrata dall'anno di occupazione all'anno 2008, ricavata dal prodotto fra la consistenza del bene (a seconda dei casi: "il totale dei mq", nel caso di aree; "il totale dei m", nel caso di tubazioni; ecc.) dedotta dal rilievo del bene e l'importo unitario desunto dal "allegato II" del regolamento.
- Nel caso di indennizzo "agevolato" la lettura dell'importo unitario dovrà essere compiuta in corrispondenza della cella riferita alla percentuale di riduzione a cui si ha diritto.
- (6) Qualora trattasi di bene dove la quantificazione dell' indennizzo è da compiersi in base ai valori locativi in comune commercio (ovvero: nel caso di edifici o parti di essi, escluse le darsene che seppur quantificate in base ai valori locativi in comune commercio sono comprese nei valori tabellari di cui all'allegato II) : riportare l'importo presunto posto ad individuazione dell'intera somma dovuta per l'occupazione perpetrata dall'anno di occupazione all'anno 2008 (in base a criteri di stima oggettivi e giustificati : il riferimento ai parametri locativi individuati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio può costituire utile elemento di raffronto e paragone per la determinazione dell'indennizzo).
- Nel caso di indennizzo "agevolato" le riduzioni stabilite dal Regolamento regionale n° 6/R del 5/08/2004 e ss.mm.ii. sono applicabili per i soli casi di cui all'art. 20 dal comma 1 al comma 9.
- (7) Qualora il dichiarante voglia usufruire della detrazione degli interessi legali a suo favore: specificare la data finale del periodo posto come riferimento.
- (8) Qualora il dichiarante voglia usufruire della detrazione degli interessi legali a suo favore: riportare l'ammontare degli interessi da detrarre
- (9) Riportare l'ammontare di tutte le detrazioni da fare: versamenti effettuati (somma di cui alla nota 2) + riduzione per interessi legali a favore del dichiarante (somma di cui alla nota 8)
- (10) Riportare l'importo che si ritiene necessario per saldare gli importi dovuti alla Regione a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione del bene demaniale, ovvero: riportare la differenza fra la somma presunta quantificata come indennizzo per il periodo di occupazione (a seconda dei casi riportare la somma di cui alla nota 5 o la somma di cui alla nota 6) e l'ammontare di tutte le detrazioni richieste (somma di cui alla nota 9)
- (11) Indicare la data del versamento dell'importo indicato con riferimento alla somma di cui alla nota 10, posto a saldo dell'intera somma dovuta per l'occupazione del bene demaniale in questione
- (12) Elencare tutti i versamenti effettuati a favore della Regione a titolo di deposito cauzionale, riportando importo e data del versamento;
- (13) Riportare la somma di tutti i versamenti effettuati a titolo di deposito cauzionale;

Allegato IV
(Art. 6)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI ISTANZA DI SANATORIA

Riferimenti al modello di domanda	<p>La domanda di sanatoria (in bollo) nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà deve essere inviata in n° due copie al Comune territorialmente competente</p> <p>La domanda deve essere redatta compilando tutti i quadri necessari ed essenziali per definire la pratica di sanatoria. Barrare nell'apposito quadratino le frasi e i periodi di interesse, es.: <input checked="" type="checkbox"/></p>	
a) di individuazione della pratica	<p>Nel quadro "a)" devono essere riportate tutte le generalità del dichiarante.</p> <p>Il dichiarante deve avere titolo per dichiarare, in quanto occupante sedime demaniale anteriormente alla data del 23/05/2008.</p> <p>- Il dichiarante può chiedere di sanare gli "effetti amministrativi" dovuti all'occupazione dei beni demaniali interessati, in tal caso il dichiarante dovrà barrare lo specifico quadratino riportato nella domanda.</p> <p>I principali requisiti per il conseguimento della sanatoria sono riportati all'art. 2 del Regolamento di cui all'art 38 della Legge regionale 23.5.2008, n. 12: sono riassumibili con l'avvenuto versamento delle somme dovute e con l'eventuale ripristino dei luoghi, se richiesto.</p> <p>- Il dichiarante può esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 3 del regolamento regionale "Demanio idrico della navigazione interna piemontese. Disposizioni attuative dell'art 38 della Legge regionale 23.5.2008, n. 12", chiedendo il rilascio di una nuova concessione sui beni demaniali in argomento, in tal caso il dichiarante dopo aver barrato il quadratino riferito alla sanatoria amministrativa dovrà barrare lo specifico quadratino riportato nella domanda relativo alla concessione.</p> <p>I principali requisiti per il conseguimento della nuova concessione sono riportati all'art. 3 del Regolamento di cui all'art 38 della Legge regionale 23.5.2008, n. 12: sono riassumibili con i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 del Regolamento e con la constatazione di avvenuto utilizzo dei beni demaniali con diligenza compiendo nel periodo di occupazione le necessarie manutenzioni.</p>	
b) Da compilare qualora il richiedente sia persona giuridica	Nel quadro "b)", da compilare qualora il richiedente sia persona giuridica, devono essere riportati gli estremi identificativi della ditta che occupa il bene: in tal caso il dichiarante agisce in nome e per conto della ditta interessata ed è dalla stessa persona delegata.	
c) Da compilare qualora i richiedenti siano due persone fisiche	Nel quadro "c)", da compilare qualora i richiedenti siano due persone fisiche, devono essere riportate tutte le generalità del secondo dichiarante. In caso di più di due dichiaranti occorre compilare il quadro libero sottostante contraddistinto con la lettera "n" e dalla dizione "Altro"	
d) Individuazione dei beni occupati sia a terra che in acqua	Nel quadro "d)", devono essere individuati i beni occupati, sia a terra che in acqua, nonché la tipologia della concessione. Le principali tipologie sono riportate nelle "note" poste al fondo della domanda tipo. In caso di più beni occorre compilare il quadro libero sottostante contraddistinto con la lettera "m" e dalla dizione "Altro"	
e) Individuazione delle vie di accesso al bene e all'acqua	Nel quadro "e)", deve essere indicato se esiste o meno il passaggio pubblico per accedere all'acqua ed alla battigia.	
f) Individuazione dei manufatti esistenti	Nel quadro "f)", da compilare qualora esistano manufatti, devono essere individuate le trasformazioni delle aree avvenute ad opera dell'uomo. La compilazione del quadro insieme ai contenuti dell'allegato "A" e nella documentazione fotografica di cui all'allegato "B", deve permettere di individuare la consistenza e le caratteristiche di tutto quanto in passato è stato realizzato sulle aree interessate dall'occupazione.	
g) Da compilare qualora i manufatti siano stati realizzati dai richiedenti	Nel quadro "g)", da compilare qualora esistano manufatti e siano stati realizzati dai soggetti richiedenti, devono essere riportati gli elementi necessari per poter verificare la compatibilità dell'opera all'area demaniale interessata: Appare in tal caso importante individuare quando i lavori sono stati realizzati rispetto all'imposizione del vincolo di tutela paesaggistica ex-lege 1497/1939 (ora D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.).	
h) Da compilare qualora l'occupante chieda il rilascio della concessione	Nel quadro "h)", da compilare qualora l'occupante chieda il rilascio della nuova concessione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, devono essere riportati gli elementi necessari per dare continuità all'occupazione perpetrata, garantendo il perfetto stato (passato e futuro) del bene argomento della concessione.	
i) Da compilare in caso di domanda di acquisto formulata ai sensi dell'art 5bis della L.212/03	Nel quadro "i)", da compilare in caso di domanda di alienazione di beni appartenenti al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 5-bis della legge 1 agosto 2003, n.212, (e/o di altra legge di sdemanializzazione), devono essere riportati gli elementi necessari per definire gli importi dovuti alla Regione per la passata occupazione del bene demaniale in questione. La documentazione trasmessa a suo tempo all'Agenzia del Demanio (che si chiede di allegare alla presente domanda) unita ai contenuti dell'allegato "A" e nella documentazione fotografica di cui all'allegato "B", devono permettere di individuare la consistenza del bene in argomento prima e dopo lo scorporo delle aree cedute o argomento di cessione.	

I) Sanatoria amministrativa: somme versate dall'anno 2001 all'anno 2008

Nel quadro "I)", nel rispetto dell'art. 2 del Regolamento di cui all'art 38 della Legge regionale 23.5.2008,n. 12 , devono essere riportati gli elementi necessari per definire la sanatoria amministrativa .

La compilazione del quadro insieme ai contenuti del "prospetto riassuntivo dei versamenti (lettera "C")", deve permettere all'autorità preposta all'istruttoria di verificare le somme versate a favore della Regione da parte del soggetto istante e di stabilire quanto debba essere ancora versato.

Pur rinviando al contenuto degli allegati "III" e "V" del Regolamento qui a seguito vengono individuati alcuni aspetti che il dichiarante deve avere presente nella compilazione del modello.

Il " prospetto riassuntivo dei versamenti lettera "C" " (allegato III del Regolamento) consente al richiedente di:

- quantificare in maniera presunta l'ammontare dell'intera somma dovuta per il conseguimento della sanatoria;
- detrarre dalla somma dovuta gli importi già versati alla Regione Piemonte con riferimento al bene argomento di sanatoria;
- quantificare in maniera presunta l'ammontare della somma posta a saldo degli importi dovuti per il conseguimento della sanatoria;
- **versare il saldo degli importi dovuti per il conseguimento della sanatoria.**

La corretta compilazione del prospetto riassuntivo consentirà di giungere velocemente al provvedimento finale chiesto.

DEFINIZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INTERA SOMMA DOVUTA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SANATORIA

Al comma 3 del citato art. 2 del Regolamento si prevede un criterio di semplificazione che dà la possibilità ai soggetti interessati di quantificare direttamente gli importi dovuti per i casi di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, di area scoperta, di area occupata con impianti di facile rimozione e difficile rimozione, di specchi di acqua, di boe, di pontili fissi e mobili, di zattere, di galleggianti in generale e di condutture cavi ed impianti in genere (nel caso di cavi posti nel sottosuolo ed in acqua solo qualora ricadenti nelle zone portuali) , darsene coperte e scoperte.

Nell'allegato II del Regolamento vengono definiti gli importi unitari dovuti dall'anno di occupazione all'anno 2008 per le tipologie di cui sopra.

La consistenza del bene(a seconda dei casi: "il totale dei mq", nel caso di aree; "il totale dei m", nel caso di tubazioni; ecc.) dedotta dal rilievo del bene, moltiplicata per l'importo unitario riportato nell'allegato II permette di quantificare la somma dovuta.

Nel caso di quantificazione delle somme da compiersi in base ai valori locativi in comune commercio ai sensi comma 4 del citato art. 2 del Regolamento, ovvero nel caso di edifici o parti di essi, escluse le darsene dove i valori rappresentativi sono espressi nel citato allegato II, il dichiarante in base a criteri di stima oggettivi e giustificati può individuare un importo presunto posto ad individuazione dell'intera somma dovuta che sarà successivamente vagliato da parte dell'Amministrazione preposta.

DEFINIZIONE DEL DIRITTO AD USUFRUIRE DELLE RIDUZIONI PREVISTE DALL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N° 6/R DEL 5/08/2004

Si riporta il contenuto dell'art. 20 di cui sopra ai fini della corretta applicazione delle riduzioni:

1. Per fini di beneficenza, per le attività di volontariato di pubblica assistenza e di protezione civile le concessioni vengono rilasciate a titolo gratuito.
2. La concessione delle aree del demanio della navigazione interna è gratuita per gli interventi attuati dagli enti di gestione di Aree protette ai fini d'istituto. La concessione è, altresì, gratuita nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono destinate a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o per gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione ambientale.
3. Per le concessioni rilasciate ai soggetti, di cui all'articolo 9, comma 10, la misura del canone annuo è ridotta del 90 per cento.
4. Per le concessioni rilasciate ad enti o organismi statali, la misura del canone annuo è ridotta del 50 per cento.
5. In presenza di qualsiasi evento dannoso d'eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è del 50 per cento.
6. L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, è condotto dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.
7. Nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono date in concessione a sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, è prevista la riduzione del 50 per cento dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c).
8. Per le concessioni per le quali il concessionario non ha un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40 per cento.
9. Al fine di incentivare l'attività delle imprese con finalità turistiche, la misura dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), sono ridotti del 20 per cento. Ai fini del presente comma, per "imprese con finalità turistiche" si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente legate alla fruizione dei beni del demanio idrico della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, quali: campeggi, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti e boat service.
10. Al fine di salvaguardare le attività pubbliche e tradizionali, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), per le seguenti categorie di concessionari:
 - a) pescatori professionisti la cui attività quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento;
 - b) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti pubblici: riduzione del 50 per cento;
 - c) servizi di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione: riduzione del 60 per cento;
 - d) servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell'ordine: riduzione dell'80 per cento.
11. Al fine di salvaguardare le attività sportive: sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, la misura del canone annuo per concessioni di boe è ridotta del 50 per cento.
12. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.
13. Al fine di incentivare l'attività produttive dei concessionari operanti nei seguenti settori:
 - a) cantieristica navale;
 - b) boat service;
 - c) noleggio e locazione;
 - d) turistico ricettivo;
 - e) balneazione;
 l'organizzazione in acqua delle attività a loro connesse a mezzo di: pontile, zattera, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, area di balneazione delimitata, è oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all'occupazione dello specchio d'acqua comprendente tutta l'attività sviluppata nel sito considerato.
14. Per i sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, le aree attrezzate in acqua per l'attività d'istituto (campo di slalom, trampolino di sci nautico, campo canottaggio, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, pontile, area di balneazione delimitata, ecc.), sono oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all'occupazione dello specchio d'acqua comprendente tutta l'attività sviluppata nel sito considerato.

	<p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella quantificazione degli indennizzi da compiersi in base ai valori locativi in comune commercio le riduzioni stabilite dal Regolamento regionale n° 6/R del 5/08/2004 e ss.mm.ii. sono applicabili per i soli casi di cui all'art. 20 dal comma 1 al comma 9. - i bar, i ristoranti, gli alberghi <u>non</u> sono compresi fra le attività con finalità turistiche di cui al sopracitato art. 20 comma 9 e pertanto non usufruiscono della agevolazione del 20%; - l'agevolazione del 50% prevista per ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti di cui al sopracitato art. 20 comma 10 è applicabile solo per boe (dal 1/01/2003) e pontili (dal 1/07/2003). <p>IL DEPOSITO CAUZIONALE</p> <p>In caso di rilascio della nuova concessione sarà stabilito l'ammontare del deposito cauzionale (di norma pari ad una annualità del canone) e dagli importi previsti sarà detratto quanto eventualmente già versato a favore della Regione Piemonte con tale causale.</p> <p>In caso di sola sanatoria degli effetti amministrativi le somme versate a favore della Regione Piemonte a titolo di deposito cauzionale verranno restituite.</p>	
m) Altro	Nel quadro "m)" possono essere riportate tutte le integrazioni necessarie per integrare i contenuti dei precedenti quadri e per definire correttamente la pratica	
n) Da compilare sempre	Nel quadro "n)" devono essere riportati gli elementi normativi validi agli effetti dell'efficacia della presente dichiarazione e gli allegati obbligatori che fanno parte integrante e sostanziale della dichiarazione	
o) Da compilare nei casi necessari	Nel quadro "o)", vengono individuati gli allegati previsti in casi specifici, posti in relazione ai quadri compilati e ai pareri necessari per dare compimento alla pratica	

Allegato V
(Art. 6)**CONTENUTO degli ELABORATI da allegare alla domanda:****➤ FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO LEGALMENTE VALIDO**

Ai fini della validità di quanto attestato deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto....) del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione

➤ ELABORATI GRAFICI (LETTERA "A");

Per sanare gli effetti amministrativi dovuti all'occupazione senza titolo dei beni demaniali in questione e permettere il rilascio della concessione (qualora in possesso dei requisiti per rilascio della concessione in diritto di prelazione) gli elaborati grafici devono permettere di individuare correttamente il bene nelle sue caratteristiche, permettere di quantificare l'indennizzo dovuto e permettere il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito un elenco degli elaborati tipo:

- a) l'estratto della mappa catastale, con individuate:
 - le risultanze catastali (foglio, mappali, superfici, ecc. ; in caso di fabbricati gli elementi identificativi dovranno essere estesi alle unità immobiliari presenti sul bene demaniale) ,
 - la linea che definisce la fascia dei beni demaniali posta lungo al lago;
- b) la rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, in scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote e manufatti esistenti;
- c) in caso di presenza di manufatti soggetti a permesso di costruzione, ed in particolare di edifici, gli elaborati dovranno comprendere piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (disegnati in scala adeguata e idoneamente quotati), specificando le destinazioni d'uso;
- d) le rappresentazioni dello stato di fatto e il rilievo dei manufatti devono riportare la superficie dell'area demaniale oggetto di richiesta di concessione e i principali parametri di riferimento necessari per la quantificazione dell'indennizzo.

Qualora:

- il richiedente sia già in possesso degli elaborati di cui sopra, redatti in passato da professionisti abilitati per il rilascio di pareri e/o autorizzazioni, gli stessi potranno essere utilizzati nella presente sanatoria previa dichiarazione dove si attesta la corrispondenza di quanto all'epoca rilevato allo stato attuale dei luoghi;
- il richiedente presenti nuovi elaborati, gli stessi dovranno essere redatti e firmati da un professionista abilitato;

➤ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (LETTERA "B");

Per sanare gli effetti amministrativi dovuti all'occupazione dei beni demaniali in questione e permettere il rilascio della concessione (qualora in possesso dei requisiti per rilascio della concessione in diritto di prelazione) la documentazione fotografica deve permettere di individuare correttamente il bene nelle sue caratteristiche intrinseche e estrinseche e permettere il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie.

Normalmente la documentazione fotografica del sito deve comprendere: una idonea planimetria su cui sono riportate le visuali di scatto e i fotogrammi devono fare riferimento al bene in argomento e al contesto insediativo adiacente.

➤ PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI VERSAMENTI (LETTERA "C");

Per sanare gli effetti amministrativi dovuti all'occupazione di aree e beni del demanio idrico della navigazione interna devono essere versati a favore della Regione Piemonte le somme previste a titolo di indennizzo indicate all'art. 2 del Regolamento di cui alla presente sanatoria

Il richiedente deve:

1. quantificare in maniera presunta l'ammontare dell'intera somma dovuta per il conseguimento della sanatoria;
2. detrarre dalla somma dovuta gli importi già versati alla Regione Piemonte con riferimento al bene argomento di sanatoria;
3. quantificare in maniera presunta l'ammontare della somma posta a saldo degli importi dovuti per il conseguimento della sanatoria;
4. **versare il saldo degli importi dovuti per il conseguimento della sanatoria.**

Per agevolare le operazioni di verifica è stato predisposto l'allegato "Prospetto Riassuntivo Dei Versamenti " (allegato III del regolamento) affinché il dichiarante possa chiedere "di detrarre dalla somma dovuta per sanare gli effetti amministrativi" gli importi già versati e gli altri oneri deducibili e possa provvedere al versamento del "saldo" delle somme previste dalla vigente normativa

I conti correnti di riferimento su cui devono confluire gli importi dovuti sono:

- a. **Per il saldo delle somme dovute quale indennizzo per l'avvenuta occupazione:** Conto corrente postale n. 22208144, intestato a: "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino"; oppure tramite bonifico bancario intestato a: "Tesoreria della Regione Piemonte, Unicredit Banca di Torino - Via Garibaldi 2 - 10122 Torino", conto corrente bancario n. 40777516, codice ABI: "02008", codice CAB: "01044", codice CIN: "D" (Coloro che effettuano un bonifico bancario da un paese diverso dall'Italia devono indicare anche il codice IBAN: "IT/94/N/02008/01044/000040777516" e il codice BIC: "UNCRIT2B1GC2");
- b. **Per il deposito cauzionale:** Conto corrente postale n. 10364107, intestato alla "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino" - oppure tramite bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Unicredit Banca di Torino - Via Garibaldi 2 - 10122 Torino", conto corrente bancario n. 40777516, codice ABI 02008, codice CAB 01044, codice CIN "V", codice IBAN IT/94/N/02008/01044/000040777516, codice BIC UNCRITB1GC2;

Di norma nella causale di tutti i versamenti devono essere riportati gli elementi identificativi del concessionario, ovvero: **Comune, tipologia di concessione del bene, numero di riferimento del bene, foglio e particella catastale** specificando se si tratta "**saldo indennizzo**" per l'occupazione effettuata o "**depositi cauzionali**";

NOTE:

- La domanda di sanatoria e tutti gli elaborati trasmessi devono essere redatti in n° due copie, una per la Regione Piemonte e una per il Comune interessato
- Gli allegati di cui sopra individuati al quadro "n" della domanda e contraddistinti con le lettere "A", "B", "C" sono da inviarsi sempre;
- Gli allegati di cui al quadro "o" della domanda, sono da inviarsi a seconda dei casi, con i contenuti di rito e dove abbisogna .

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 novembre 2008, n. 118

Comune di TORTONA (AL) - Ricorso dei Signori (omissis), ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Tortona n. 58 del 28 luglio 2008.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta

di rigettare, per le ragioni esposte, il ricorso per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Tortona n. 58 del 28 luglio 2008, presentato dai Signori (omissis) ai sensi dell'articolo 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni.

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 13 del DPGR n. 8/R/2002.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 novembre 2008, n. 119

L. 49/1985 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". Titolo I. Sostituzione di due componenti del Comitato di valutazione regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 49/1985 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I°;

visto il proprio decreto n. 117 del 23.12.2005 con il quale sono stati nominati i componenti del predetto Comitato di valutazione regionale;

preso atto della nota del Presidente della Lega Regionale Cooperative e Mutue del Piemonte, pervenuta in data 03.11.2008 prot. n. 42592/DA15.05, con la quale è stato nominato il Sig. Buzio Dimitri, in sostituzione del Sig. Brussolo Renzo;

preso atto della nota congiunta del Presidente dell'Associazione A.G.C.I. Piemonte, del Presidente dell'UN.I.COOP Unione Regionale del Piemonte e del Sub Commissario dell'ARCUP Associazione Regionale Cooperazione Unci Piemonte, pervenuta in data 19.11.2008 prot. n. 53640/DA15.05, con la quale è stato nominato il Sig. Ruta Lorenzo, in sostituzione del Sig. Simonini Roberto;

vista la D.G.R. n. 12 - 1801 del 19.12.2005 con la quale sono stati designati i componenti del Comitato di valutazione regionale;

dato atto che nella predetta deliberazione si stabilisce che i componenti designati dalle Associazioni di tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e comparativamente più rappresentative a livello regionale possono essere sostituiti in caso di assenza o di impedimento;

preso atto che la D.G.R. n. 73 - 14507 del 29.12.2004 ha stabilito che alla nomina dei componenti del Comitato di valutazione regionale vi provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto;

decreta

Di nominare il Sig. Buzio Dimitri, quale componente del Comitato di valutazione regionale, in rappresentanza della Lega Regionale Cooperative e Mutue del Piemonte e in sostituzione del Sig. Brussolo Renzo.

Di nominare il Sig. Ruta Lorenzo, quale componente del Comitato di valutazione regionale, in rappresentanza dell'Associazione A.G.C.I. Piemonte, dell'UN.I.COOP Unione Regionale del Piemonte e dell'ARCUP Associazione Regionale Cooperazione Unci Piemonte e in sostituzione del Sig. Simonini Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2008, n. 59-10038

L.r. 28/2007, art. 11 borse di studio scuola secondaria di 2^a grado e corsi sperimentali formazione professionale - obbligo scolastico diritto - dovere ex dl.vo 76/2005, integrazione borse di studio ex l. 62/2000 per stessa tipologia di scuole; approvazione piano di riparto a.s. 2007/2008. spesa euro 4.600.010,00 (cap. 153434).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, il piano di riparto delle borse di studio regionali ex art. 11 della l.r. 28/2007 per l'a.s. 2007/2008 e destinate:

- agli alunni della scuola secondaria di 2^a grado statale e paritaria con reddito ISEE compreso tra € 10.632,95 ed € 20.000,00;

- agli alunni della scuola secondaria di 2^a grado statale e paritaria ad integrazione della borsa di studio statale ex l. 62/2000 con reddito ISEE sino ad € 10.632,94;

- agli alunni dei percorsi sperimentali triennali della formazione professionale – obbligo scolastico - diritto/dovere ex dl.vo 76/2005 con reddito ISEE sino ad € 20.000,00;

di individuare, per le motivazioni specificate in premessa, le quote relative alle borse di studio sopraelencate di cui agli allegati 1,2 e 3, parte integrante della presente deliberazione, così suddivise:

- € 500,00 per gli alunni della scuola secondaria di 2^a statale e paritaria con reddito ISEE compreso tra € 10.632,95 ed € 20.000,00, per un totale di € 1.254.500,00, come da allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

- € 265,00 quale quota integrativa della borsa di studio ex l. 62/2000 per gli alunni della scuola secondaria di 2^a statale e paritaria con reddito ISEE sino ad € 10.632,94, per un totale di € 3.035.310,00 come da allegato 2 parte integrante della presente deliberazione;

- € 300,00, per le motivazioni in premessa citate, per gli alunni dei percorsi sperimentali triennali della formazione professionale – obbligo scolastico - diritto/dovere ex dl.vo 76/2005, con reddito ISEE sino ad € 20.000,00, per un totale di € 310.200,00, come da allegato 3 parte integrante della presente deliberazione;

- di rinviare a successivo atto dirigenziale l'impegno di spesa – per un totale di € 4.600.010,00 - e l'erogazione ai Comuni dei fondi a quanto sopra destinati che trovano la necessaria disponibilità sul capitolo n. 153434 del bilancio regionale per il 2008 As. 100695, nelle misure previste dagli allegati 1, 2 e 3 che fanno parte integrante della presente deliberazione.

BORSA DI STUDIO REGIONALE EX ART. 11 l.r. n. 28/2007 a.s. 2007/2008

ALLEGATO 1

PROV	COMUNE	SCUOLA SEC. 2^ GRADO I ANNO n. alunni	500,00 euro	SCUOLA SEC. 2^ GRADO II ANNO n. alunni	500,00 euro	SCUOLA SEC. 2^ GRADO ALTRI ANNI n. alunni	500,00 euro	TOTALE euro
AL	ACQUI TERME	6	3.000,00	3	1.500,00	10	5.000,00	9.500,00
AL	ALESSANDRIA	11	5.500,00	8	4.000,00	15	7.500,00	17.000,00
AL	CASALE MONFERRATO	25	12.500,00	13	6.500,00	36	18.000,00	37.000,00
AL	NOVI LIGURE	8	4.000,00	9	4.500,00	21	10.500,00	19.000,00
AL	OVADA	-	-	3	1.500,00	10	5.000,00	6.500,00
AL	POZZOLO FORMIGARO	-	-	-	-	1	500,00	500,00
AL	SAREZZANO	-	-	1	500,00	-	-	500,00
AL	TORTONA	18	9.000,00	9	4.500,00	23	11.500,00	25.000,00
AL	VALENZA	-	-	1	500,00	4	2.000,00	2.500,00
AT	AGLIANO TERME	-	-	-	-	-	-	-
AT	ASTI	21	10.500,00	15	7.500,00	37	18.500,00	36.500,00
AT	NIZZA MONFERRATO	3	1.500,00	2	1.000,00	7	3.500,00	6.000,00
BI	BIELLA	4	2.000,00	17	8.500,00	36	18.000,00	28.500,00
BI	TRIVERO	3	1.500,00	2	1.000,00	2	1.000,00	3.500,00
CN	ALBA	9	4.500,00	14	7.000,00	21	10.500,00	22.000,00
CN	BRA	9	4.500,00	2	1.000,00	13	6.500,00	12.000,00
CN	CEVA	3	1.500,00	-	-	3	1.500,00	3.000,00
CN	CUNEO	14	7.000,00	10	5.000,00	15	7.500,00	19.500,00
CN	FOSSANO	4	2.000,00	8	4.000,00	13	6.500,00	12.500,00
CN	MONDOVI'	8	4.000,00	12	6.000,00	16	8.000,00	18.000,00
CN	SALICETO	1	500,00	-	-	5	2.500,00	3.000,00
CN	SALUZZO	5	2.500,00	5	2.500,00	10	5.000,00	10.000,00
CN	SAVIGLIANO	8	4.000,00	1	500,00	14	7.000,00	11.500,00
NO	ARONA	3	1.500,00	3	1.500,00	6	3.000,00	6.000,00
NO	BORGOMANERO	4	2.000,00	8	4.000,00	14	7.000,00	13.000,00
NO	NOVARA	40	20.000,00	18	9.000,00	60	30.000,00	59.000,00
NO	ROMENTINO	3	1.500,00	3	1.500,00	2	1.000,00	4.000,00
TO	AVIGLIANA	4	2.000,00	1	500,00	2	1.000,00	3.500,00
TO	CALUSO	2	1.000,00	3	1.500,00	4	2.000,00	4.500,00
TO	CARMAGNOLA	13	6.500,00	8	4.000,00	17	8.500,00	19.000,00
TO	CHIERI	12	6.000,00	12	6.000,00	16	8.000,00	20.000,00
TO	CHIVASSO	5	2.500,00	5	2.500,00	9	4.500,00	9.500,00
TO	CIRI'E'	8	4.000,00	6	3.000,00	10	5.000,00	12.000,00
TO	CUORGNE'	5	2.500,00	1	500,00	6	3.000,00	6.000,00

BORSA DI STUDIO REGIONALE EX ART. 11 l.r. n. 28/2007 a.s. 2007/2008

ALLEGATO 1

PROV	COMUNE	SCUOLA SEC. 2^ GRADO I ANNO n. alunni	500,00 euro	SCUOLA SEC. 2^ GRADO I ANNO n. alunni	500,00 euro	SCUOLA SEC. 2^ GRADO II ANNO n. alunni	500,00 euro	SCUOLA SEC. 2^ GRADO ALTRI ANNI n. alunni	500,00 euro	TOTALE euro
TO	GIAVENO	5	2.500,00	5	2.500,00	4	2.000,00	5	2.500,00	7.000,00
TO	GRUGLIASCO	31	15.500,00	31	15.500,00	23	11.500,00	38	19.000,00	46.000,00
TO	IVREA	5	2.500,00	5	2.500,00	6	3.000,00	26	13.000,00	18.500,00
TO	LANZO TORINESE	2	1.000,00	2	1.000,00	2	1.000,00	4	2.000,00	4.000,00
TO	LUSERNA SAN GIOVANNI	-	-	-	-	1	500,00	-	-	500,00
TO	MONCALIERI	16	8.000,00	16	8.000,00	13	6.500,00	33	16.500,00	31.000,00
TO	NICHELINO	5	2.500,00	5	2.500,00	6	3.000,00	8	4.000,00	9.500,00
TO	ORBASSANO	6	3.000,00	6	3.000,00	8	4.000,00	6	3.000,00	10.000,00
TO	OULX	1	500,00	1	500,00	1	500,00	2	1.000,00	2.000,00
TO	PIANEZZA	4	2.000,00	4	2.000,00	4	2.000,00	7	3.500,00	7.500,00
TO	PINEROLO	15	7.500,00	15	7.500,00	13	6.500,00	27	13.500,00	27.500,00
TO	RIVAROLO CANAVESE	4	2.000,00	4	2.000,00	5	2.500,00	2	1.000,00	5.500,00
TO	RIVOLI	8	4.000,00	8	4.000,00	10	5.000,00	13	6.500,00	15.500,00
TO	SETTIMO TORINESE	9	4.500,00	9	4.500,00	4	2.000,00	13	6.500,00	13.000,00
TO	SUSA	5	2.500,00	5	2.500,00	5	2.500,00	7	3.500,00	8.500,00
TO	TORINO	253	126.500,00	253	126.500,00	231	115.500,00	522	261.000,00	503.000,00
TO	TORRE PELLICE	1	500,00	1	500,00	2	1.000,00	5	2.500,00	4.000,00
TO	VENARIA	7	3.500,00	7	3.500,00	6	3.000,00	8	4.000,00	10.500,00
TO	VICO CANAVESE	-	-	-	-	-	-	1	500,00	500,00
VB	BACENO	-	-	-	-	-	-	1	500,00	500,00
VB	DOMODOSSOLA	5	2.500,00	5	2.500,00	5	2.500,00	23	11.500,00	16.500,00
VB	OMEGNA	6	3.000,00	6	3.000,00	1	500,00	7	3.500,00	7.000,00
VB	STRESA	-	-	-	-	-	-	1	500,00	500,00
VB	VERBANIA	4	2.000,00	4	2.000,00	2	1.000,00	11	5.500,00	8.500,00
VB	VILLADOSSOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VC	BORGOSIA	1	500,00	1	500,00	1	500,00	2	1.000,00	2.000,00
VC	CRESCENTINO	2	1.000,00	2	1.000,00	-	-	4	2.000,00	3.000,00
VC	VARALLO	2	1.000,00	2	1.000,00	6	3.000,00	6	3.000,00	7.000,00
VC	VERCELLI	13	6.500,00	13	6.500,00	11	5.500,00	27	13.500,00	25.500,00
	TOTALI	669	334.500,00	669	334.500,00	573	286.500,00	1.267	633.500,00	1.254.500,00

l.r. 28/2007 art. 11 INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO STATALE EX l. 62/2000 a.s. 2007/2008

		265,00		265,00		265,00		265,00		265,00		ALLEGATO 2	
PROV	COMUNE	scuola sec. 2^ grado I anno		scuola sec. 2^ grado II anno		scuola sec. 2^ grado altri anni		TOTALE					
		n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro
AL	ACQUI TERME	27	7.155,00	16	4.240,00	44	11.660,00		23.055,00				
AL	ALESSANDRIA	71	18.815,00	66	17.490,00	80	21.200,00		57.505,00				
AL	CASALE MONFERRATO	67	17.755,00	60	15.900,00	87	23.055,00		56.710,00				
AL	GAVI	1	265,00	-	-	1	265,00		530,00				
AL	MONTALDO BORMIDA	-	-	1	265,00	-	-		265,00				
AL	NOVI LIGURE	53	14.045,00	39	10.335,00	73	19.345,00		43.725,00				
AL	OVADA	14	3.710,00	7	1.855,00	25	6.625,00		12.190,00				
AL	PONTECURONE	-	-	-	-	1	265,00		265,00				
AL	POZZOL GROPPPO	2	530,00	-	-	-	-		530,00				
AL	POZZOLO FORMIGARO	-	-	-	-	1	265,00		265,00				
AL	SAREZZANO	1	265,00	-	-	-	-		265,00				
AL	TORTONA	42	11.130,00	32	8.480,00	58	15.370,00		34.980,00				
AL	VALENZA	11	2.915,00	12	3.180,00	22	5.830,00		11.925,00				
AT	ASTI	166	43.990,00	101	26.765,00	237	62.805,00		133.560,00				
AT	NIZZA MONFERRATO	9	2.385,00	10	2.650,00	17	4.505,00		9.540,00				
BI	BIELLA	68	18.020,00	58	15.370,00	123	32.595,00		65.985,00				
BI	MOSSO	-	-	10	2.650,00	20	5.300,00		7.950,00				
BI	TRIVERO	21	5.565,00	16	4.240,00	15	3.975,00		13.780,00				
CN	ALBA	74	19.610,00	57	15.105,00	83	21.995,00		56.710,00				
CN	BRA	35	9.275,00	35	9.275,00	58	15.370,00		33.920,00				
CN	CAMERANA	-	-	1	265,00	-	-		265,00				
CN	CEVA	8	2.120,00	2	530,00	16	4.240,00		6.890,00				
CN	CUNEO	70	18.550,00	62	16.430,00	106	28.090,00		63.070,00				
CN	FOSSANO	24	6.360,00	12	3.180,00	28	7.420,00		16.960,00				
CN	MONDOVI'	65	17.225,00	45	11.925,00	77	20.405,00		49.555,00				
CN	SALICETO	1	265,00	1	265,00	1	265,00		795,00				
CN	SALUZZO	32	8.480,00	18	4.770,00	54	14.310,00		27.560,00				
CN	SAVIGLIANO	30	7.950,00	31	8.215,00	54	14.310,00		30.475,00				
NO	AGRATE CONTURBIA	-	-	1	265,00	-	-		265,00				
NO	ARONA	24	6.360,00	11	2.915,00	20	5.300,00		14.575,00				
NO	BORGOTICINO	-	-	-	-	1	265,00		265,00				
NO	BORGOLAVEZZARO	-	-	1	265,00	-	-		265,00				
NO	BORGOMANERO	25	6.625,00	22	5.830,00	28	7.420,00		19.875,00				
NO	CASTELLETTO SOPRA TICINO	2	530,00	1	265,00	4	1.060,00		1.855,00				

l.r. 28/2007 art. 11 INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO STATALE EX l. 62/2000 a.s. 2007/2008

ALLEGATO 2

PROV	COMUNE	265,00		scuola sec. 2^ grado I anno		265,00		scuola sec. 2^ grado II anno		265,00		scuola sec. 2^ grado altri anni		TOTALE
		n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	
NO	CERANO	1	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00
NO	MEINA	1	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00
NO	NOVARA	131	34.715,00	99	26.235,00	169	44.785,00	105.735,00						
NO	ROMENTINO	13	3.445,00	9	2.385,00	6	1.590,00	7.420,00						
NO	VARALLO POMBIA	-	-	1	265,00	1	265,00	530,00						
TO	AVIGLIANA	17	4.505,00	7	1.855,00	20	5.300,00	11.660,00						
TO	CALUSO	41	10.865,00	21	5.565,00	36	9.540,00	25.970,00						
TO	CAREMA	-	-	-	-	1	265,00	265,00						
TO	CARIGNANO	46	12.190,00	33	8.745,00	48	12.720,00	33.655,00						
TO	CARMAGNOLA	30	7.950,00	22	5.830,00	36	9.540,00	23.320,00						
TO	CASSEL TORINESE	1	265,00	1	265,00	4	1.060,00	1.590,00						
TO	CASTELLAMONTE	11	2.915,00	5	1.325,00	12	3.180,00	7.420,00						
TO	CHIERI	52	13.780,00	39	10.335,00	71	18.815,00	42.930,00						
TO	CHIVASSO	33	8.745,00	44	11.660,00	61	16.165,00	36.570,00						
TO	CIRIE'	21	5.565,00	22	5.830,00	44	11.660,00	23.055,00						
TO	CUMIANA	1	265,00	-	-	2	530,00	795,00						
TO	CUORGNE'	11	2.915,00	15	3.975,00	20	5.300,00	12.190,00						
TO	GIAVENO	9	2.385,00	8	2.120,00	11	2.915,00	7.420,00						
TO	GRUGLIASCO	85	22.525,00	77	20.405,00	132	34.980,00	77.910,00						
TO	IVREA	48	12.720,00	43	11.395,00	76	20.140,00	44.255,00						
TO	LANZO TORINESE	38	10.070,00	9	2.385,00	33	8.745,00	21.200,00						
TO	LOMBRIASCO	-	-	-	-	1	265,00	265,00						
TO	LUSERNA SAN GIOVANNI	5	1.325,00	4	1.060,00	12	3.180,00	5.565,00						
TO	MONCALIERI	61	16.165,00	41	10.865,00	105	27.825,00	54.855,00						
TO	NICHELINO	55	14.575,00	42	11.130,00	79	20.935,00	46.640,00						
TO	ORBASSANO	26	6.890,00	45	11.925,00	47	12.455,00	31.270,00						
TO	OULX	10	2.650,00	5	1.325,00	10	2.650,00	6.625,00						
TO	PIANEZZA	6	1.590,00	6	1.590,00	14	3.710,00	6.890,00						
TO	PINEROLO	95	25.175,00	85	22.525,00	128	33.920,00	81.620,00						
TO	RIVALTA DI TORINO	-	-	1	265,00	-	-	265,00						
TO	RIVAROLO CANAVESE	6	1.590,00	11	2.915,00	20	5.300,00	9.805,00						
TO	RIVOLI	21	5.565,00	16	4.240,00	44	11.660,00	21.465,00						
TO	SETTIMO TORINESE	37	9.805,00	28	7.420,00	57	15.105,00	32.330,00						
TO	SETTIMO VITTONO	1	265,00	3	795,00	-	-	1.060,00						

l.r. 28/2007 art. 11 INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO STATALE EX l. 62/2000 a.s. 2007/2008

		265,00		265,00		265,00		265,00		265,00		265,00		ALLEGATO 2	
PROV	COMUNE	scuola sec. 2^ grado I anno		scuola sec. 2^ grado II anno		scuola sec. 2^ grado III anno		scuola sec. 2^ grado IV anno		scuola sec. 2^ grado V anno		scuola sec. 2^ grado VI anno		TOTALE	
		n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro
TO	SUSA	29	7.685,00	10	2.650,00			29	7.685,00					18.020,00	
TO	TORINO	1.556	412.340,00	1.070	283.550,00			2.075	549.875,00					1.245.765,00	
TO	TORRE PELLICE	2	530,00	1	265,00			6	1.590,00					2.385,00	
TO	VENARIA	10	2.650,00	10	2.650,00			10	2.650,00					7.950,00	
TO	VICO CANAVESE	-	-	-	-			1	265,00					265,00	
VB	BACENO	-	-	3	795,00			6	1.590,00					2.385,00	
VB	CANNOBIO	-	-	1	265,00			-	-					265,00	
VB	DOMODOSSOLA	15	3.975,00	18	4.770,00			37	9.805,00					18.550,00	
VB	OMEGNA	24	6.360,00	18	4.770,00			32	8.480,00					19.610,00	
VB	STRESA	3	795,00	3	795,00			2	530,00					2.120,00	
VB	VERBANIA	40	10.600,00	23	6.095,00			43	11.395,00					28.090,00	
VC	BORGOMANERO	13	3.445,00	8	2.120,00			23	6.095,00					11.660,00	
VC	CRESCENTINO	10	2.650,00	12	3.180,00			23	6.095,00					11.925,00	
VC	VARALLO	23	6.095,00	14	3.710,00			22	5.830,00					15.635,00	
VC	VERCELLI	95	25.175,00	67	17.755,00			107	28.355,00					71.285,00	
	TOTALI	3.676	974.140,00	2.728	722.920,00			5.050	1.338.250,00					3.035.310,00	

BORSA DI STUDIO EX L. 62/2000 - A.S. 2007/2008 PERCORSO SPERIMENTALE DIRITTO/DOVERE

ALLEGATO 3

PROV	COMUNE	PERCORSO SPERIM. diritto/dovere			
		ISEE 10.632,94	ISEE 20.000,00	TOTALE	300,00
		n.	n.		euro
AL	ACQUI TERME	24	2	26	7.800,00
AL	ALESSANDRIA	3	1	4	1.200,00
AL	CASALE MONFERRATO	23	3	26	7.800,00
AL	NOVI LIGURE	17	1	18	5.400,00
AL	OVADA	6	1	7	2.100,00
AL	SERRAVALLE SCRIVIA	1	-	1	300,00
AL	TORTONA	22	3	25	7.500,00
AL	VALENZA	8	-	8	2.400,00
AT	AGLIANO TERME	13	7	20	6.000,00
AT	ASTI	18	1	19	5.700,00
AT	CASTELNUOVO DON BOSCO	1	-	1	300,00
BI	VIGLIANO BIELLESE	23	-	23	6.900,00
CN	ALBA	38	-	38	11.400,00
CN	BRA	17	-	17	5.100,00
CN	CEVA	5	1	6	1.800,00
CN	CHIUSA DI PESIO	7	-	7	2.100,00
CN	CUNEO	15	2	17	5.100,00
CN	DRONERO	18	-	18	5.400,00
CN	FOSSANO	38	6	44	13.200,00
CN	MONDOVI'	5	29	34	10.200,00
CN	SALUZZO	1	-	1	300,00
CN	SAVIGLIANO	1	-	1	300,00
NO	BORGOMANERO	11	1	12	3.600,00
NO	NOVARA	35	1	36	10.800,00
TO	AVIGLIANA	3	-	3	900,00
TO	CHIERI	3	-	3	900,00
TO	CHIVASSO	4	-	4	1.200,00
TO	CIRIE'	4	1	5	1.500,00
TO	GIAVENO	4	-	4	1.200,00
TO	GRUGLIASCO	34	2	36	10.800,00
TO	IVREA	19	2	21	6.300,00
TO	NICHELINO	35	19	54	16.200,00
TO	ORBASSANO	3	-	3	900,00
TO	OULX	8	4	12	3.600,00
TO	PEROSA ARGENTINA	8	-	8	2.400,00
TO	PIANEZZA	4	-	4	1.200,00
TO	PINEROLO	36	2	38	11.400,00
TO	RIVOLI	2	-	2	600,00
TO	SAN BENIGNO CANAVESE	17	-	17	5.100,00
TO	SUSA	2	-	2	600,00
TO	TORINO	294	35	329	98.700,00
TO	VALPERGA	4	-	4	1.200,00
TO	VENARIA	23	5	28	8.400,00
TO	VICO CANAVESE	1	1	2	600,00
TO	VILLAR PEROSA	7	-	7	2.100,00
VB	DOMODOSSOLA	1	-	1	300,00
VB	GRAVELLONA TOCE	4	-	4	1.200,00
VB	OMEGNA	1	-	1	300,00
VB	VERBANIA	1	-	1	300,00
VB	VILLADOSSOLA	8	5	13	3.900,00
VC	LIVORNO FERRARIS	7	-	7	2.100,00
VC	VERCELLI	12	-	12	3.600,00
TOTALE		899	135	1.034	310.200,00

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 45-10086

L. 62/2000 art. 1, comma 9 - D.P.C.M. 106/2001 - Assegnazione borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno finanziario 2008, anno scolastico 2007/2008. Approvazione piano di riparto regionale. Euro 8.201.537,00.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, con le motivazioni in premessa specificate, il piano di riparto regionale delle borse di studio a.s. 2007/2008 di cui all'allegato 1 – borse di studio ex l. 62/2000;

- di individuare, per le motivazioni specificate in premessa ed in base alle domande presentate in relazione con le risorse disponibili, le quote delle borse di studio, di cui all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, per l'anno scolastico 2007/2008 così suddivise:

€ 140,00 per la scuola primaria, per un ammontare di € 2.972.340,00, con totale richiesta di erogazione diretta;

€ 165,00 per la scuola secondaria di 1° grado, per un ammontare di € 2.518.890,00 con totale richiesta di erogazione diretta;

€ 235,00 per la scuola secondaria di 2° grado, per un ammontare di € 2.691.690,00 con totale richiesta di erogazione diretta;

- di comunicare al Ministero dell'Economia e delle finanze che nella Regione Piemonte non ci sono soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Di richiedere al Ministero stesso, il trasferimento delle risorse di cui alla tabella allegata al Decreto del Capo Dipartimentale del Dipartimento per l'Istruzione – Direzione generale per lo studente - del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 30 luglio 2008 per un importo complessivo pari a € 8.201.537,00, alla Regione Piemonte mediante accredito alla Tesoreria provinciale dello Stato – contabilità speciale n. 31930 intestata alla Regione Piemonte;

- di rinviare a successivo atto dirigenziale l'impegno di spesa e l'erogazione ai Comuni dei fondi

statali, ex l. 62/2000, di cui all'allegato 1.

La somma di € 8.201.537,00 è ricompresa nelle "partite di giro" del bilancio regionale per il 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2008, n. 8-10188

Liquidazione parcella all'Avv. Prof. Roberto Cavallo Perin. Spesa Euro 3.565,05 (cap. 135611/2008).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di liquidare, quali spettanze dovute per l'opera svolta per conto della Regione Piemonte, al Prof. Roberto Ca-

vallo Perin la somma di €. 3.565,05 al lordo della ritenuta d'acconto.

Per far fronte al pagamento della somma totale di €. 3.565,05 si attinge dall'impegno n. 5414/2008 (cap. 135611/2008).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2008, n. 9-10189

Liquidazione parcella all'avv. Francesco Alberti. Spesa Euro 9.838,66 (cap. 135611/2008).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di liquidare quali spettanze dovute per l'opera svolta per conto della Regione Piemonte, all'avv. Francesco Alberti la somma di €. 9.838,66 al lordo della ritenuta d'acconto;

la somma residua di €. 7.338,66 è impegnata sul cap. 135611/2008 (imp. n. 6539).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2008, n. 16-10196

L. 62/2000 art. 1, comma 9 - D.P.C.M. 106/2001 Assegnazione borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione; annullamento D.G.R. n. 45-10086 del 17/11/2008 e approvazione piano di riparto regionale per l'a.s. 2007/2008. Euro 6.500.110,00.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di annullare, per le motivazioni in premessa specificate la propria precedente deliberazione n. 45-10086 del 17/11/2008;

- di individuare per l'a.s. 2007/2008, in base alle domande presentate ed alle risorse disponibili, le quote di borse di studio assegnabili:

€ 110,00 per la scuola primaria, per un ammontare di € 2.345.310,00;

€ 113,00 per la scuola secondaria di 1° grado, per un ammontare di € 1.725.058,00;

€ 212,00 per la scuola secondaria di 2° grado, per un ammontare di € 2.428.248,00;

- di approvare, con le motivazioni in premessa specificate il piano di riparto regionale delle risorse assegnate alla regione Piemonte con Decreto del Capo dipartimentale del Dipartimento per l'istruzione – Direzione generale per lo studente- del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca del 17/7/2007 per le borse di studio a.s.

2007/08, ex L. 62/2000, come indicato nell'allegato 1 della presente deliberazione, di cui è parte integrante;

- di richiedere al Ministero dell'Economia e delle finanze il trasferimento delle risorse di cui alla tabella allegata al Decreto del Capo Dipartimentale del Dipartimento per l'Istruzione – Direzione generale per lo studente - del Ministero della Pubblica Istruzione del 17 luglio 2007 per un importo complessivo pari a € 6.500.110,00, alla Regione Piemonte mediante accredito alla Tesoreria provinciale dello Stato – contabilità speciale n. 31930 intestata alla Regione Piemonte;

- la somma di € 6.500.110 è ricompresa nelle "partite di giro" del bilancio regionale per il 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

BORSA DI STUDIO STATALE EX I. 62/2000 a.s. 2007/2008

PROV	COMUNE	scuola primaria			scuola sec. 1^ grado			scuola sec. 2^ grado I anno			scuola sec. 2^ grado II anno			scuola sec. 2^ grado altri anni			allegato 1 TOTALE
		n. alunni	euro	110,00	n. alunni	euro	113,00	n. alunni	euro	212,00	n. alunni	euro	212,00	n. alunni	euro	212,00	
AL	ACQUI TERME	116	12.760,00		121	13.673,00		27	5.724,00		16	3.392,00		44	9.328,00		44.877,00
AL	ALESSANDRIA	382	42.020,00		307	34.691,00		71	15.052,00		66	13.992,00		80	16.960,00		122.715,00
AL	ARQUATA SCRIVIA	11	1.210,00		14	1.582,00		-	-		-	-		-	-		2.792,00
AL	CASALE MONFERRATO	233	25.630,00		175	19.775,00		67	14.204,00		60	12.720,00		87	18.444,00		90.773,00
AL	CASTELLAZZO BORMIDA	29	3.190,00		17	1.921,00		-	-		-	-		-	-		5.111,00
AL	CASTELNUOVO SCRIVIA	10	1.100,00		16	1.808,00		-	-		-	-		-	-		2.908,00
AL	CERRINA	39	4.290,00		18	2.034,00		-	-		-	-		-	-		6.324,00
AL	FELIZZANO	11	1.210,00		14	1.582,00		-	-		-	-		-	-		2.792,00
AL	GAVI	32	3.520,00		20	2.260,00		1	212,00		-	-		1	212,00		6.204,00
AL	MOLARE	16	1.760,00		11	1.243,00		-	-		-	-		-	-		3.003,00
AL	MONTALDO BORMIDA	-	-		-	-		-	-		1	212,00		-	-		212,00
AL	NOVI LIGURE	254	27.940,00		179	20.227,00		53	11.236,00		39	8.268,00		73	15.476,00		83.147,00
AL	OVAIDA	75	8.250,00		65	7.345,00		14	2.968,00		7	1.484,00		25	5.300,00		25.347,00
AL	OZZANO MONFERRATO	10	1.100,00		16	1.808,00		-	-		-	-		-	-		2.908,00
AL	PONTECURONE	-	-		-	-		-	-		-	-		1	212,00		212,00
AL	PONTI	-	-		1	113,00		-	-		-	-		-	-		113,00
AL	POZZOL GROPPPO	-	-		-	-		2	424,00		-	-		-	-		424,00
AL	POZZOLO FORMIGARO	-	-		44	4.972,00		-	-		-	-		1	212,00		212,00
AL	RIVALTA BORMIDA	35	3.850,00		26	2.938,00		-	-		-	-		-	-		8.822,00
AL	SALE	13	1.430,00		-	-		-	-		-	-		-	-		4.368,00
AL	SAN CRISTOFORO	-	-		1	113,00		-	-		-	-		-	-		113,00
AL	SAREZZANO	-	-		-	-		1	212,00		-	-		-	-		212,00
AL	SERRAVALLE SCRIVIA	28	3.080,00		23	2.599,00		-	-		-	-		-	-		5.679,00
AL	SPIGNO MONFERRATO	14	1.540,00		11	1.243,00		-	-		-	-		-	-		2.783,00
AL	TICINETO	9	990,00		28	3.164,00		-	-		-	-		-	-		4.154,00
AL	TORTONA	198	21.780,00		137	15.481,00		42	8.904,00		32	6.784,00		58	12.296,00		65.245,00
AL	VALENZA	118	12.980,00		81	9.153,00		11	2.332,00		12	2.544,00		22	4.664,00		31.673,00
AL	VIGNALE MONFERRATO	21	2.310,00		14	1.582,00		-	-		-	-		-	-		3.892,00
AL	VIGNOLE BORBERA	6	660,00		10	1.130,00		-	-		-	-		-	-		1.790,00
AL	VIGUZZOLO	10	1.100,00		23	2.599,00		-	-		-	-		-	-		3.699,00
AT	ASTI	742	81.620,00		487	55.031,00		166	35.192,00		101	21.412,00		237	50.244,00		243.499,00
AT	CANELLI	55	6.050,00		83	9.379,00		-	-		-	-		-	-		15.429,00
AT	CASTELL'ALFERO	20	2.200,00		15	1.695,00		-	-		-	-		-	-		3.895,00
AT	CASTELNUOVO DON BOSCO	39	4.290,00		27	3.051,00		-	-		-	-		-	-		7.341,00
AT	COCCONATO	13	1.430,00		8	904,00		-	-		-	-		-	-		2.334,00
AT	COSTIGLIONE D'ASTI	35	3.850,00		-	-		-	-		-	-		-	-		3.850,00
AT	MONCALVO	25	2.750,00		15	1.695,00		-	-		-	-		-	-		4.445,00
AT	MONTEDISON	29	3.190,00		21	2.373,00		-	-		-	-		-	-		5.563,00
AT	NIZZA MONFERRATO	88	9.680,00		81	9.153,00		9	1.908,00		10	2.120,00		17	3.604,00		26.465,00
AT	ROCCHETTA TANARO	14	1.540,00		30	3.390,00		-	-		-	-		-	-		4.930,00
AT	SAN DAMIANO D'ASTI	94	10.340,00		111	12.543,00		-	-		-	-		-	-		22.883,00
AT	VESIME	8	880,00		7	791,00		-	-		-	-		-	-		1.671,00
AT	VILLAFRANCA D'ASTI	26	2.860,00		-	-		-	-		-	-		-	-		2.860,00
AT	VILLANOVA D'ASTI	13	1.430,00		22	2.486,00		-	-		-	-		-	-		3.916,00
BT	ANDORNO MICCA	34	3.740,00		34	3.842,00		-	-		-	-		-	-		7.582,00
BT	BIELLA	118	12.980,00		127	14.351,00		68	14.416,00		58	12.296,00		123	26.076,00		80.119,00

Borsa di Studio Statale EX l. 62/2000 a.s. 2007/2008

PROV	COMUNE	scuola primaria		scuola sec. 1° grado		scuola sec. 2° grado I anno		scuola sec. 2° grado II anno		scuola sec. 2° grado altri anni		allegato 1 TOTALE
		n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	
BI	BRUNENGO	9	990,00	15	1.695,00	-	-	-	-	-	-	2.685,00
BI	CANDELO	29	3.190,00	17	1.921,00	-	-	-	-	-	-	5.111,00
BI	CAVAGLIA'	11	1.210,00	29	3.277,00	-	-	-	-	-	-	4.487,00
BI	COSSATO	66	7.260,00	49	5.537,00	-	-	-	-	-	-	12.797,00
BI	GAGLIANICO	26	2.860,00	13	1.469,00	-	-	-	-	-	-	4.329,00
BI	LESSONA	9	990,00	7	791,00	-	-	-	-	-	-	1.781,00
BI	MONGRANDO	34	3.740,00	26	2.938,00	-	-	10	2.120,00	20	4.240,00	6.678,00
BI	MOSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.360,00
BI	OCCHIEPPO INFERIORE	29	3.190,00	29	3.277,00	-	-	-	-	-	-	6.467,00
BI	PETTINENGO	32	3.520,00	22	2.486,00	-	-	-	-	-	-	6.006,00
BI	PRAY	29	3.190,00	31	3.503,00	-	-	-	-	-	-	6.693,00
BI	SANDIGLIANO	4	440,00	13	1.469,00	-	-	-	-	-	-	1.909,00
BI	TRIVERO	21	2.310,00	11	1.243,00	21	4.452,00	16	3.392,00	15	3.180,00	14.577,00
BI	VALLE MOSSO	64	7.040,00	30	3.390,00	-	-	-	-	-	-	10.430,00
BI	VIGLIANO BIELLESE	28	3.080,00	34	3.842,00	-	-	-	-	-	-	6.922,00
CN	ALBA	177	19.470,00	141	15.933,00	74	15.688,00	57	12.084,00	83	17.596,00	80.771,00
CN	BAGNOLO PIEMONTE	7	770,00	9	1.017,00	-	-	-	-	-	-	1.787,00
CN	BARGE	40	4.400,00	41	4.633,00	-	-	-	-	-	-	9.033,00
CN	BENE VAGIENNA	15	1.650,00	20	2.260,00	-	-	-	-	-	-	3.910,00
CN	BERNEZZO	8	880,00	3	339,00	-	-	-	-	-	-	1.219,00
CN	BORGIO SAN DALLMAZZO	17	1.870,00	22	2.486,00	-	-	-	-	-	-	4.356,00
CN	BOSSOLASCO	14	1.540,00	15	1.695,00	-	-	-	-	-	-	3.235,00
CN	BOVES	28	3.080,00	18	2.034,00	-	-	-	-	-	-	5.114,00
CN	BRA	172	18.920,00	132	14.916,00	35	7.420,00	35	7.420,00	58	12.296,00	60.972,00
CN	BUSCA	32	3.520,00	31	3.503,00	-	-	-	-	-	-	7.023,00
CN	CAMERANA	-	-	-	-	-	-	1	212,00	-	-	212,00
CN	CANALE	30	3.300,00	25	2.825,00	-	-	-	-	-	-	6.125,00
CN	CARAGLIO	32	3.520,00	23	2.599,00	-	-	-	-	-	-	6.119,00
CN	CARRU'	35	3.850,00	23	2.599,00	-	-	-	-	-	-	6.449,00
CN	CAVALLERMAGGIORE	44	4.840,00	28	3.164,00	-	-	-	-	-	-	8.004,00
CN	CENTALLO	31	3.410,00	21	2.373,00	-	-	-	-	-	-	5.783,00
CN	CERVASCA	9	990,00	8	904,00	-	-	-	-	-	-	1.894,00
CN	CEVA	39	4.290,00	31	3.503,00	8	1.696,00	2	424,00	16	3.392,00	13.305,00
CN	CHERASCO	44	4.840,00	30	3.390,00	-	-	-	-	-	-	8.230,00
CN	CHIUSA DI PESIO	3	330,00	4	452,00	-	-	-	-	-	-	782,00
CN	CORTEMILIA	10	1.100,00	4	452,00	-	-	-	-	-	-	1.552,00
CN	COSTIGLIONE SALUZZO	17	1.870,00	7	791,00	-	-	-	-	-	-	2.661,00
CN	CUNEO	167	18.370,00	124	14.012,00	70	14.840,00	62	13.144,00	106	22.472,00	82.838,00
CN	DEMONTE	6	660,00	6	678,00	-	-	-	-	-	-	1.338,00
CN	DIANO D'ALBA	9	990,00	5	565,00	-	-	-	-	-	-	1.555,00
CN	DOGLIANI	36	3.960,00	29	3.277,00	-	-	-	-	-	-	7.237,00
CN	DRONERO	43	4.730,00	32	3.616,00	-	-	-	-	-	-	8.346,00
CN	FOSSANO	79	8.690,00	95	10.735,00	24	5.088,00	12	2.544,00	28	5.936,00	32.993,00
CN	GARESSIO	3	330,00	6	678,00	-	-	-	-	-	-	1.008,00
CN	GOVONE	9	990,00	4	452,00	-	-	-	-	-	-	1.442,00
CN	LA MORRA	27	2.970,00	18	2.034,00	-	-	-	-	-	-	5.004,00

BORSA DI STUDIO STATALE EX I. 62/2000 a.s. 2007/2008

PROV	COMUNE	scuola primaria		scuola sec. 1° grado		scuola sec. 2° grado I anno		scuola sec. 2° grado II anno		scuola sec. 2° grado altri anni		allegato 1 TOTALE
		n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	n. alunni	euro	
CN	MONDOVI'	100	11.000,00	100	11.300,00	65	13.780,00	45	9.540,00	77	16.324,00	61.944,00
CN	MONTA'	21	2.310,00	10	1.130,00	-	-	-	-	-	-	3.440,00
CN	MORETTA	23	2.530,00	21	2.373,00	-	-	-	-	-	-	4.903,00
CN	MOROZZO	22	2.420,00	15	1.695,00	-	-	-	-	-	-	4.115,00
CN	NEIVE	11	1.210,00	6	678,00	-	-	-	-	-	-	1.888,00
CN	PAESANA	2	220,00	6	678,00	-	-	-	-	-	-	898,00
CN	PEVERAGNO	4	440,00	3	339,00	-	-	-	-	-	-	779,00
CN	RACCONIGI	55	6.050,00	45	5.085,00	-	-	-	-	-	-	11.135,00
CN	REVELLO	17	1.870,00	23	2.599,00	-	-	-	-	-	-	4.469,00
CN	ROBLANTE	16	1.760,00	13	1.469,00	-	-	-	-	-	-	3.229,00
CN	SALICETO	12	1.320,00	20	2.260,00	1	212,00	1	212,00	1	212,00	4.216,00
CN	SALUZZO	24	2.640,00	41	4.633,00	32	6.784,00	18	3.816,00	54	11.448,00	29.321,00
CN	SAN MICHELE MONDOVI'	10	1.100,00	8	904,00	-	-	-	-	-	-	2.004,00
CN	SANFRONT	3	330,00	7	791,00	-	-	-	-	-	-	1.121,00
CN	SANTA VITTORIA D'ALBA	15	1.650,00	17	1.921,00	-	-	-	-	-	-	3.571,00
CN	SANTO STEFANO BELBO	5	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00
CN	SAVIGLIANO	169	18.590,00	104	11.752,00	30	6.360,00	31	6.572,00	54	11.448,00	54.722,00
CN	SOMMARIVA DEL BOSCO	67	7.370,00	54	6.102,00	-	-	-	-	-	-	13.472,00
CN	SOMMARIVA PERNO	19	2.090,00	8	904,00	-	-	-	-	-	-	2.994,00
CN	VENASCA	15	1.650,00	8	904,00	-	-	-	-	-	-	2.554,00
CN	VERZUOLO	51	5.610,00	30	3.390,00	-	-	-	-	-	-	9.000,00
CN	VILLAFALLETTO	35	3.850,00	21	2.373,00	-	-	-	-	-	-	6.223,00
CN	VILLANOVA MONDOVI'	10	1.100,00	17	1.921,00	-	-	-	-	-	-	3.021,00
NO	AGRATE CONTURBIA	2	220,00	-	-	-	-	1	212,00	-	-	432,00
NO	ARONA	58	6.380,00	50	5.650,00	24	5.088,00	11	2.332,00	20	4.240,00	23.690,00
NO	BELLINZAGO NOVARESE	26	2.860,00	13	1.469,00	-	-	-	-	-	-	4.329,00
NO	BIANDRATE	9	990,00	10	1.130,00	-	-	-	-	-	-	2.120,00
NO	BORGOTICINO	-	-	2	226,00	-	-	-	-	1	212,00	438,00
NO	BORGOLAVEZZARO	-	-	-	-	-	-	1	212,00	-	-	212,00
NO	BORGOMANERO	78	8.580,00	47	5.311,00	25	5.300,00	22	4.664,00	28	5.936,00	29.791,00
NO	CAMERI	23	2.530,00	30	3.390,00	-	-	-	-	-	-	5.920,00
NO	CARPIGNANO SESIA	25	2.750,00	15	1.695,00	-	-	-	-	-	-	4.445,00
NO	CASTELLETO SOPRA TICINO	69	7.590,00	50	5.650,00	2	424,00	1	212,00	4	848,00	14.724,00
NO	CERANO	31	3.410,00	21	2.373,00	1	212,00	-	-	-	-	5.995,00
NO	GALLIATE	74	8.140,00	37	4.181,00	-	-	-	-	-	-	12.321,00
NO	GATTICO	19	2.090,00	21	2.373,00	-	-	-	-	-	-	4.463,00
NO	GOZZANO	20	2.200,00	17	1.921,00	-	-	-	-	-	-	4.121,00
NO	GRIGNASCO	24	2.640,00	20	2.260,00	-	-	-	-	-	-	4.900,00
NO	INVORIO	28	3.080,00	16	1.808,00	-	-	-	-	-	-	4.888,00
NO	MEINA	-	-	-	-	1	212,00	-	-	-	-	212,00
NO	MOMO	19	2.090,00	17	1.921,00	-	-	-	-	-	-	4.011,00
NO	NOVARA	390	42.900,00	304	34.352,00	131	27.772,00	99	20.988,00	169	35.828,00	161.840,00
NO	OLEGGIO	52	5.720,00	34	3.842,00	-	-	-	-	-	-	9.562,00
NO	ORTA SAN GIULIO	3	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	330,00
NO	ROMAGNANO SESIA	35	3.850,00	28	3.164,00	-	-	-	-	-	-	7.014,00
NO	ROMENTINO	-	-	-	-	13	2.756,00	9	1.908,00	6	1.272,00	5.936,00

BORSA DI STUDIO STATALE EX l. 62/2000 a.s. 2007/2008

PROV	COMUNE	scuola primaria			scuola sec. 1^ grado			scuola sec. 2^ grado I anno			scuola sec. 2^ grado II anno			scuola sec. 2^ grado altri anni			allegato 1 TOTALE
		n. alunni	euro	110,00	n. alunni	euro	113,00	n. alunni	euro	212,00	n. alunni	euro	212,00	n. alunni	euro	212,00	
NO	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	14	1.540,00		6	678,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.218,00
NO	TRECAVE	127	13.970,00		131	14.803,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.773,00
NO	VARALLO POMBIA	9	990,00		11	1.243,00		-	-	-	1	212,00	212,00	1	212,00	-	2.657,00
NO	VESPOLATE	9	990,00		10	1.130,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.120,00
NO	VINZAGLIO	-	-		1	113,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,00
TO	AIRASCA	29	3.190,00		27	3.051,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.241,00
TO	ALMESE	29	3.190,00		23	2.599,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.789,00
TO	ALPIGNANO	106	11.660,00		66	7.458,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.118,00
TO	AVIGLIANA	54	5.940,00		54	6.102,00		17	3.604,00	212,00	7	1.484,00	4.240,00	20	4.240,00	-	21.370,00
TO	AZEGLIO	11	1.210,00		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,00
TO	BALANGERO	33	3.630,00		17	1.921,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.551,00
TO	BANCHETTE	-	-		51	5.763,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.763,00
TO	BEINASCIO	125	13.750,00		85	9.605,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.355,00
TO	BORGARO TORINESE	62	6.820,00		15	1.695,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.515,00
TO	BRANDIZZO	49	5.390,00		23	2.599,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.989,00
TO	BRICHERASIO	23	2.530,00		11	1.243,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,00
TO	BRUINO	32	3.520,00		16	1.808,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.328,00
TO	BRUSASCO	62	6.820,00		26	2.938,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.758,00
TO	BRUSNENGO	9	990,00		15	1.695,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.685,00
TO	BURIOLO	-	-		33	3.729,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.729,00
TO	BUSSOLENO	35	3.850,00		39	4.407,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.257,00
TO	CALLUSO	85	9.350,00		92	10.396,00		41	8.692,00	212,00	21	4.452,00	7.632,00	36	7.632,00	-	40.522,00
TO	CAMBIANO	39	4.290,00		27	3.051,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.341,00
TO	CANDIOLO	25	2.750,00		7	791,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.541,00
TO	CAREMA	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	1	212,00	-	212,00
TO	CARIGNANO	38	4.180,00		79	8.927,00		46	9.752,00	212,00	33	6.996,00	10.176,00	48	10.176,00	-	40.031,00
TO	CARMAGNOLA	277	30.470,00		146	16.498,00		30	6.360,00	212,00	22	4.664,00	7.632,00	36	7.632,00	-	65.624,00
TO	CASELETTE	4	440,00		4	452,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	892,00
TO	CASELLE TORINESE	89	9.790,00		73	8.249,00		1	212,00	212,00	1	212,00	848,00	4	848,00	-	19.311,00
TO	CASTELLAMONTE	63	6.930,00		49	5.537,00		11	2.332,00	212,00	5	1.060,00	2.544,00	12	2.544,00	-	18.403,00
TO	CASTIGLIONE TORINESE	35	3.850,00		22	2.486,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00
TO	CAVOUR	10	1.100,00		19	2.147,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.247,00
TO	CERES	5	550,00		9	1.017,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.567,00
TO	CHIERI	263	28.930,00		191	21.583,00		52	11.024,00	212,00	39	8.268,00	15.052,00	71	15.052,00	-	84.857,00
TO	CHIVASSO	152	16.720,00		107	12.091,00		33	6.996,00	212,00	44	9.328,00	12.932,00	61	12.932,00	-	58.067,00
TO	CIRIÉ	81	8.910,00		84	9.492,00		21	4.452,00	212,00	22	4.664,00	9.328,00	44	9.328,00	-	36.846,00
TO	COLLEGNO	285	31.350,00		180	20.340,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.690,00
TO	CONDOVE	24	2.640,00		21	2.373,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.013,00
TO	CORIO	12	1.320,00		14	1.582,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.902,00
TO	CUMIANA	11	1.210,00		19	2.147,00		1	212,00	212,00	-	-	-	2	424,00	-	3.993,00
TO	CUORGNE'	99	10.890,00		78	8.814,00		11	2.332,00	212,00	15	3.180,00	4.240,00	20	4.240,00	-	29.456,00
TO	DRUENTO	21	2.310,00		25	2.825,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.135,00
TO	FAVRIA	22	2.420,00		12	1.356,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.776,00
TO	FIANO	14	1.540,00		9	1.017,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.557,00
TO	FORNO CANAVESE	28	3.080,00		32	3.616,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.696,00
TO	GASSINO TORINESE	58	6.380,00		31	3.503,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.883,00

BORSA DI STUDIO STATALE EX l. 62/2000 a.s. 2007/2008

PROV	COMUNE	scuola primaria			scuola sec. 1^ grado			scuola sec. 2^ grado I anno			scuola sec. 2^ grado II anno			scuola sec. 2^ grado altri anni			allegato 1 TOTALE
		n. alunni	euro	110,00	n. alunni	euro	113,00	n. alunni	euro	212,00	n. alunni	euro	212,00	n. alunni	euro	212,00	
TO	GIAVENO	75	8.250,00		51	5.763,00		9	1.908,00		8	1.696,00		11	2.332,00		19.949,00
TO	GRUGLIASCO	254	27.940,00		161	18.193,00		85	18.020,00		77	16.324,00		132	27.984,00		108.461,00
TO	IVREA	178	19.580,00		116	13.108,00		48	10.176,00		43	9.116,00		76	16.112,00		68.092,00
TO	LA LOGGIA	92	10.120,00		-	-		-	-		-	-		-	-		10.120,00
TO	LANZO TORINESE	24	2.640,00		16	1.808,00		38	8.056,00		9	1.908,00		33	6.996,00		21.408,00
TO	LEINI'	89	9.790,00		46	5.198,00		-	-		-	-		-	-		14.988,00
TO	LOMBRIASCO	-	-		-	-		-	-		-	-		1	212,00		212,00
TO	LUSERNA SAN GIOVANNI	27	2.970,00		21	2.373,00		5	1.060,00		4	848,00		12	2.544,00		9.795,00
TO	MONCALIERI	429	47.190,00		284	32.092,00		61	12.932,00		41	8.692,00		105	22.260,00		123.166,00
TO	MONTANARO	51	5.610,00		32	3.616,00		-	-		-	-		-	-		9.226,00
TO	NICHELINO	300	33.000,00		198	22.374,00		55	11.660,00		42	8.904,00		79	16.748,00		92.686,00
TO	NOLE	31	3.410,00		26	2.938,00		-	-		-	-		-	-		6.348,00
TO	NONE	46	5.060,00		37	4.181,00		-	-		-	-		-	-		9.241,00
TO	ORBASSANO	83	9.130,00		68	7.684,00		26	5.512,00		45	9.540,00		47	9.964,00		41.830,00
TO	OULX	14	1.540,00		9	1.017,00		10	2.120,00		5	1.060,00		10	2.120,00		7.857,00
TO	PAVONE CANAVESE	35	3.850,00		-	-		-	-		-	-		-	-		3.850,00
TO	PEROSA ARGENTINA	18	1.980,00		14	1.582,00		-	-		-	-		-	-		3.562,00
TO	PIANEZZA	63	6.930,00		47	5.311,00		6	1.272,00		6	1.272,00		14	2.968,00		17.753,00
TO	PINEROLO	278	30.580,00		229	25.877,00		95	20.140,00		85	18.020,00		128	27.136,00		121.753,00
TO	PINO TORINESE	1	110,00		1	113,00		-	-		-	-		-	-		223,00
TO	PIOSSASCO	112	12.320,00		68	7.684,00		-	-		-	-		-	-		20.004,00
TO	POIRINO	69	7.590,00		41	4.633,00		-	-		-	-		-	-		12.223,00
TO	PONT CANAVESE	54	5.940,00		56	6.328,00		-	-		-	-		-	-		12.268,00
TO	RIVALTA DI TORINO	68	7.480,00		63	7.119,00		-	-		1	212,00		-	-		14.811,00
TO	RIVAROLO CANAVESE	101	11.110,00		61	6.893,00		6	1.272,00		11	2.332,00		20	4.240,00		25.847,00
TO	RIVOLI	158	17.380,00		123	13.899,00		21	4.452,00		16	3.392,00		44	9.328,00		48.451,00
TO	SAN BENIGNO CANAVESE	-	-		3	339,00		-	-		-	-		-	-		339,00
TO	SAN GIORGIO CANAVESE	22	2.420,00		-	-		-	-		-	-		-	-		2.420,00
TO	SAN MAURIZIO CANAVESE	31	3.410,00		26	2.938,00		-	-		-	-		-	-		6.348,00
TO	SAN MAURO TORINESE	47	5.170,00		40	4.520,00		-	-		-	-		-	-		9.690,00
TO	SANT'AMBROGIO DI TORINO	31	3.410,00		16	1.808,00		-	-		-	-		-	-		5.218,00
TO	SANT'ANTONIO DI SUSÀ	46	5.060,00		61	6.893,00		-	-		-	-		-	-		11.953,00
TO	SANTENA	57	6.270,00		38	4.294,00		-	-		-	-		-	-		10.564,00
TO	SETTIMO TORINESE	315	34.650,00		177	20.001,00		37	7.844,00		28	5.936,00		57	12.084,00		80.515,00
TO	SETTIMO VITTONE	31	3.410,00		16	1.808,00		1	212,00		3	636,00		-	-		6.066,00
TO	STRAMBINO	7	770,00		-	-		-	-		-	-		-	-		770,00
TO	SUSA	70	7.700,00		47	5.311,00		29	6.148,00		10	2.120,00		29	6.148,00		27.427,00
TO	TORINO	7.382	812.020,00		4.661	526.693,00		1.556	329.872,00		1.070	226.840,00		2.075	439.900,00		2.335.325,00
TO	TORRE PELLICE	40	4.400,00		19	2.147,00		2	424,00		1	212,00		6	1.272,00		8.455,00
TO	TRANA	10	1.100,00		6	678,00		-	-		-	-		-	-		1.778,00
TO	TROFARELLO	41	4.510,00		26	2.938,00		-	-		-	-		-	-		7.448,00
TO	VENARIA	198	21.780,00		132	14.916,00		10	2.120,00		10	2.120,00		10	2.120,00		43.056,00
TO	VEROLENGO	38	4.180,00		26	2.938,00		-	-		-	-		-	-		7.118,00
TO	VICO CANAVESE	-	-		-	-		-	-		-	-		1	212,00		212,00
TO	VIGONE	13	1.430,00		14	1.582,00		-	-		-	-		-	-		3.012,00
TO	VILLAFRANCA PIEMONTE	22	2.420,00		10	1.130,00		-	-		-	-		-	-		3.550,00

BORSA DI STUDIO STATALE EX l. 62/2000 a.s. 2007/2008

PROV	COMUNE	scuola primaria		scuola sec. 1^ grado		scuola sec. 2^ grado I anno		scuola sec. 2^ grado II anno		scuola sec. 2^ grado altri anni		allegato 1 TOTALE		
		n. alunni	euro	110,00	n. alunni	euro	113,00	n. alunni	euro	212,00	n. alunni		euro	212,00
TO	VILLAR PEROSA	32	3.520,00		36	4.068,00	-	-	-	-	-	-	7.588,00	
TO	VINOVO	57	6.270,00		33	3.729,00	-	-	-	-	-	-	9.999,00	
TO	VISTRORIO	13	1.430,00		16	1.808,00	-	-	-	-	-	-	3.238,00	
TO	VOLPIANO	106	11.660,00		80	9.040,00	-	-	-	-	-	-	20.700,00	
TO	VOLVERA	53	5.830,00		30	3.390,00	-	-	-	-	-	-	9.220,00	
VB	BACENO	5	550,00		6	678,00	-	-	3	636,00	-	-	3.136,00	
VB	BAVENO	11	1.210,00		11	1.243,00	-	-	-	-	-	-	2.453,00	
VB	CANNOBIO	7	770,00		8	904,00	-	-	1	212,00	-	-	1.886,00	
VB	CREVOLADOSSOLA	20	2.200,00		15	1.695,00	-	-	-	-	-	-	3.895,00	
VB	DOMODOSSOLA	29	3.190,00		35	3.955,00	-	15	3.180,00	-	-	-	21.985,00	
VB	GRAVELLONA TOCE	43	4.730,00		29	3.277,00	-	-	-	-	-	-	8.007,00	
VB	OMEGNA	118	12.980,00		65	7.345,00	-	24	5.088,00	-	-	-	36.013,00	
VB	ORNAVASSO	6	660,00		11	1.243,00	-	-	-	-	-	-	1.903,00	
VB	PIEDIMULERA	3	330,00		7	791,00	-	-	-	-	-	-	1.121,00	
VB	SANTA MARIA MAGGIORE	1	110,00		5	565,00	-	-	-	-	-	-	675,00	
VB	STRESA	7	770,00		12	1.356,00	-	3	636,00	-	-	-	3.822,00	
VB	VERBANIA	85	9.350,00		111	12.543,00	-	40	8.480,00	-	-	-	44.365,00	
VB	VILLADOSSOLA	19	2.090,00		13	1.469,00	-	-	-	-	-	-	3.559,00	
VB	VOGOGNA	4	440,00		7	791,00	-	-	-	-	-	-	1.231,00	
VC	ARBORIO	9	990,00		14	1.582,00	-	-	-	-	-	-	2.572,00	
VC	ASIGLIANO VERCELLESE	21	2.310,00		29	3.277,00	-	-	-	-	-	-	5.587,00	
VC	BALMUCCIA	5	550,00		5	565,00	-	-	-	-	-	-	1.115,00	
VC	BORGOSIESA	29	3.190,00		25	2.825,00	-	13	2.756,00	-	-	-	15.343,00	
VC	CIGLIANO	22	2.420,00		20	2.260,00	-	-	-	-	-	-	4.680,00	
VC	CRESCENTINO	50	5.500,00		40	4.520,00	-	10	2.120,00	-	-	-	19.560,00	
VC	GATTINARA	23	2.530,00		29	3.277,00	-	-	-	-	-	-	5.807,00	
VC	LIVORNO FERRARIS	47	5.170,00		27	3.051,00	-	-	-	-	-	-	8.221,00	
VC	QUARONA	1	110,00		3	339,00	-	-	-	-	-	-	449,00	
VC	SANTHIA'	90	9.900,00		65	7.345,00	-	-	-	-	-	-	17.245,00	
VC	SERRAVALLE SESIA	28	3.080,00		18	2.034,00	-	-	-	-	-	-	5.114,00	
VC	TRINO	88	9.680,00		47	5.311,00	-	-	-	-	-	-	14.991,00	
VC	TRONZANO VERCELLESE	32	3.520,00		33	3.729,00	-	-	-	-	-	-	7.249,00	
VC	VARALLO	19	2.090,00		12	1.356,00	-	23	4.876,00	-	-	-	15.954,00	
VC	VERCELLI	341	37.510,00		263	29.719,00	-	95	20.140,00	-	-	-	124.257,00	
	TOTALI	21.321	2.345.310,00		15.266	1.725.058,00	-	3.676	779.312,00	-	-	-	6.498.616,00	

6.500.110,00
6.498.616,00
1.494,00

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 30-10226

Regolamento (CE) n. 479/2008, art. 11. Approvazione delle disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013.

A relazione dell'Assessore Taricco:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo. In particolare al titolo II, capo II art. 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 vengono stabilite le modalità di applicazione della misura.

Il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, inviato alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2008, è entrato in applicazione il 30 settembre 2008 e prevede di attivare dalla campagna 2008/2009 fino alla campagna 2012/2013, tra le altre, la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 479/2008.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Ministero) 8 agosto 2008, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 23 settembre 2008, specifica le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione. In particolare stabilisce che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative e le trasmetta al Ministero, utilizzando le schede 1 e 2 che sono allegate al decreto stesso, per consentirne una verifica di conformità alla normativa comunitaria vigente. La scheda 1 riporta le specifiche tecniche ed il pagamento degli aiuti, mentre la scheda 2, che riporta i prezzi di estirpazione e messa a dimora nonché i costi unitari di impianto, è composta dalla tabella 1 e 2.

Con circolare n. 1497 del 17 ottobre 2008 AGEA Coordinamento fissa modalità e criteri che gli Organismi pagatori devono seguire per la presentazione delle domande, i controlli e l'erogazione degli aiuti relativi alla misura in oggetto in particolare fissa nel 15 gennaio il termine ultimo entro il quale presentare le domande all'Organismo pagatore.

Per questo motivo è opportuno adottare con urgenza le disposizioni attuative per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013, comprensive delle schede di sintesi di cui al DM 8 agosto 2008, per consentire la presentazione delle domande per la campagna in corso 2008/2009 nel rispetto del termine suddetto. Tali disposizioni sono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante (contenute negli allegati 1, 2 e 3).

Con tali disposizioni, per la motivazione di urgenza già richiamata, è stato necessario procedere, peraltro, ad un aggiornamento delle voci dei prezzi relativi alla

esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riconversione vigneti, contenute nel prezzario regionale, edizione 2008, alla sezione n. 18.04 "Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente - Agricoltura" quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati (D.G.R. n. 41-8246 del 18/02/2008 - B.U.R. n. 10 del 06/03/2008).

Tale aggiornamento è stata esaminato positivamente in data 13 novembre 2008 da parte del gruppo di lavoro tecnico regionale, costituito per esaminare le tipologie ed i prezzi di riferimento di opere relative alla sezione 18.04., e farà parte integrante della edizione 2009 dell'elenco prezzi regionale, che sarà approvata con successiva deliberazione di Giunta regionale.

Il presente provvedimento è stato sottoposto all'attenzione delle Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni Vitivinicole, ed alle Amministrazioni Provinciali in data 6 novembre 2008.

Si evidenzia che i finanziamenti comunitari necessari non transitano sul bilancio regionale.

Il presente provvedimento ha ricevuto parere favorevole da parte del Comitato ex articolo 8 della legge regionale 17/1999, in data 14 novembre 2008, con l'impegno da parte della Regione Piemonte di rivedere l'attuale delimitazione delle aree di intervento a partire dalla campagna viticola di attuazione 2009/2010, nel caso in cui vengano individuati ulteriori criteri oggettivi e quantificabili.

Le schede n. 1 e 2, allegate al DM 8 agosto 2008 trasmesse al Ministero, unitamente alle disposizioni attuative, con nota del 11 novembre 2008 (prot. n. 27323/DA1106) secondo quanto previsto dall'art. 1 dello stesso Decreto. Tali disposizioni sono state esaminate dal Comitato di valutazione ministeriale, di cui all'art. 1 del D.M. 8 agosto 2008, in data 27 novembre 2008. I rilievi, di carattere non sostanziale, sono stati recepiti nel presente provvedimento.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura provvederà con propri atti a definire, d'intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della misura oggetto del presente atto.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare le disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente deliberazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 479/2008, art. 11, secondo le modalità e condizioni stabilite dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto 2008, per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013;

- di approvare le schede 1 e 2, allegate al D.M. 8 agosto 2008, di cui rispettivamente agli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante della presente deliberazione;

- di demandare al Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari per definire, d'intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche,

operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della misura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno.**1. Premessa**

Le presenti disposizioni attuative si riferiscono alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Detta misura, riprendendo i contenuti della analoga misura prevista dal precedente regolamento (CE) n. 1493/1999, ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

Le presenti disposizioni, in linea con il Programma Nazionale di Sostegno, hanno durata quinquennale.

La superficie a vigneto piemontese supera i 45.000 ettari di cui 40.000 circa producono vini a denominazione di origine.

La presenza di impianti obsoleti, per materiali e concezione, motiva l'attivazione di una misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Con la precedente programmazione regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, a partire dalla campagna 2000-2001 in Piemonte sono stati ristrutturati e riconvertiti vigneti su una superficie pari a 10.000 ettari (circa il 20% della superficie vitata) a fronte di contributi erogati per circa 59 Meuro.

Il regolamento (CE) n. 479/2008 consente di consolidare questi risultati migliorando le caratteristiche strutturali dei vigneti piemontesi.

2. Riferimenti

La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è disciplinata da:

- regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo;
- programma nazionale di sostegno, inviato alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2008 ed entrato in applicazione il 30 settembre 2008;
- decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto 2008, n. 2553, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.

3. Area dell'intervento

La misura si applica sull'intero territorio regionale in cui è possibile produrre vini a Denominazione di Origine al fine di aumentarne la superficie iscritta, e di migliorare il livello qualitativo e conseguentemente migliorare la competitività delle aziende vitivinicole

4. Beneficiari

Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008:

- gli imprenditori agricoli singoli e associati,
- cooperative agricole,
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.

che conducono vigneti o detengono diritti di reimpianto

Possono altresì presentare progetti collettivi i soggetti elencati precedentemente, specificandolo nella domanda.

5. Presentazione delle domande

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata all'Organismo Pagatore secondo le modalità operative stabilite da AGEA Coordinamento.

Le modalità applicative della misura, nonché le modalità per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite con successivo atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte d'intesa con l'Organismo pagatore, ai sensi del decreto del MIPAAF 8 agosto 2008.

6. Azioni ammissibili

Il regime di sostegno può riguardare le seguenti tipologie per azione:

Azione	Tipologia	Codice
A Riconversione varietale	Estirpazione e reimpianto di una diversa varietà di vite sulla stessa superficie o su superficie diversa	A. 1
	Reimpianto di una diversa varietà di vite utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	A. 2
	Reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite	A. 3
	Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di età massima di 20 anni.	A. 4
B Ristrutturazione	Estirpazione e reimpianto del vigneto con la stessa varietà di vite: <ul style="list-style-type: none"> • con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche; • senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite 	B. 1
	Reimpianto, con diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento, mantenendo la stessa varietà di vite	B. 2
	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite : <ul style="list-style-type: none"> • in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche; • con modifiche al sistema di coltivazione della vite. 	B. 3
C Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti	Trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente (guyot, cordone speronato)	C. 1
	Modifiche delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente con l'esclusione della ordinaria manutenzione.	C. 2

La modifica del sistema di coltivazione della vite (azione B. 1 e B. 3) deve riguardare almeno uno delle seguenti caratteristiche tecniche:

- forma di allevamento,
- forma di potatura,
- densità di impianto (non inferiore al 10%) anche con modifiche del sesto di impianto,
- riorientamento della disposizioni dei filari.

Per modifiche delle strutture di sostegno (azione C. 2) si intende: la sostituzione migliorativa completa dei pali, fili e accessori. Per ordinaria manutenzione delle strutture di sostegno si intende la sostituzione parziale delle stesse.

7. Interventi non ammissibili

Il regime di aiuto non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite (art. 6 del Reg. CE n. 555/08);
- b) agli impianti viticoli che nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione;
- c) al rinnovo dei vigneti impiantati in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1592/96, n. 1627/98, n. 2328/91 o realizzati mediante l'utilizzo di diritti di nuovo impianto, concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999;
- d) alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008;
- e) agli interventi che incrementano la superficie di particolari denominazioni di origine secondo quanto disposto dalla normativa regionale.

8. Condizioni

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale (tale correttezza e completezza è fondamentale per i controlli di condizionalità di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008); ai fini dell'aiuto, il fascicolo deve contenere inoltre le informazioni delle superfici coltivate a vigneto unitamente alla documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo ;
- aver presentato la dichiarazione di raccolta uve e di produzione del vino nell'ultima campagna vitivinicola;
- essere in possesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti.

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati in funzione delle azioni oggetto di contributo devono:

- presentare (o aver presentato) la richiesta di estirpo/reimpianto per le particelle oggetto del contributo;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto (diritto in portafoglio);
- essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito;
- essere in possesso dell'autorizzazione al reimpianto anticipato; nel primo anno di applicazione delle presenti disposizioni è sufficiente la richiesta di reimpianto anticipato;
- presentare (o aver presentato) la richiesta di sovrainnesto per le particelle oggetto del contributo.

Alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui venga richiesto il pagamento a collaudo, i soggetti interessati devono obbligatoriamente già essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto (anche anticipato) o al sovrainnesto. Tuttavia al primo anno saranno previste deroghe.

9. Vincoli

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come stabiliti dalla Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla riscossione del contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, pena la riduzione o l'azzeramento dell'importo percepito ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008.

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

10. Modalità tecniche

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Piemonte in conformità all'Accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione, al termine dell'intervento, devono risultare atti alla produzione di vini a Denominazione di Origine.

Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento previste dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine. Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a:

- 3.000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato),
- 1000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a pergola in tutte le sue varianti,

fatte salve le limitazioni previste dai disciplinari di produzione dei vini.

Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto di vigneti allevati a casarsa.

Non sono ammessi a contributo impianti per l'irrigazione.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti di età pari o inferiore a 20 anni.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale (quando interessa almeno una delle operazioni culturali) o totale. A quest'ultima condizione si può derogare in presenza di vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati.

Per vigneti con filari disposti a rittochino è obbligatorio l'inerbimento fin dal primo anno.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono essere iscritte allo schedario viticolo, presente nell'Anagrafe agricola del Piemonte.

11. Superficie minima

La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata di almeno 1 ettaro la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.

In progetti collettivi la superficie minima di intervento per ogni beneficiario è fissata in 0,3 ettari.

In presenza di vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m, o terrazzati o ciglionati la superficie minima di intervento è fissata in 0,1 ettari.

12. Determinazione dell'aiuto

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a1) autorizzazione al reimpianto anticipato; in tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine della terza campagna successiva a quella dell'impianto.

a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito (punto a) qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l'azione venga realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

L'aiuto è erogato in modo forfettario rispetto alla superficie vitata che è definita in conformità dell'art. 75, par. 1, del regolamento (CE) n. 555/2008.

Non sono ammessi a contributo i lavori realizzati in tutto o in parte prima della approvazione, anche provvisoria, della domanda di aiuto. In deroga, le spese relative all'acquisto di materiale come paleria, barbatelle, fili, ancore e tiranti, possono essere sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

13. Definizione dei costi

Costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Nell'allegato 3 vengono individuati in maniera analitica i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, inseriti nel prezzario regionale alla sezione n. 18.04 "Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente - Agricoltura".

In particolare è specificato che in zone particolarmente difficili è riconosciuto un aumento dei costi fino al 30% di quelli definiti nel prezzario.

Ai vigneti ricadenti nelle aree di produzione delle DO Canavese e Carema sono riconosciuti dei costi superiori laddove i vigneti siano su terrazzamenti e abbiano forma di allevamento a pergola "tradizionale", poggiante su sostegni in muratura tronco conica.

Perdite di reddito

La determinazione delle perdite di reddito, dovute alla mancanza di produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati, è effettuata applicando alla resa media regionale delle uve (pari a 87,00 quintali di uva/ettaro), calcolata da AGEA sulla base delle dichiarazioni di raccolta delle uve, riferite al quinquennio 2003/2007, il prezzo medio di alcune delle principali uve regionali (60 euro), riferito al 2007/2008, come specificato nell'allegato 3, secondo i dati forniti da ISMEA per determinare il valore delle produzioni assicurabili ai sensi della legge n. 388/2000.

Tale perdita di reddito viene riconosciuta:

- per 2 anni nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di estirpazione e reimpianto
- per 1 anno nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi (tipologie) di miglioramento delle tecniche di gestione (trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente) o sovrainnesto.

Il quadro riepilogativo dei costi è il seguente:

Estirpazione:	2.200 euro
Reimpianto:	24.900 euro

Mancato reddito 1 anno:	5.200 euro
Estirpazione, reimpianto e mancato reddito :	37.600 euro
Sovrainnesto:	8.000 euro
Trasformazione delle forme di allevamento:	8.400 euro
Modifiche delle strutture di sostegno:	9.400 euro

Per i vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati i costi aumentano fino al 30%:

Estirpazione:	2.900 euro
Reimpianto:	32.300 euro
Mancato reddito 1 anno:	5.200 euro
Estirpazione, reimpianto e mancato reddito :	45.700 euro
Sovrainnesto:	10.400 euro
Trasformazione delle forme di allevamento:	10.900 euro
Modifiche delle strutture di sostegno:	12.200 euro
Reimpianto a Carema e Canavese(*)	97.200 euro

(*) con forma di allevamento a pergola "tradizionale", poggiate su sostegni in muratura tronco conica

14. Definizione del sostegno

Tenuto conto dell'analisi dei costi riportata al punto precedente e del fatto che:

- il contributo non può superare il 50 % dei costi effettivi;
- l'indennizzo delle perdite di reddito non può superare il 100% della perdita;
- a livello regionale non si può superare l'importo medio del sostegno ad ettaro, fissato dal decreto ministeriale

vengono definiti i seguenti contributi massimi ad ettaro:

1. Contributo forfetario massimo ad ettaro

Codice azione	Tipologie				
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Totale
A. 1 – B. 1	Estirpazione e reimpianto	600	600	8.000	9.200
A. 2 – B. 2	Reimpianto utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	-	-	8.000	8.000
A. 3 – B. 3	Reimpianto anticipato	-	-	8.000	8.000
A. 4	Sovrainnesto	-	300	2.900	3.200
C. 1	Trasformazione delle forme di allevamento		300	3.500	3.800
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno			4.700	4.700

2. Contributo massimo forfetario ad ettaro per vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati.

Codice azione	Tipologie				
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Tot
A. 1 – B. 1	Estirpazione e reimpianto	700	600	14.000	15.300
A. 2 – B. 2	Reimpianto utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	-	-	14.000	14.000
A. 3 – B. 3	Reimpianto anticipato	-	-	14.000	14.000
A. 4	Sovrainnesto	-	300	3.200	3.500
C. 1	Trasformazione delle forme di allevamento		300	4.500	4.800
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno			6.000	6.000

3. Contributo massimo forfetario ad ettaro per vigneti ricadenti nei comuni della DO Carema e Canavese.

Codice azione	Tipologie				
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Tot
A. 2 - B. 2	Reimpianto su vigneti con forma di allevamento a pergola “tradizionale”, poggiante su sostegni in muratura tronco conica	-	-	35.000	35.000

15. Priorità riconosciute

I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punteggi riferiti all'azienda, richiedente e intervento.

A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane.

- Riferite all'azienda

Criterio	Punti
Azienda che non ha presentato domanda di estirpazione a premio ai sensi del Reg. 479/08	20
Aziende i cui vigneti sono ubicati in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati	10
Azienda che applicano tecniche di produzione biologiche o azienda in fase di riconversione verso tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie	5
Aziende che applicano tecniche di produzione integrata riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: azione 214.1 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte	5
Aziende che non hanno mai beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione vigneti a decorrere dalla campagna 2000-2001	5

- Riferite al richiedente

Criterio	Punti
Imprenditore agricolo professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni	15
Imprenditore agricolo professionale (IAP) donna	11
Imprenditore agricolo professionale (IAP)	10

Note

Per richiedente che rientri in 2 categorie vale il punteggio maggiore

- Riferite all'intervento

Criterio	Punti
Trasformazione del sistema di allevamento da vegetazione non assurgente in una contropalliera	15
Riconversione varietale per sovrainnesto	5

Note

In caso di interventi che comprendano differenti tipologie, il punteggio va riferito all'intervento che comporta un punteggio maggiore.

16. Graduatoria

Le domande presentate e risultate approvate andranno a costituire una graduatoria regionale.

Tali domande saranno ammesse al finanziamento secondo l'ordine di tale graduatoria fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista nell'esercizio finanziario relativo alla campagna vitivinicola di riferimento. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre misure del Piano nazionale di Sostegno, potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili attingendo dalla stessa graduatoria.

Per rispettare il contributo medio regionale ad ettaro, stabilito nel decreto ministeriale, potrà essere rideterminato l'importo dei singoli contributi, definiti al punto 15, secondo criteri oggettivi definiti con successivo atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

17. Pagamento

Gli aiuti vengono erogati al singolo conduttore di azienda agricola, anche in caso di progetti collettivi, ai sensi del DM 8/8/08.

Il pagamento del sostegno può essere anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo, dopo l'esecuzione di tutte le operazioni contemplate in domanda.

Il pagamento anticipato è disposto a condizione che :

- l'esecuzione dei lavori sia iniziata;
- il richiedente provveda alla costituzione di una polizza fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore competente, pari al 120% dell'aiuto da erogare. A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2220/1985.

18. Periodo di realizzazione

In caso di pagamento a collaudo l'esecuzione degli interventi deve essere realizzata entro il 31 marzo della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo.

In caso di pagamento anticipato del sostegno è obbligatoria l'esecuzione delle operazioni entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario). In deroga tale scadenza può essere prorogata nei casi previsti dal regolamento (CE) 555/2008.

19. Controlli

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Piemonte, AGEA Coordinamento e l'Organismo pagatore competente, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In caso di pagamento anticipato la polizza è svincolata entro sette mesi dalla data di presentazione della documentazione predisposta secondo le modalità impartite da Agea Coordinamento.

20. Varianti

Sono consentite, previa autorizzazione, variazioni della domanda, escluse variazioni delle tipologie d'intervento, che saranno definite con successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura.

21. Demarcazione con PSR

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non figurano nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Piemonte.

22. Disposizioni finali

Con successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura verranno fissate, d'intesa con l'Organismo pagatore competente, le disposizioni relative ai controlli amministrativi e all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco, ai pagamenti, ai controlli ex post, nonché alle modalità gestione dei riesami, delle scadenze nonché dei recuperi.

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 33-10228

Regolamento Regionale recante: “Disposizioni attuative dell’articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall’articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione piemontese”. Approvazione.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio.” art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche.

A relazione dell’Assessore Conti:

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, “Disposizione correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, in relazione al paesaggio”, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 e dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, (di seguito, per brevità, Codice);

vista la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge regionale 32/08, che, tra l’altro, ha istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’articolo 148 del Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;

considerato che la Regione Piemonte, a seguito anche delle modifiche apportate dal D.Lgs 63/2008 al Codice, con i provvedimenti sopra citati ha attribuito ai Comuni parte delle funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

considerato che alle Commissioni locali per il paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all’interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;

preso atto che con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Codice, e in particolare:

- l’art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;

- l’art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all’art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2008, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata;

- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere;

preso atto che la legge regionale 32/08 demanda alle Commissioni locali per il paesaggio altresì l’espressione del parere vincolante per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni dei PRGC sono definiti di interesse storico-artistico previsto dall’art. 49, comma 15, della LR 56/1977 in perfetta sintonia con i disposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio così come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, che include “i centri ed i nuclei storici” tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al Titolo I della Parte Terza – Beni Paesaggistici;

considerata l’evidente difficoltà, per la maggior parte dei Comuni piemontesi, di disporre di separate strutture tecniche che curino autonomi procedimenti tesi alla emanazione dell’autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi, stante la loro dimensione territoriale, l’organizzazione tecnico-amministrativa e la dotazione organica di personale, e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell’attività amministrativa;

valutato che, sulla base delle considerazioni sopra espresse ed al fine di consentire ai Comuni di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, sia sufficiente assicurare la netta distinzione tra l’organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all’esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

ritenuto che la Commissione locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all’art. 4 della legge regionale 32/08, sulla base dei criteri di seguito illustrati, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;

ritenuto di fornire direttive ai Comuni, cui dovranno uniformarsi al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, a seguito della verifica di cui agli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come sostituiti dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 e come ulteriormente modificati con la legge 2 agosto 2008, n. 129;

visto, infine, l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale in data 25 novembre 2008 che impegna la Giunta Regionale a fornire indirizzi per la costituzione in forma intercomunale della Commissione locale per il paesaggio;

considerata la necessità di dare rapido attuazione alla normativa introdotta dall’ultima modifica apportata al Codice e, quindi, di stabilire che la presente deliberazione

abbia efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, all'unanimità,

delibera

- di stabilire che la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08, e sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato A) adottato quale parte integrante della presente deliberazione, è da ritenere, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

- di stabilire, pertanto, che i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dalla legge regionale 32/08, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, istituiscano, preferibilmente in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08 la Commissione locale per il paesaggio in applicazione anche dei criteri indicati nell'Allegato A);

- di stabilire, a tal fine, che ogni Comune titolare delle funzioni paesaggistiche trasmetta alla Giunta Regionale la documentazione indicata nell'Allegato A), necessaria a consentire la verifica di cui all'art. 159, comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;

- di stabilire che, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, con specifico provvedimento del Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia si provvederà alla verifica di cui all'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;

- di demandare, altresì, al Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia, gli aggiornamenti dell'elenco di cui al punto precedente a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità indicati nell'Allegato A);

- di stabilire, inoltre, che la Regione, a seguito della verifica, si riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;

- di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

- La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato A)

CRITERI PER LA VERIFICA, NEI SOGGETTI DELEGATI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA STABILITI DALL'ART 146, COMMA 6 DEL D. LGS 22 GENNAIO 2004 N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**Premessa**

Con il D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e con la legge 2 agosto 2008, n. 129, sono state apportate ulteriori modifiche e integrazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. (da qui in avanti Codice). In particolare, dal combinato disposto degli articoli 159 e 146, comma 6, si deduce che la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) a condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2008, la sussistenza di alcune condizioni, e in particolare che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire che la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La Regione Piemonte con LR n. 20/1989 ha sub-delegato una serie di modesti interventi ai Comuni; sub-delega successivamente ampliata con LR 32/08, art. 3.

Si rende pertanto necessario procedere alla verifica richiesta. Con il presente documento si intendono dettare criteri ai Comuni, titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 3, della legge regionale 32/08, i quali dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni.

Perché ciò possa avvenire, garantendo in tal modo la continuità del quadro normativo regionale vigente, è necessario che, in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, *"gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*.

Occorre quindi garantire sia un livello di competenza tecnico-scientifica sia la differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle urbanistico-edilizie.

1. Criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice**a) Attribuzione a strutture con adeguato livello di competenza tecnico-scientifica**

Si ritiene che tali requisiti, considerata la nuova procedura autorizzatoria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, siano soddisfatti a seguito della nomina della Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dell'art 148 del Codice e disciplinata dall'art 4 della LR 32/08 che contribuisce a garantire una valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

Al fine di garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico-amministrativa

relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica, ogni Comune dovrà verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 63/2008.

Pertanto quei Comuni che, sulla base di questi criteri, non avranno istituito e disciplinato la Commissione locale per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, comma 6 del Codice. I Comuni non potranno, altresì, esercitare le funzioni paesaggistiche, fino ad ora esercitate in attuazione della LR 20/1989.

b) Differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia

La seconda condizione richiesta dal Codice per poter delegare i Comuni, è che questi garantiscano tale differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio. La richiesta nasce dalla necessità di non confondere i due procedimenti di cui uno, quello paesaggistico, è autonomo e presupposto giuridico rispetto al procedimento di rilascio del titolo abilitativo (vedi art. 146, comma 4 del Codice). Come sopra già chiarito, si ritiene che tale condizione sia già soddisfatta dalla istituzione della Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della LR 32/08, in quanto organo composto da più componenti in grado di garantire la multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di paesaggio richiede e, in secondo luogo in quanto struttura di norma esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo dell'intervento e quindi maggiormente autonoma.

Al fine, quindi, di distinguere ulteriormente i procedimenti, si chiede ai Comuni di individuare e nominare differenti responsabili per i due distinti procedimenti ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2000, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, così da permettere una efficace differenziazione delle attività amministrative.

2. Requisiti dei componenti della Commissione locale per il paesaggio

La composizione della Commissione locale per il paesaggio è regolata dall'art. 4 della LR 32/08, tuttavia, i criteri di seguito indicati devono ritenersi requisiti minimi obbligatori, anche ai fini di omogeneizzare a livello regionale la competenza tecnico-scientifica chiamata ad esprimersi sulle richieste di trasformazione.

I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte della Sportello unico per l'edilizia, che siano in possesso di diploma universitario attinenti ad una delle materie indicate in legge.

La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie.

Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio

3. Istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio

I Comuni istituiscono la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art 4

della LR 32/08, e definiscono le modalità di funzionamento, con specifico provvedimento, conformemente ai presenti criteri.

Per garantire maggior efficacia nelle valutazioni alle quali la Commissione locale per il paesaggio è chiamata ad esprimersi e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, è auspicabile che i Comuni, stante anche la loro dimensione territoriale, costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui come espressamente richiesto anche nella legge regionale. Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, di stipulare convenzioni tra comuni contermini: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alla composizione, nomina, durata, validità delle sedute della Commissione stessa.

I Comuni nel costituire queste aggregazioni dovranno verificare di appartenere al medesimo ambito di paesaggio, così come individuati dagli studi propedeutici alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio: l'appartenenza ad una medesima Comunità Montana o Comunità Collinare, la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un bacino idrografico, la presenza di particolari e riconoscibili caratteri storico-culturali-insediativi, etc..).

La scelta di associarsi consente non solo una maggiore efficienza amministrativa (si riduce il numero delle Commissioni locali per il paesaggio) ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali.

I componenti della Commissione locali per il paesaggio possono essere nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei presenti criteri, del possesso dei requisiti indicati in legge e a seguito di comparazione dei curricula.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Comune.

Infine, è opportuno ribadire che la Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

4. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

I Comuni trasmettono alla Giunta Regionale, la documentazione relativa alla istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione del responsabile del procedimento a cui è demandato

il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

La Giunta Regione provvede alla valutazione della documentazione trasmessa al fine di verificarne la rispondenza ai presenti criteri soddisfacendo in tal modo i requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 così come modificato dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63.

A conclusione di tale verifica sarà predisposto l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

Tale elenco sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia, e pubblicato sul BUR e sul sito ufficiale di Regione Piemonte ,

Gli eventuali aggiornamenti dell'elenco dei Comuni a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità sopra elencati seguiranno le stesse procedure.

5. Documentazione da inviare

Ai fini della verifica di cui al punto precedente ogni Comune trasmette alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia - Settore Gestione Beni Ambientali - C/so Bolzano, 44 - 10125 TORINO, la seguente documentazione:

- Atto o provvedimento del Comune titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio con i rispettivi curricula
- Dichiarazione del Comune dalla quale risulti che l'individuazione del responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto diverso da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio

6. Espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della LR 56/77 da parte della Commissione locale per il paesaggio

In perfetta sintonia con i disposti del Codice così come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, che include "i centri ed i nuclei storici" tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al Titolo I della Parte Terza – Beni Paesaggistici, il comma 2, art. 7 della legge regionale 32/08 demanda alla Commissione locale per il paesaggio anche l'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della LR 56/77 (Tutela ed uso del suolo).

Il comma 1 dell'art. 7 sopprime, infatti, le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della LR 56/77.

Alla Commissione locale per il paesaggio viene quindi richiesto di esprimere pareri su due procedimenti tra loro diversi: il primo relativo alla procedura prevista dall'art. 146 del Codice come in precedenza descritto, mentre il secondo riguarda la formulazione del parere vincolante, di cui all'art. 49, ultimo comma, della LR 56/77 in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

Per questo secondo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 35-10230

L.R. 36/2003. Approvazione “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento” - Capitoli vari Bilancio 2008.- Spesa Euro 789.167,23.

A relazione dell'Assessore Manica:

Premesso che la l.r. 36/2003 concernente “Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello”, dispone che la Regione Piemonte, riconosce e valorizza le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello e ne incentiva la diffusione e l'incremento della pratica a tutela e salvaguardia delle tradizioni locali;

preso atto che la Giunta Regionale può approvare con atto deliberativo il “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento - anno 2008”, previo parere della Commissione consiliare competente così come disposto all' art. 4 della l.r. 36/2003;

atteso che la proposta di “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento - anno 2008”, tiene conto delle osservazioni e delle indicazioni che i rappresentanti del Comitato regionale della Federazione Nazionale della Pallapugno (F.I.P.A.P.) e del comitato regionale della Federazione Pallatamburello hanno avanzato nella riunione tenutasi presso il Settore Sport il giorno 8.7.2008;

considerato che la proposta di “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento - anno 2008”, è stata trasmessa con nota prot. n.896/UC/TUS del 29.7.2008, al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, per sottoporlo all'approvazione della competente Commissione consiliare, così come disposto all'art. 4 della l.r. 36/2003;

atteso che in data 16.10.2008 si è riunita la VI^a Commissione, la quale ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito alla proposta del “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento - anno 2008” (parere n. 0044192/PG del 21.10. 2008);

tenuto conto che il “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento - anno 2008” deve stabilire il termine di presentazione delle istanze che viene pertanto definito al 27/2/2009, per permettere ai soggetti sportivi interessati di presentare le istanze di contributo;

considerato, pertanto, che occorre approvare il “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle

attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento - anno 2008”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, quale strumento che dà attuazione alle disposizioni enunciate dalla l.r. 36/2003, al fine di perseguire le finalità indicate dal legislatore regionale;

considerato di demandare per competenza al Settore Sport della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport l'attuazione del Programma in oggetto e l'approvazione, con successiva determinazione dirigenziale, degli Avvisi previsti dall'Asse 1 e 2;

atteso che le attività contenute nel Programma in oggetto saranno realizzate con i fondi stanziati, con le leggi regionali 23 maggio 2008, n. 12 “Legge finanziaria per l'anno 2008” e n. 13 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010” e con D.G.R. n. 3-8950 del 16.6.2008 “Approvazione del Programma operativo dei Direttori regionali per l'anno 2008” e successive modifiche sui seguenti capitoli:

- cap. 155931/2008 - DA18111 - “Contributi a favore degli Enti locali e delle Comunità collinari per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello (l.r. 36/2003)”, € 152.648,89;

- cap. 183393/2008 - DA18111 - “Contributi a favore delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello (l.r. 36/2003)”, € 205.518,34;

- cap. 226187/2008 - DA18112 - “Contributi in conto capitale a favore degli Enti locali e delle Comunità collinari per la manutenzione straordinaria, il potenziamento, la messa a norma degli sferisteri e di altre strutture necessarie all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello (l.r. 36/2003)”, € 238.500,00;

- cap. 292672/2008 - DA18112 - “Contributi in conto capitale a favore delle Associazioni e Società sportive per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello” (l.r. 36/2003)”, € 192.500,00;

considerato che saranno redatte le seguenti 5 graduatorie suddivise per capitoli di spesa:

- cap. 155931/2008 - DA18111 - Comuni e Comunità montane e collinari - € 152.648,89;

- cap. 183393/2008 - DA18111 - Associazioni e/o Società sportive, E.P.S. riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - € 205.518,34;

Comitati regionali e provinciali della Federazione Italiana Pallapugno e della Federazione Italiana Pallatamburello—pari ad € 17.908,3 corrispondenti al 5% della somma delle risorse stanziati sui capitoli cap. 155931/2008 - DA18111 e cap. 183393/2008 - DA18111;

- cap. 226187/2008 - DA18112 - Enti locali e Comunità montane e collinari - € 238.500,00;

- cap. 292672/2008 - DA18112 - Associazioni e Società sportive - € 192.500,00;

considerato, pertanto, che le risorse finanziarie messe a disposizione sui capitoli di competenza indicati, dovranno essere gestiti secondo i criteri, le modalità e le

procedure riportate nel Programma allegato al presente provvedimento;

preso atto che il “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento - anno 2008”, prevede che, con il presente provvedimento si approvano le “Tabelle di valutazione” contenenti i punteggi per la valutazione delle iniziative presentate dai soggetti sportivi legittimati a presentare domanda di contributo per l’anno 2008”, fissando, per l’ammissibilità delle istanze, un punteggio minimo pari o inferiore a punti 15;

tutto ciò premesso;

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”);

vista la legge regionale del 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visti gli articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale) dello “Statuto della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

viste le leggi regionali 23 maggio 2008, n. 12 “Legge finanziaria per l’anno 2008” e n. 13 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010”;

vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa”;

nell’ambito degli obiettivi e delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 3 - 8950 del 16 giugno 2008 “Approvazione del Programma Operativo dei Direttori regionali: Affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse necessarie ai singoli Direttori regionali e Responsabili delle Strutture Speciali del ruolo della Giunta regionale (art. 7 L.R. 11/04/2001, n. 7)”;

vista la l.r. 36/2003 concernente “Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello”;

ritenuto necessario approvare il “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento - anno 2008”, e le relative tabelle di valutazione che si allegano al presente;

sulla base di quanto esposto;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il “Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento - anno 2008”, allegato alla presente deliberazione, al fine di dare attuazione alle disposizioni enunciate dalla l.r. 36/2003 e per perseguire le finalità in essa indicate dal legislatore regionale (Allegato 1);

- di approvare le seguenti tabelle di valutazione contenenti i punteggi per la valutazione delle iniziative presentate dai soggetti sportivi legittimati a presentare domanda di contributo per l’anno 2008”, ai sensi della l.r. 36/2003, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante:

- Tabella di valutazione dei progetti presentati dalle organizzazioni sportive e dagli enti pubblici legittimati a presentare la domanda di contributo. Indicazione dei valori da assegnare alla relazione inerente a ciascuna tipologia di progetto anno 2008 (Allegato 2);

- “Tabella di valutazione relativa ad interventi concernenti la manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri. Indicazione dei valori (punteggio) da assegnare alla relazione inerente alla tipologia di intervento anno 2008 (Allegato 3);

- “Tabella di valutazione relativa ad interventi concernenti l’acquisto di attrezzature necessarie all’esercizio delle attività sportive ed alla preparazione degli atleti anno 2008” (Allegato 4).

Le risorse finanziarie messe a disposizione sui seguenti capitoli di competenza dovranno essere gestiti secondo i criteri, le modalità e le procedure riportate nel Programma allegato al presente provvedimento:

- cap. 155931/2008 - DA18111 (ass. 100307) - “Contributi a favore degli Enti locali e delle Comunità collinari per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello (l.r. 36/2003)”, € 152.648,89;

- cap. 183393/2008 - DA18111 (ass. 100310) - “Contributi a favore delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello (l.r. 36/2003)”, € 205.518,34;

- cap. 226187/2008 - DA18112 (ass. 100319) - “Contributi in conto capitale a favore degli Enti locali e delle Comunità collinari per la manutenzione straordinaria, il potenziamento, la messa a norma degli sferisteri e di altre strutture necessarie all’esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello (l.r. 36/2003)”, € 238.500,00;

- cap. 292672/2008 - DA18112 - (ass. 100321) “Contributi in conto capitale a favore delle Associazioni e Società sportive per l’acquisto di attrezzature necessarie all’esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello” (l.r. 36/2003)”, € 192.500,00.

L'attuazione del Programma in oggetto è demandata per competenza al Settore Sport della Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1



**PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
STORICO E CULTURALE E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DELLA
PALLAPUGNO E DELLA PALLATAMBURELLO E PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO -
ANNO 2008 (L.R. 36/2003).**

**DIREZIONE CULTURA - TURISMO E SPORT
SETTORE SPORT**

ALLEGATO 1

SOMMARIO

Introduzione	3
1. Criteri per la concessione del contributo in spesa corrente	5
Obiettivi e soggetti beneficiari	5
Tipologie di intervento, modalità per la concessione ed entità del contributo	7
Termini per la presentazione delle domande	12
Procedure per la selezione e la valutazione delle domande. Formulazione delle graduatorie di idoneità	13
Rendicontazione e liquidazione del contributo	15
2. Criteri per la concessione del contributo in spesa in conto.....	16
Obiettivi e soggetti beneficiari	16
Ambiti e tipologie di intervento, modalità per la concessione ed entità del contributo	17
Termini per la presentazione delle domande	21
Procedure per la selezione e la valutazione delle domande. Formulazione delle graduatorie di idoneità	22
Rendicontazione e liquidazione dei contributi	23
Garanzie del vincolo di destinazione d'uso degli immobili oggetto del contributo. Rispetto dei tempi, proroghe, varianti	24

ALLEGATO 1

Introduzione.

La L.R. 36/2003 "Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello" ha la finalità di valorizzare le discipline sportive della pallapugno (nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello ed incrementarne la pratica a tutela e salvaguardia delle discipline stesse.

Per perseguire tale finalità, sono stati previsti dal legislatore regionale ambiti e tipologie di intervento per i quali erogare contributi in spesa corrente e contributi in conto capitale, volti a valorizzare, tutelare e diffondere il patrimonio e potenziare gli impianti sportivi di cui sono "detentori" i soggetti individuati dalla legge regionale in oggetto.

Il presente Programma contiene i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, volti a valorizzare le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello e ad incentivare la diffusione e l'incremento della pratica a tutela e salvaguardia delle tradizioni locali.

Esso si articola in **due Assi**:

Asse 1. Conoscenza, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico e culturale della Federazione Italiana Pallapugno (F.I.P.A.P.) e della Federazione Italiana Pallatamburello (F.I.P.T.), delle Associazioni e Società sportive loro affiliate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, dei Comuni, delle Comunità montane e Collinari, che contribuiscono a diffondere, le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello in Piemonte.

In tale Asse rientra il sostegno alle attività di ricerca, tutela, valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Federazione italiana pallapugno (FIPAP) e della Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.), delle Associazioni e Società sportive loro affiliate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, dei Comuni, delle Comunità montane e collinari, e di promozione della storia e della cultura della pallapugno e della pallatamburello piemontese.

Asse 2. Manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri per l'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello in Piemonte.

Acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attività sportive ed alla preparazione degli atleti.

In tale Asse rientrano gli interventi per la manutenzione straordinaria, il potenziamento e la messa a norma degli sferisteri per l'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello in Piemonte, nonché il sostegno per l'acquisto di attrezzature .

Il Programma tiene conto delle osservazioni e delle proposte che hanno avanzato i rappresentanti dei Comitati regionali, rispettivamente, della Federazione Italiana della Pallapugno (F.I.P.A.P.) e della Federazione Italiana della Pallatamburello (F.I.P.T.), appositamente convocati per un incontro che si è tenuto in data 8/7/2008.

Per attuare le misure e gli interventi che ricadono in ciascun Asse, vengono utilizzate le risorse finanziarie stanziare sui seguenti capitoli del bilancio annuale di previsione – anno 2008, dando mandato alla Direzione Regionale Cultura –Turismo e Sport, di attivare i procedimenti per la presentazione delle domande di contributo:

- **cap. 155931** – DA 18111 - "Contributi a favore degli Enti locali e delle Comunità collinari per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello (L.R. 36/2003)", **€ 152.648,89**;

ALLEGATO 1

- **cap. 183393** - DA18111 - "Contributi a favore delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello", **€ 205.518,34**;
- **cap. 2261187** - DA18112- "Contributi in conto capitale a favore degli Enti locali e delle Comunità collinari per la manutenzione straordinaria, il potenziamento, la messa a norma degli sferisteri e di altre strutture necessarie all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello (L.R. 36/2003)", **€ 238.500,00**;
- **cap. 292672** - DA18112 - "Contributi in conto capitale a favore delle Associazioni e Società sportive per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello" (L.R. 36/2003)", **€ 192.500,00**.

Tali risorse potranno essere oggetto di variazione con i documenti finanziari approvati nel corso dell'anno 2008.

ALLEGATO 1

1. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN SPESA CORRENTE.

OBIETTIVI E SOGGETTI BENEFICIARI.
--

I criteri relativi alla valutazione, selezione dei progetti e determinazione dell'importo contributivo in spesa corrente da concedere sulla spesa ritenuta ammissibile sono quelli di seguito riportati.

Asse 1. Conoscenza, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico e culturale della Federazione Italiana Pallapugno (F.I.P.A.P.) e della Federazione Italiana Pallatamburello (F.I.P.T.), delle Associazioni e Società sportive loro affiliate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, dei Comuni, delle Comunità montane e Collinari, che contribuiscono a diffondere, le discipline sportive della pallapugno (nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello in Piemonte.

Tale Asse si articola nelle seguenti Misure:

Misura 1.1. Pubblicazioni, ricerca, catalogazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

Azione di intervento:

- azione (progetti) diretta alla realizzazione di studi, ricerche, catalogazione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere della pallapugno (nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello, riguardanti: archivi, biblioteche e documenti in genere; materiali fotografici e filmati; manifesti, bandiere, gonfalon, gagliardetti, trofei, targhe, opere d'arte e simili (**Tipologia A**).

Misura 1.2. Organizzazione e promozione di interventi riguardanti la pallapugno e la pallatamburello in Piemonte.

Azione di intervento:

- azione (progetti) diretta alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere della pallapugno (nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello, mediante pubblicazioni, da realizzarsi anche attraverso audiovisivi, CD-rom e simili (**Tipologia B**);
- azione (progetti) diretta alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere delle discipline sportive della pallapugno (nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello, mediante: organizzazione di convegni che riguardino le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello (**Tipologia C**);
- azione (progetti) diretta alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere delle discipline sportive della pallapugno (nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello, mediante: organizzazione di mostre che riguardino le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello (**Tipologia D**);
- azione (progetti) diretta alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere delle discipline sportive della pallapugno (nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello, mediante: organizzazione di celebrazioni e manifestazioni sportive promozionali e/o agonistiche che riguardino le discipline della pallapugno e della pallatamburello e che contribuiscono a mantenere viva le tradizioni locali (**Tipologia E**).

ALLEGATO 1

Misura 1.3. Organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili.

Azione di intervento:

- azione (progetti) diretta al sostegno dell'organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare o inerenti i settori giovanili (compresa la formazione di tecnici istruttori e arbitri), concernenti le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello (**Tipologia F**).

Gli obiettivi da perseguire mediante la concessione dei contributi sul cap. 155931/2008 e sul cap. 183393/2008, in funzione del perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale sopra citata, sono i seguenti:

- conoscere, studiare, riordinare, catalogare, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico e culturale dei soggetti indicati nell'Asse 1, in ordine alle discipline della pallapugno e della pallatamburello;
- promuovere e diffondere le discipline sportive della pallapugno e della pallatamburello;
- sostenere le discipline sportive della pallapugno e della pallatamburello attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti riguardanti i settori giovanili.

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla l.r. 36/2003, per le tipologie di intervento più avanti indicate i seguenti soggetti giuridici:

- ✓ Comitato regionale del Piemonte e i Comitati provinciali del Piemonte della Federazione Italiana Pallapugno (F.I.P.A.P.);
- ✓ Comitato regionale del Piemonte e i Comitati provinciali del Piemonte della Federazione Italiana Pallatamburello (F.I.P.T.);
- ✓ Comitati regionali del Piemonte e i Comitati provinciali del Piemonte degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa;
- ✓ Associazioni e le Società sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallapugno (F.I.P.A.P.) e/o alla Federazione Italiana Pallatamburello (F.I.P.T.) ubicati sul territorio del Piemonte;
- ✓ Comuni ubicati sul territorio del Piemonte, per progetti specifici finalizzati a valorizzare le discipline sportive della pallapugno (nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello e l'incremento della pratica a tutela e salvaguardia delle tradizioni locali;
- ✓ Comunità montane e collinari ubicate sul territorio del Piemonte, per progetti specifici finalizzati a valorizzare le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello e l'incremento della pratica a tutela e salvaguardia delle tradizioni locali.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, MODALITA' PER LA CONCESSIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO.**1).**

Ciascun soggetto giuridico indicato, può presentare **una sola domanda di richiesta di contributo in spesa corrente** che rientra in una delle tipologie prima descritte.

Specificamente:

- **il Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione italiana pallapugno (F.I.P.A.P.), il Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.), le Associazioni e/o Società sportive loro affiliate, i Comuni, le Comunità montane e collinari**, possono presentare una sola domanda che rientra nella tipologia A), oppure B), oppure C), oppure D), oppure E), oppure F);
- **i Comitati regionali del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte degli Enti di promozione sportiva** riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, possono presentare una sola domanda che rientra nella tipologia E), oppure F).
- i Comitati provinciali, i "Comitati territoriali", i Comitati infra-provinciali (stabiliti per statuto), delle Federazioni sportive, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, devono allegare alla domanda una "Dichiarazione di assenso al progetto" rilasciata dal loro ente di appartenenza.

Qualora ciascun soggetto giuridico presenti più di una domanda secondo lo schema prima descritto, gli uffici regionali provvederanno a selezionare la domanda che presenta la spesa più alta, dichiarando le altre "non ammissibili".

Il progetto può essere, eventualmente, di tipo c.d. "aggregativo" (a tale proposito si veda quanto definito al successivo punto 8).

2).

Non è ammessa a contributo la domanda e il progetto allegato che prevede una spesa complessiva inferiore a **€ 1.000,00**.

Il bilancio preventivo dei soggetti richiedenti deve risultare in pareggio.

3).

E' dichiarata non ammissibile la domanda presentata dall'Associazione/Società sportiva, la cui registrazione presso l'Ufficio del Registro, con deposito dello Statuto/Atto costitutivo, è successiva al 31 dicembre 2007 (se non è stato ancora assegnato il numero dall'Ufficio del Registro, allegare copia della ricevuta dell'avvenuto deposito degli atti).

4).

L'Associazione sportiva richiedente non deve perseguire finalità di lucro e deve essere affiliata alla Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP) e/o alla Federazione Italiana Pallatamburello (F.I.P.T.) e/o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

5).

Saranno considerati ammissibili a finanziamento soltanto i progetti che sono realizzati sul territorio regionale del Piemonte.

ALLEGATO 1

6).

Sarà sostenuto dalla Regione il progetto che rientra nell'Asse, nella Misura e nell'azione di intervento (tipologia) indicata. Specificamente:

- **“Progetti diretti alla realizzazione di studi, ricerche, catalogazione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello, riguardanti: archivi, biblioteche e documenti in genere; materiali fotografici e filmati; manifesti, bandiere, gonfaloni, gagliardetti, trofei, targhe, opere d'arte, e simili” (Tipologia A).**

Il contributo sarà concesso per il **60%** della spesa ritenuta ammissibile, sul progetto predisposto e presentato dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione Italiana Pallapugno (F.I.P.A.P); dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione Italiana Pallatamburello (F.I.P.T.); dalle Associazioni e/o Società sportive loro affiliate, dai Comuni, dalle Comunità montane e collinari.

- **“Progetti diretti alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere della pallapugno(nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello, mediante pubblicazioni, da realizzarsi anche attraverso audiovisivi, CD-rom e simili” (Tipologia B).**

Il contributo sarà concesso per il **60%** della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, sul progetto predisposto e presentato dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione italiana pallapugno (F.I.P.A.P); dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.), dalle Associazioni e/o Società sportive loro affiliate, dai Comuni, dalle Comunità montane e collinari. Sulla pubblicazione dovrà apparire la dicitura “Realizzata con il contributo della Regione Piemonte”.

Rientrano in tale tipologia anche le riviste specializzate nella disciplina Pallapugno e Pallatamburello, che hanno una pubblicazione almeno di quattro numeri all'anno.

- **“Progetti diretti alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere delle discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello, mediante: organizzazione di convegni che riguardino le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello” (Tipologia C);**

Il contributo sarà concesso per il **50%** della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, sul progetto predisposto e presentato dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione italiana pallapugno (F.I.P.A.P); dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.), dalle Associazioni e/o Società sportive loro affiliate, dai Comuni, dalle Comunità montane e collinari.

- **“Progetti diretti alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere delle discipline sportive della pallapugno(nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello, mediante: organizzazione di mostre che riguardino le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello” (Tipologia D);**

Il contributo sarà concesso per il **50%** della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, sul progetto predisposto e presentato dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione italiana pallapugno (F.I.P.A.P); dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.); dalle Associazioni e/o Società sportive loro affiliate, dai Comuni, dalle Comunità montane e collinari.

- **“Progetti diretti alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere delle discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello, mediante: organizzazione di celebrazioni e**

ALLEGATO 1

manifestazioni sportive promozionali e/o agonistiche che riguardino le discipline della pallapugno e della pallatamburello e che contribuiscono a mantenere viva le tradizioni locali” (Tipologia E).

Il contributo sarà concesso per il **50%** della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, sul progetto predisposto e presentato dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione italiana pallapugno (F.I.P.A.P); dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione Italiana Pallatamburello (F.I.P.T.), dalle Associazioni e/o Società sportive loro affiliate, dai Comitati regionali del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, dai Comuni, dalle Comunità montane e collinari.

Sono esclusi da tale ipotesi di finanziamento, con particolare riferimento alle manifestazioni, i progetti riguardanti la normale attività dei calendari sportivi di disciplina delle Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva, di livello regionale e/o di livello inferiore. Per quanto concerne le Società e/o le Associazioni sportive non sono finanziabili, invece, nell'ambito delle iniziative da essi presentate, le spese relative all'iscrizione e alla partecipazione a competizioni inserite nei calendari sportivi di disciplina delle Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva.

- “Progetti diretti al sostegno dell’organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili (compresa la formazione di tecnici istruttori e arbitri), concernenti le discipline sportive della pallapugno (nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello” (Tipologia F).

Per “progetti volti al sostegno dell’organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per iniziative inerenti i settori giovanili delle Associazioni e/o Società sportive”, si intendono le attività organizzate dai soggetti giuridici legittimati a presentare domanda di contributo, dirette ad avviare i giovani (fino ai 18 anni di età, 19 non compiuti) alla pratica della pallapugno e/o della pallatamburello. Naturalmente, il limite di età indicato, non riguarda la formazione di tecnici istruttori ed arbitri.

Il contributo sarà concesso per il **60%** della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, sul progetto predisposto e presentato dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione Italiana Pallapugno (F.I.P.A.P); dal Comitato regionale del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte della Federazione Italiana Pallatamburello (F.I.P.T.), dalle Associazioni e/o Società sportive loro affiliate, dai Comitati regionali del Piemonte e/o Comitati provinciali del Piemonte degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, dai Comuni, dalle Comunità montane e collinari.

In ordine a tale tipologia, sono ammissibili le spese relative all’acquisto di materiale sportivo di consumo quali i capi di abbigliamento e le borse. Inoltre, sono ammesse le spese relative al saggio finale, se organizzato.

7.

Il contributo in spesa corrente massimo concesso a ciascuna soggetto giuridico e per ciascuna domanda presentata può ammontare a:

- **€ 8.000,00**, per la Tipologia A;
- **€ 10.000,00**, per la Tipologia B;
- **€ 5.000,00**, per la Tipologia C;
- **€ 5.000,00**, per la Tipologia D;
- **€ 15.000,00**, per la Tipologia E;
- **€ 10.000,00**, per la Tipologia F.

8).

ALLEGATO 1

Il Comitato regionale del Piemonte della Federazione italiana pallapugno (F.I.P.A.P.), il Comitato regionale della Federazione Italiana Pallatamburello (F.I.P.T.), le Società e/o Associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallapugno (F.I.P.A.P.) e/o alla Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.), possono presentare una sola domanda, eventualmente, anche di tipo c.d. “aggregativo”, solamente nelle tipologie D), E), F), prima indicate. Il progetto c.d. “aggregativo” deve essere realizzato dal proponente in collaborazione con tre o più Organizzazioni sportive (Associazioni e/o Società Sportive affiliate, Comitati regionali e/o provinciali della F.I.P.A.P., F.I.P.T.).

Nel caso in cui il progetto c.d. “aggregativo” viene presentato da una Associazione/Società sportiva che deve essere affiliata alla Federazione italiana pallapugno (F.I.P.A.P.) e/o alla Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.), alla domanda deve essere allegata una dichiarazione rilasciata dal Comitato regionale della Federazione sportiva alla quale si è affiliati, di assenso al progetto.

I Comuni e le Comunità montane e collinari, ubicati sul territorio del Piemonte, possono presentare una sola domanda, eventualmente, anche di tipo c.d. “aggregativo”, solamente nelle tipologie D), E), F). Il progetto c.d. “aggregativo” può essere realizzato dal proponente in collaborazione con due o più Organizzazioni sportive (Associazioni e/o Società Sportive affiliate solamente alla F.I.P.A.P. e/o F.I.P.T., Comitati regionali e/o provinciali della F.I.P.A.P., F.I.P.T., oppure con uno o più enti istituzionali (Comuni, Comunità montana e/o collinare).

Se ammessa a contributo, il progetto di tipo c.d. “aggregativo” sarà sostenuto con un **contributo maggiorato del 30% rispetto all'importo calcolato sulla base della percentuale prevista per le tipologie C), D), E), F).** Tale maggiorazione si applica anche nel caso ne derivi il superamento del contributo massimo previsto al punto 7).

Non sono ammessi a contributo progetti di tipo c.d. “aggregativo” riguardanti la normale attività dei calendari sportivi di disciplina delle Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva, sia di livello regionale che di livello inferiore. Inoltre, non sono ammesse a contributo le spese sostenute dalle Società e/o dalle Associazioni sportive, relative all'iscrizione ed alla partecipazione a competizioni inserite nei calendari sportivi di disciplina delle Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva.

I giustificativi di spesa relativi alla realizzazione del progetto c.d. “aggregativo” possono essere intestati sia all'Ente sportivo che presenta la domanda, sia alle Associazioni/Società sportive che partecipano al progetto, ma devono in ogni caso essere presentati dal soggetto che ha avanzato la domanda di richiesta di contributo. Nel caso di progetto di tipo c.d. “aggregativo” presentato da un Comune, da una Comunità montana o collinare, i giustificativi di spesa relativi alla realizzazione del progetto devono essere intestati obbligatoriamente all'Ente che presenta la domanda.

9).

Il contributo in spesa corrente che viene concesso ai soggetti sopra indicati è cumulabile con quelli di altri Enti istituzionali, ma non con quelli impegnati sui capitoli di spesa corrente della Direzione Regionale Cultura – Turismo e Sport. Pertanto, la stessa domanda non può essere presentata su “Avvisi” diversi da quelli oggetto del presente programma pubblicati nel corso dell'anno solare da parte della Direzione Regionale Cultura – Turismo e Sport, pena la non ammissibilità della domanda in base alla l.r. 36/2003.

10).

I progetti che rientrano nelle tipologie prima descritte devono necessariamente, pena la non ammissibilità, essere realizzati sul territorio regionale piemontese.

11).

ALLEGATO 1

Con provvedimento dirigenziale, contestualmente all'approvazione dell'“Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni e manifestazioni sportive promozionali, corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per iniziative relative i settori giovanili, ed aventi la finalità di conoscere, tutelare, valorizzare e promuovere le discipline della pallapugno e della pallatamburello e il patrimonio storico e culturale ad esso inerente - anno 2008” e del relativo “Modello di domanda – 2008 e del “Modello descrittivo del progetto – anno 2008”. La domanda sarà valutata nel merito per accettarne la corrispondenza rispetto alla tipologia prevista nell'“Avviso”.

Nel “Modello descrittivo del progetto – anno 2008”, devono essere indicati gli elementi oggetto della Relazione descrittiva del progetto da valutare.

La valutazione di merito delle proposte di intervento sarà effettuata, quindi, sulla base dei presenti criteri mediante un metodo di valutazione “a punteggio” che permetterà la formulazione delle graduatorie dei progetti idonei e ammissibili a finanziamento.

Nella predisposizione delle graduatorie deve essere data priorità alle domande che ottengono un maggiore punteggio; a parità di punteggio, alle domande con la spesa complessiva più alta, a parità di quest'ultima, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande (fanno fede il timbro postale apposto sulla raccomandata A/R e a seguire secondo il numero di protocollo in entrata apposto sulla domanda dagli uffici regionali).

Dovrà essere dichiarata inammissibile la domanda il cui progetto allegato, nella valutazione di merito ottiene un punteggio complessivo pari o inferiore a punti 15”.

12).

I progetti a seconda della tipologia nella quale ricadono possono avere il seguente sviluppo temporale:

- i progetti concernenti pubblicazioni, convegni, mostre, celebrazioni e/o manifestazioni, devono avere inizio nel corso dell'anno 2008 e devono essere portati a termine non oltre il 31/12/2008;
- i progetti concernenti studi, ricerche, catalogazione, devono avere inizio nel corso dell'anno 2008 e devono essere portati a termine, eventualmente, non oltre il 27/02/2009;
- i progetti concernenti l'organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili (compresa la formazione di tecnici istruttori e arbitri), possono avere uno sviluppo temporale nell'anno solare 1/1/2008 – 31/12/2008, oppure nel periodo compreso tra l'1/9/2008 e il 31/5/2009.

ALLEGATO 1

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda di contributo dovrà essere presentata nel termine perentorio del **27/2/2009**. Il termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P), dell'Avviso per presentare le domande per la concessione di contributi per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni e manifestazioni sportive promozionali, corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili, ed aventi la finalità di conoscere, tutelare, valorizzare e promuovere le discipline della pallapugno e della pallatamburello e il patrimonio storico e culturale ad esso inerente – anno 2008” del “Modello di domanda – 2008”, del relativo “Modello descrittivo del progetto – anno 2008”.

Qualora la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine di presentazione della domanda si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda di contributo deve essere inoltrata alla Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo-Commercio-Sport, Settore Sport, esclusivamente mediante Raccomandata A/R. (per la scadenza fa fede la data del timbro postale). La busta, contenente la documentazione relativa alla richiesta di concessione del contributo, deve riportare la dicitura: domanda di richiesta di contributo in spesa corrente relativa alla l.r. 36/2003.

Al “Modello di domanda di contributo - anno 2008”, devono essere allegati:

- il “Modello descrittivo del progetto” redatto sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la richiesta di concessione di contributo - anno 2008, predisposta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e in base alle disposizioni sul trattamento dei dati sensibili di cui alla D.lgs. 196/2003;
- la Relazione descrittiva del progetto;
- la fotocopia del documento di identità non scaduto del/della sottoscrittore/sottoscrittrice, in conformità all'art. 38, del D.P.R. 445/2000;
- il Bilancio economico-finanziario preventivo del soggetto sportivo richiedente, approvato dall'organo statutariamente preposto, relativo all'anno 2008;
- il Rendiconto economico – finanziario del soggetto sportivo richiedente approvato dall'organo statutariamente preposto, relativo all'anno 2007;
- l'atto costitutivo/statuto del soggetto richiedente, salvo il caso in cui viene dichiarato che gli stessi atti siano già stati depositati in data successiva al 31/12/2001, presso gli uffici del Settore Sport, della Direzione regionale Turismo-Commercio-Sport (solo per le Associazioni e le Società sportive).

ALLEGATO 1

**PROCEDURE PER LA SELEZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DI IDONEITA'.**

La domanda presentata in base all'“Avviso - anno 2008”, attuativo dei criteri e delle modalità contenute nel presente Programma, sarà oggetto:

- di verifica formale;
- di valutazione di merito.

Le istanze saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale (tipologie di intervento e beneficiari ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei termini, sottoscrizione della documentazione da parte del Legale rappresentante). L'“Avviso” dovrà, inoltre, indicare le ipotesi in base ai cui l'istanza sarà giudicata non ammissibile.

Gli Uffici regionali possono, ai sensi della l.r. 7/2005, richiedere chiarimenti e/o integrazioni al soggetto giuridico che ha presentato la domanda, affinché l'istanza possa essere valutata nel merito. Se in seguito a richiesta, le integrazioni non saranno fornite, la domanda potrà essere esclusa.

La valutazione di merito della domanda dovrà essere effettuata sulla base dei criteri contenuti nel presente Programma e riportati nell'“Avviso – anno 2008”.

La valutazione di merito si basa sulla Relazione descrittiva del progetto. Essa permette di formulare le graduatorie dei progetti idonei e ammissibili al finanziamento, nonché di stabilire l'entità del contributo.

La valutazione di ciascuna domanda permette di formulare le graduatorie delle istanze idonee e ammissibili a contributo, nonché di stabilire l'entità del contributo in relazione alle risorse disponibili.

Saranno redatte apposite graduatorie riferite ai seguenti capitoli di competenza:

- cap. 155931/2008 - DA1811 - enti pubblici (Comuni e Comunità montane e collinari) - € 152.648,89;
- cap. 183393/2008 - DA1811 - Associazioni e/o Società sportive, E.P.S. riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – € 205.518,34;
- F.I.P.A.P. e la F.I.P.T – Comitati regionali e provinciali – pari ad € 17.908,3 corrispondente al 5% della somma delle risorse stanziare sui capitoli cap. 155931/2008 - DA1811 e cap. 183393/2008 - DA1811;

I contributi erogati alle Federazioni sportive (F.I.P.A.P. e F.I.P.T.), non possono superare il 5 per cento del totale dei finanziamenti, così come stabilito all'art. 5 della l.r. 36/2003. Di tale 5 per cento, il 50% deve essere utilizzato per finanziare progetti presentati nella disciplina della pallapugno, mentre l'altro 50% deve essere utilizzato per finanziare progetti presentati nella disciplina della pallatamburello.

Le risorse stanziare sui capitoli della spesa contributiva per far fronte alle richieste avanzate dai soggetti prima indicati, saranno così ripartite:

- un ammontare di risorse non inferiore al 30% delle disponibilità accantonate allo scopo, saranno destinate al sostegno dei progetti di tipologia A), B), C) e D);
- la restante parte di risorse sarà destinata a sostegno dei progetti di tipologia E) e F).

Tale ripartizione sarà applicata sul totale delle risorse finanziarie complessive stanziare sia sul cap. 155931/2008 e sia sul cap. 183393/2008.

ALLEGATO 1

Nell'eventualità in cui i progetti non esaurissero la specifica riserva di budget prevista per ciascuna tipologia, i residui saranno utilizzati proporzionalmente per i progetti ricadenti nelle altre tipologie.

Nella predisposizione della graduatoria definitiva dovrà essere data priorità alle domande che ottengono un maggiore punteggio; a parità di punteggio, alle domande con la spesa complessiva più alta e, a parità di quest'ultima, si terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande (fanno fede la data di invio della domanda posta sulla busta dagli uffici postali), ed in ultimo, secondo l'ordine di protocollo assegnato alla domanda dall'ufficio regionale, privilegiando quella con numero inferiore.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande da valutare e le graduatorie (degli ammessi a contributo, delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie e delle domande non ammesse per mancanza dei requisiti richiesti) devono essere concluse e approvate con provvedimento dirigenziale entro **60 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il termine può essere sospeso per 30 giorni, qualora fosse necessario richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti ai soggetti interessati.

L'esito finale della valutazione delle domande dovrà essere comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato istanza. Nei casi di ammissione a contributo, nella comunicazione, dovranno essere indicati i successivi adempimenti cui il beneficiario è tenuto, pena la decadenza del contributo. Con Determinazione Dirigenziale saranno approvate le graduatorie, individuati i beneficiari e il contributo loro attribuito.

Sarà competenza della Direzione Regionale Cultura – Turismo e Sport, predisporre il Modello per la rendicontazione delle spese relative ai progetti ammessi a contributo.

ALLEGATO 1

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo sarà liquidato ad attività svolta e previo rendiconto della medesima. Se la spesa rendicontata è inferiore a quella ammessa a preventivo, la percentuale contributiva dovrà essere rapportata a quella rendicontata. Se l'istanza ammessa a contributo presenta una spesa, a consuntivo, inferiore a **€ 1.000,00**, il finanziamento dovrà essere revocato per intero.

Il rendiconto deve essere prodotto su Modello predisposto dalla Direzione Regionale Turismo-Commercio-Sport, Settore Sport nel rispetto delle norme relative alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all' art. 47, del D.P.R. 445/2000.

Gli Uffici regionali ai fini della liquidazione del contributo, possono, ai sensi della l.r. 7/2005, richiedere chiarimenti e/o integrazioni al soggetto sportivo beneficiario del contributo.

I documenti fiscali giustificativi devono riguardare spese attinenti strettamente al progetto. Gli uffici regionali addetti all'istruttoria della liquidazione del contributo hanno la facoltà di escludere dal computo dell'importo, in base al quale liquidare il contributo stesso, i documenti fiscali non attinenti al progetto.

I documenti fiscali giustificativi rilasciati dai terzi per i servizi forniti, devono essere intestati al soggetto sportivo che ha presentato la domanda e realizzato il progetto.

Anche per i giustificativi di spesa relativi alla realizzazione del progetto c.d. **“aggregativo”**, va precisato che essi devono essere intestati al soggetto che presenta la domanda, oppure alle Associazioni/Società sportive che partecipano al progetto, ma devono in ogni caso essere presentati dal soggetto che ha avanzato la domanda di richiesta di contributo.

Nel caso di progetto di tipo c.d. **“aggregativo”** presentato da un Comune, da una Comunità montana o collinare, i giustificativi di spesa relativi alla realizzazione del progetto devono essere intestati obbligatoriamente all'Ente che presenta la domanda.

Al rendiconto deve essere allegata una relazione sullo svolgimento dell'attività ammessa a contributo, con i risultati conseguiti, nonché le modalità di realizzazione delle attività finanziate.

Qualora il totale delle spese a rendiconto del progetto risultasse superiore alle spese ammesse a finanziamento, il contributo sarà ridotto e ricalcolato in base alla percentuale prevista per la tipologia di progetto.

La concessione del contributo non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

Qualora un soggetto assegnatario del contributo intenda rinunciarvi allo stesso deve darne formale notizia alla Direzione Regionale Cultura – Turismo e Sport, Settore Sport. La Direzione provvederà alla riassegnazione del contributo ad altri beneficiari in graduatoria.

L'Amministrazione Regionale potrà effettuare sopralluoghi di verifica presso la sede del beneficiario o richiedere che venga esibita agli uffici competenti tutta la documentazione contabile prevista e conforme alle disposizioni e norme vigenti in materia fiscale.

ALLEGATO 1

2. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN SPESA IN CONTO CAPITALE.

OBIETTIVI E SOGGETTI BENEFICIARI.
--

I criteri relativi alla valutazione, selezione dei progetti e determinazione dell'importo contributivo in spesa corrente da concedere sulla spesa ritenuta ammissibile sono quelli di seguito riportati.

Asse 2. Manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri per l'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello in Piemonte.

Acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attività sportive ed alla preparazione degli atleti.

Tale Asse si articola nelle seguenti misure:

Misura 2.1. Manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri.

Azione di intervento:

Interventi di ristrutturazione, potenziamento, messa a norma, manutenzione straordinaria degli sferisteri: opere murarie (si precisa che in ordine a questo intervento saranno sostenute opere relative: alla recinzione dello sferisterio; alla sistemazione delle tribune connesse allo sferisterio; al miglioramento del campo da gioco); impianti di illuminazione. Sono, pertanto, esclusi dal finanziamento interventi riguardanti: spogliatoi, servizi di ristorazione, servizi igienici.

Misura 2.2. Acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attività sportive ed alla preparazione degli atleti.

Azione di intervento:

- A. parziale finanziamento per l'acquisto di attrezzature necessarie, per la pratica delle attività delle discipline sportive della pallapugno e della pallatamburello;
- B. parziale finanziamento per l'acquisto di attrezzature necessarie per la preparazione degli atleti che praticano le attività delle discipline sportive della pallapugno (nelle forme tradizionali e della pantalera) e della pallatamburello in Piemonte.

Gli obiettivi da perseguire mediante la concessione del contributo in conto capitale sul cap. 226187/2008 e sul cap. 292672/2008, sono i seguenti:

- favorire ed incentivare il recupero, il miglioramento, il potenziamento, la messa a norma e la manutenzione straordinaria degli sferisteri e di altre strutture necessarie all'esercizio della pallapugno e della pallatamburello;
- favorire l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio degli sport della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello.

I soggetti che possono beneficiare dei contributi stanziati sul capitolo prima indicato e previsti dalla l.r. 36/2003 sono:

- Comuni e Comunità montane e collinari ubicati sul territorio del Piemonte;
- Associazioni/Società sportive.

ALLEGATO 1

AMBITI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO, MODALITA' PER LA CONCESSIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO.**1).**

Ciascun soggetto giuridico indicato tra i soggetti beneficiari, può presentare **una sola domanda di richiesta di contributo in conto capitale** inquadrabile in una delle azioni di intervento di seguito indicate.

Specificamente:

- **i Comuni, le Comunità montane e collinari**, possono presentare una sola domanda che rientra nell'azione di intervento 2.1;
- **le Associazioni/società sportive**, possono presentare una sola domanda che rientra nell'azione di intervento 2.2.A, oppure 2.2.B.

Qualora ciascun soggetto giuridico presenti più di una domanda, ai fini dell'ammissione, gli uffici regionali provvederanno ad eliminare quelle in soprannumero, selezionando la domanda con la spesa più alta.

2).

E' dichiarata non ammissibile la domanda presentata dall'Associazione/Società sportiva, la cui registrazione presso l'Ufficio del Registro, con deposito dello Statuto/Atto costitutivo, è successiva al 31 dicembre 2006 (se non è stato ancora assegnato il numero dall'Ufficio del Registro, allegare copia della ricevuta dell'avvenuto deposito degli atti). Inoltre, l'Associazione sportiva richiedente deve essere affiliata alla Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP) e/o alla Federazione Italiana Pallatamburello (F.I.P.T.) e/o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e non deve perseguire finalità di lucro.

3).

Saranno sostenute dalla Regione le azioni di intervento (progetti) che rientrano nell'Asse, nella misura e in una delle seguenti azioni di intervento:

- **Interventi di ristrutturazione, potenziamento, messa a norma, manutenzione straordinaria degli sferisteri: opere murarie (si precisa che in ordine a questo intervento saranno sostenute opere relative: alla recinzione dello sferisterio; alla sistemazione delle tribune connesse allo sferisterio; al miglioramento del campo da gioco), impianti di illuminazione (tipologia 2.1.). Sono, pertanto, esclusi dal finanziamento interventi riguardanti: spogliatoi, servizi di ristorazione, servizi igienici.**

Il contributo in conto capitale sarà concesso per il **50%** della spesa ritenuta ammissibile, sul progetto di intervento predisposto e presentato dai Comuni e dalle Comunità montane e collinari.

- **Intervento parziale di finanziamento per l'acquisto di attrezzature necessarie, per la pratica delle attività delle discipline sportive della pallapugno e della pallatamburello (tipologia 2.2A.);**

Il contributo sarà concesso per il **60%** della spesa ritenuta ammissibile, sul progetto presentato dall'Associazioni/Società sportive affiliate alla Federazione italiana pallapugno (FIPAP) e/o alla Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.) e/o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa. Per tale misura sarà redatta un'apposita graduatoria.

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dalle Società e/o Associazioni sportive riguardanti:

- ☐ acquisto delle attrezzature quali strumenti per tracciature campo da gioco, attrezzi meccanici dedicati all'attività di allenamento, arredo spogliatoi, segna punti, e simili;

ALLEGATO 1

- palle (165 gr., 140 gr., palla leggera, elastic ball), bracciali, tamburelli, cuoio crudo, fasce stoffa, gomma aerstoprof per protezione pugno, guanto protettivo omologato FIPAP e simili, con l'esclusione di capi di abbigliamento e borse.

- Intervento parziale di finanziamento per l'acquisto di attrezzature necessarie per la preparazione degli atleti che praticano le attività delle discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello in Piemonte (tipologia 2.2B.).

Il contributo sarà concesso per il **60%** della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, sul progetto predisposto e presentato dalle Associazioni e Società sportive affiliate alla Federazione italiana pallapugno (FIPAP) e/o alla Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.), e/o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa.

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dalle Società e/o Associazioni sportive riguardanti:

- acquisto delle attrezzature quali strumenti per tracciature campo da gioco, attrezzi meccanici dedicati all'attività di allenamento, arredo spogliatoi, segna punti, e simili;
- palle (165 gr., 140 gr., palla leggera, elastic ball), bracciali, tamburelli, cuoio crudo, fasce stoffa, gomma aerstoprof per protezione pugno, guanto protettivo omologato FIPAP e simili, con l'esclusione di capi di abbigliamento e borse.

4).

Non è ammessa a contributo la domanda e il progetto allegato che prevede una spesa complessiva inferiore a **€ 10.000,00**. Tale limite è valido soltanto per l'azione di intervento 2.1.

5).

Per l'azione di intervento 2.1, il limite massimo di contributo che può essere erogato dalla Regione Piemonte per ciascun soggetto e per ciascuna domanda è di **€ 30.000,00**.

Per l'azione di intervento 2.2.A e 2.2.B, il limite massimo di contributo che può essere erogato dalla Regione Piemonte per ciascun soggetto e per ciascuna domanda è di **€ 6.000,00**.

Qualora le risorse finanziarie risultino insufficienti per erogare il contributo spettante all'ultimo sodalizio, la cui domanda è ammessa a contributo, questi beneficerà dell'importo residuo e si provvederà ad integrarlo qualora si verificassero disponibilità finanziarie dovute a rinunce o revoche.

6).

Il contributo in conto capitale che viene concesso ai soggetti giuridici sopra indicati sul singolo intervento, è cumulabile con quello concesso da altri Enti, ma non con quelli impegnati sui capitoli di spesa in conto capitale, stanziati ed accantonati a favore della Direzione Regionale Cultura Turismo e -Sport. Pertanto, la stessa domanda non può essere presentata con riferimento a più di un "Avviso" che viene pubblicato nel corso dell'anno solare 2008 da parte della Direzione Regionale Cultura – Turismo e Sport, pena la non ammissibilità della domanda che viene presentata sulla l.r. 36/2003.

Sono, tuttavia, ammissibili a finanziamento i progetti che si riferiscono ad interventi relativi a sedi e/o ad impianti sportivi, per i quali siano già stati concessi contributi ai sensi della LR 93/95, per lotti diversi, progettati in modo che gli uni risultino essere complementari agli altri e con l'obiettivo di realizzare un complessivo miglioramento della sede, dell'impianto sportivo, della struttura cui si riferiscono.

I progetti di cui all'azione 2.1, devono riguardare interventi corrispondenti a lotti funzionali.

ALLEGATO 1

7).

Con provvedimento dirigenziale, contestualmente all'approvazione dell'“Avviso per la presentazione di domanda di concessione di contributo in conto capitale relativi ad interventi concernenti le discipline della pallapugno e della pallatamburello, con particolare riferimento alla manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri - anno 2008”, del “Modello di domanda - anno 2008” e del “Modello descrittivo del progetto - anno 2008”.

Nel “Modello descrittivo del progetto – anno 2008”, devono essere indicati gli elementi oggetto della Relazione descrittiva del progetto da valutare.

La valutazione di merito delle proposte di intervento sarà effettuata, quindi, sulla base dei presenti criteri mediante un metodo di valutazione “a punteggio” che permetterà la formulazione della graduatoria dei progetti idonei e ammissibili al finanziamento.

Nella predisposizione della graduatoria deve essere data priorità alle domande che ottengono un maggiore punteggio; a parità di punteggio alle domande con la spesa complessiva più alta e, a parità di quest'ultima, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande (fanno fede il timbro postale apposto sulla raccomandata A/R e a seguire secondo il numero di protocollo in entrata apposto sulla domanda da parte degli uffici regionali).

I lavori inerenti agli interventi devono avere avuto inizio nel corso dell'anno 2008 e devono concludersi nell'arco di tre anni. L'acquisto delle attrezzature deve essere effettuato tra il primo gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

8).

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi di inizio e di conclusione dei lavori gli uffici del Settore Sport, previa comunicazione, potranno procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Eventuali proroghe dei termini di inizio e di fine lavori potranno essere autorizzate, su richiesta del beneficiario, esclusivamente per motivi eccezionali e documentati non dipendenti dalla volontà del richiedente.

I soggetti beneficiari sono tenuti a indicare con mezzi idonei e chiaramente visibili (cartelloni, targhe, ecc.), in corso d'opera e a intervento concluso, che l'impianto sportivo è stato realizzato con il contributo della Regione Piemonte.

9).

La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme alla proposta progettuale approvata e ammessa al contributo. Varianti sostanziali o che snaturino le finalità e l'uso previsti dalla proposta originaria finanziata comporteranno la revoca del contributo.

Eventuali varianti tecnico-funzionali introdotte nel corso dello sviluppo del progetto successivo alla concessione dei contributi e le varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte dai beneficiari al Settore Sport che si pronuncerà in merito entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza osservazioni o provvedimenti da parte della Regione la variante si intende accolta.

ALLEGATO 1

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda di contributo in conto capitale dovrà essere presentata nel termine perentorio del **27/2/2009**. Il termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.), dell'“Avviso per la presentazione di domanda di concessione di contributo in conto capitale, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri per l'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello in Piemonte - anno 2008”, del “Modello di domanda - 2008”, del relativo “Modello descrittivo del progetto - anno 2008”.

Qualora la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine di presentazione della domanda si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda di contributo deve essere inoltrata alla Regione Piemonte, Direzione Regionale Cultura – Turismo e Sport, Settore Sport, esclusivamente mediante Raccomandata A/R. ed in relazione alla scadenza fa fede la data del timbro postale. La busta, contenente la documentazione relativa alla richiesta di concessione del contributo, deve riportare la dicitura: domanda di richiesta di contributo in conto capitale relativa alla l.r. 36/2003.

Al “Modello di domanda di contributo - anno 2008”, devono essere allegati:

- il “Modello descrittivo del progetto” redatto sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la richiesta di concessione di contributo - anno 2008, predisposta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e in base alle disposizioni sul trattamento dei dati sensibili di cui alla D.lgs. 196/2003;
- la Relazione descrittiva del progetto;
- il Computo metrico estimativo e planimetria oggetto dell'intervento (soltanto per l'azione di intervento 2.1);
- il Preventivo di spesa dettagliato;
- la fotocopia del documento di identità non scaduto del/della sottoscrittore/sottoscrittrice, in conformità all'art. 38, del D.P.R. 445/2000;
- il Bilancio economico-finanziario preventivo del soggetto sportivo richiedente, approvato dall'organo statutariamente preposto, relativo all'anno 2008;
- il Rendiconto economico – finanziario del soggetto sportivo richiedente approvato dall'organo statutariamente preposto, relativo all'anno 2007.

ALLEGATO 1

**PROCEDURE PER LA SELEZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI IDONEITA'.**

La domanda presentata in base all'“Avviso - anno 2008”, attuativo dei criteri e delle modalità contenute nel Presente Programma, sarà oggetto:

- di verifica formale;
- di valutazione di merito.

Le istanze saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale (tipologie di intervento e beneficiari ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei termini, sottoscrizione della documentazione da parte del Legale rappresentante). L'“Avviso” dovrà, inoltre, indicare le ipotesi in base ai quali l'istanza sarà giudicata non ammissibile.

Gli Uffici regionali possono, ai sensi della l.r. 7/2005, richiedere chiarimenti e/o integrazioni al candidato che ha presentato la domanda, affinché l'istanza possa essere valutata nel merito. Se in seguito a richiesta, le integrazioni non saranno fornite, la domanda sarà esclusa.

La valutazione di merito della domanda dovrà essere effettuata sulla base dei criteri indicati e riportati nell'“Avviso – anno 2008”.

La valutazione di merito di ciascuna domanda si basa sulla Relazione descrittiva del progetto. Essa permette di formulare la graduatoria delle domande e dei progetti idonei e ammissibili a contributo, nonché di stabilire l'entità del contributo in relazione alle risorse disponibili ed entro i limiti massimi stabiliti.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande deve essere concluso e la graduatoria (degli ammessi a contributo, eventualmente delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie e delle domande non ammessi per mancanza dei requisiti richiesti) approvata con provvedimento dirigenziale entro **60 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il termine può essere sospeso per 30 giorni, qualora fosse necessario richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti ai soggetti interessati.

Saranno redatte delle apposite graduatorie suddivise per capitoli di spesa:

- cap. 226187/2008 - DA18112 – Enti locali e Comunità montane e collinari - € 238.500,00;
- cap. 292672/2008 - DA18112 - Associazioni e Società sportive - € 192.500,00.

L'esito finale della valutazione della domanda dovrà essere comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato istanza. Nei casi di ammissione al contributo con la stessa comunicazione dovranno essere indicati i successivi adempimenti cui il beneficiario è tenuto, pena la decadenza del contributo. La concessione del contributo sarà assunta con Determinazione Dirigenziale.

ALLEGATO 1

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

La liquidazione del contributo sarà effettuata ad attività svolta e previo rendiconto della medesima. Se la spesa rendicontata è inferiore a quella ammessa a preventivo, la percentuale contributiva dovrà essere rapportata a quella rendicontata. Se l'istanza ammessa a contributo presenta una spesa ammissibile a consuntivo inferiore a **€ 10.000,00** (tale limite è valido soltanto per l'azione di intervento 2.1), il finanziamento dovrà essere revocato per intero.

Il rendiconto dovrà essere prodotto tenuto conto del contenuto del Modello che sarà predisposto dalla Direzione Regionale Turismo-Commercio-Sport, Settore Sport nel rispetto delle norme relative alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all' art. 47, del D.P.R. 445/2000.

Gli Uffici regionali possono, ai sensi della l.r. 7/2005, richiedere chiarimenti e/o integrazioni al soggetto sportivo a favore del quale deve essere liquidato il contributo.

I documenti fiscali giustificativi devono riguardare spese attinenti strettamente al progetto. Gli uffici regionali addetti all'istruttoria della liquidazione del contributo hanno facoltà di escludere dal computo dell'importo, documenti fiscali che non sono attinenti al progetto.

I documenti fiscali giustificativi rilasciati dai terzi per i servizi forniti, devono essere intestati al soggetto sportivo che ha presentato la domanda e realizzato il progetto.

Spese ammissibili.

Le spese ammissibili, riferite alle azioni di intervento previste dalle specifiche azioni descritte, ai fini della quantificazione del costo di investimento sulla cui base determinare l'entità del contributo da concedere, sono le seguenti:

- ✓ spese tecniche di progettazione e di direzione lavori;
- ✓ lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici;
- ✓ opere di falegnameria, tappezzeria, decorazione etc.
- ✓ IVA esclusivamente nei casi in cui non possa essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo dal beneficiario;
- ✓ spese di mano d'opera volontaria purché questa sia svolta nel rispetto delle normative di sicurezza, certificata dalla direzione lavori dell'intervento e computata nella misura massima del 15% del valore dei materiali acquistati.

Le spese per i lavori e le opere iniziate anteriormente al primo gennaio 2008 non saranno prese in considerazione.

Qualora un soggetto assegnatario del contributo intenda rinunciare allo stesso dovrà darne formale notizia alla Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport, Settore Sport, affinché possa provvedere alla riassegnazione del contributo ad altri beneficiari.

L'Amministrazione Regionale potrà effettuare sopralluoghi di verifica presso la sede del beneficiario o richiedere che venga esibita agli uffici competenti tutta la documentazione contabile prevista e conforme alle disposizioni e norme vigenti in materia fiscale.

ALLEGATO 1

GARANZIE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL CONTRIBUTO. RISPETTO DEI TEMPI, PROROGHE, VARIANTI.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi di inizio e di conclusione dei lavori la gli uffici del Settore Sport, previa comunicazione, potranno procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Eventuali proroghe di inizio lavori, per un massimo di sei mesi e di fine lavori, per un massimo di 12 mesi, potranno essere concesse dalla struttura competente, su richiesta del beneficiario, esclusivamente per motivi eccezionali e documentati non dipendenti dalla volontà del richiedente.

La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme alla proposta progettuale approvata e ammessa al contributo. Varianti sostanziali o che snaturino le finalità e l'uso previsti dalla proposta originaria finanziata comporteranno la revoca del contributo.

Eventuali varianti tecnico-funzionali introdotte nel corso dello sviluppo del progetto successivo alla concessione dei contributi e le varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte dai beneficiari agli uffici del Settore Sport che si pronuncerà in merito entro 30 giorni; trascorso tale termine senza osservazioni o provvedimenti da parte degli uffici del Settore Sport la variante si intende accolta.

Per interventi che ricadono nella misura 2.1. dell'Asse 2, deve essere previsto un vincolo di destinazione d'uso dell'immobile stabilito in 12 anni. Esso deve essere garantito dal proprietario dell'immobile mediante trascrizione presso l'ufficio del registro immobiliare, dello stesso vincolo d'uso, prima dell'erogazione del contributo.

I soggetti beneficiari sono tenuti a indicare con mezzi idonei e chiaramente visibili (cartelloni, targhe, etc.) sia in corso d'opera sia a intervento concluso, che l'intervento stesso è stato realizzato con il contributo della Regione Piemonte.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE E DAGLI ENTI PUBBLICI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO. INDICAZIONE DEI VALORI (PUNTEGGIO) DA ASSEGNARE ALLA RELAZIONE INERENTE A CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROGETTO – ANNO 2008.

LEGGE REGIONALE 24/12/2003, N. 36

“VALORIZZAZIONE DEGLI SPORT DELLA PALLAPUGNO E DELLA PALLATAMBURELLO”.

Il valore massimo raggiungibile è dato dal punteggio assegnato alla Relazione = cinquanta (50) punti

Contenuto della Relazione del progetto.

Relazione inerente alla Tipologia A – “Progetti diretti alla realizzazione di studi, ricerche, catalogazione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello, riguardo ad archivi, biblioteche e documenti in genere, nonché anche in relazione a: materiali fotografici e filmati, manifesti, bandiere, gonfaloni, gagliardetti, trofei, targhe, opere d'arte, e simili”.

Saranno valutati per quanto riguarda la Relazione inerente a tale tipologia i seguenti aspetti nel loro complesso, sino ad un massimo di 50 punti:

- | | |
|--|-------------------|
| - ampiezza e il livello di approfondimento dello studio e/o della ricerca e/o della catalogazione, con riferimento al patrimonio storico, culturale e della tradizione in genere della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello | <i>fino a 15;</i> |
| - livello di specializzazione dei ricercatori (curriculum delle attività svolte) impegnati nello studio e/o nella ricerca e/o nella catalogazione | <i>fino a 10;</i> |
| - Istituti impegnati nello studio e/o nella ricerca e/o nella catalogazione | <i>fino a 6;</i> |
| - utilizzo del lavoro svolto ai fini didattici | <i>fino a 10;</i> |
| - beni compresi nel patrimonio storico del soggetto giuridico richiedente in generale, e i beni oggetto della ricerca, dello studio e/o della catalogazione in particolare | <i>fino a 4;</i> |
| - curriculum “storico” dei progetti più importanti realizzati dall'Ente proponente | <i>fino a 5.</i> |

Totale massimo raggiungibile = 50 punti

ALLEGATO 2

Relazione inerente alla Tipologia B – “Progetti diretti alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello, mediante pubblicazioni, da realizzarsi anche attraverso audiovisivi, CD-rom e simili”. Sulla pubblicazione dovrà apparire la dicitura “Realizzata con il contributo della Regione Piemonte”.

Saranno valutati per quanto riguarda la Relazione inerente a tale tipologia, con riferimento alla realizzazione di pubblicazioni, i seguenti aspetti nel loro complesso, sino ad un massimo di 50 punti:

- numero di pagine della pubblicazione *fino a 5;*
Fino a 30 pagine = 1 punto.
da 31 a 70 = 3 punti.
da 71 a 120 = 4 punti.
oltre 120 = 5 punti.
- qualità della pubblicazione (ad es., rilegatura, carta, iconografia, etc.) *fino a 5;*
- numero di copie da pubblicare *fino a 5;*
Fino a 50 copie = 1 punto.
da 51 a 100 = 3 punti.
da 101 a 200 = 4 punti.
oltre 200 = 5 punti.
- diffusione della pubblicazione presso biblioteche pubbliche e/o archivi pubblici *fino a 15;*
- utilizzo della pubblicazione a fini didattici *fino a 10;*
- presentazione della pubblicazione da parte di personalità autorevoli (occorre allegare il curriculum della personalità che ha curato la presentazione) *fino a 5.*
- curriculum “storico” dei progetti più importanti realizzati dall’Ente proponente *fino a 5.*

Totale massimo raggiungibile = 50 punti

Saranno valutati per quanto riguarda la Relazione inerente a tale tipologia, con specifico riferimento alla realizzazione di pubblicazione di riviste, i seguenti aspetti nel loro complesso, sino ad un massimo di 50 punti:

- numero di pagine della pubblicazione *fino a 5;*
Fino a 30 pagine = 1 punto.
da 31 a 70 = 3 punti.
da 71 a 120 = 4 punti.
oltre 120 = 5 punti.
- qualità della pubblicazione (ad es., rilegatura, carta, iconografia, etc.) *fino a 5;*
- numero di copie da pubblicare *fino a 10;*
Fino a 100 copie = 1 punto.
da 101 a 200 = 3 punti.
da 201 a 300 = 5 punti.
da 301 a 400 = 7 punti.
da 401 a 500 = 9 punti.
oltre 500 = 10 punti.
- utilizzo della pubblicazione a fini didattici *fino a 8;*

ALLEGATO 2

- | | |
|--|-------------------|
| - periodicità della pubblicazione della rivista (almeno quattro uscite all'anno) | <i>fino a 12;</i> |
| - composizione Comitato di redazione e collaboratori | <i>fino a 5.</i> |
| - curriculum "storico" dei progetti più importanti realizzati dall'Ente proponente | <i>fino a 5.</i> |

Totale massimo raggiungibile = 50 punti

ALLEGATO 2

Relazione inerente alla Tipologia C – “Progetti diretti alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere delle discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello, mediante: organizzazione di convegni che riguardino le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello”.

Saranno valutati per quanto riguarda la Relazione inerente a tale tipologia con riferimento all'organizzazione di convegni, i seguenti aspetti nel loro complesso, sino ad un massimo di 50 punti:

- | | |
|---|-------------------|
| - qualità dei relatori del convegno (curriculum della specializzazione e delle attività svolte) | <i>fino a 15;</i> |
| - qualità degli Istituti e/o testate giornalistiche coinvolte | <i>fino a 10;</i> |
| - descrizione dei destinatari del convegno | <i>fino a 5;</i> |
| - utilità del progetto ai fini didattici | <i>fino a 10;</i> |
| - strumenti promo-pubblicitari utilizzati per la diffusione del progetto | <i>fino a 5;</i> |
| - curriculum “storico” dei progetti più importanti realizzati dall'Ente proponente | <i>fino a 5.</i> |

Totale massimo raggiungibile = 50 punti

Relazione inerente alla Tipologia D – “Progetti diretti alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere delle discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello, mediante: organizzazione di mostre che riguardino le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello”.

Saranno valutati per quanto riguarda la Relazione inerente a tale tipologia con riferimento all'organizzazione di mostre, i seguenti aspetti nel loro complesso, sino ad un massimo di 50 punti:

- | | |
|---|------------------|
| - qualità dei curatori (curriculum della specializzazione e delle attività svolte) della mostra | <i>fino a 8;</i> |
| - qualità degli Istituti, testate giornalistiche, case editrici e/o di produzione coinvolte | <i>fino a 8</i> |
| - utilità del progetto ai fini didattici | <i>fino a 7;</i> |
| - strumenti promo-pubblicitari utilizzati per la diffusione del progetto | <i>fino a 7;</i> |
| - altre sedi che ospitano la mostra (mostra itinerante) | <i>fino a 5;</i> |
| - qualità dell'allestimento della mostra | <i>fino a 5;</i> |
| - qualità della/e sede/i che ospitano la mostra | <i>fino a 5;</i> |
| - durata del progetto | <i>fino a 5;</i> |
| - curriculum “storico” dei progetti più importanti realizzati dall'Ente proponente | <i>fino a 5.</i> |

Totale massimo raggiungibile = 50 punti

ALLEGATO 2

Relazione inerente alla Tipologia E – “Progetti diretti alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e culturale e della tradizione in genere delle discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello, mediante: organizzazione di celebrazioni e manifestazioni sportive promozionali e/o agonistiche che riguardino le discipline della pallapugno e della pallatamburello e che contribuiscono a mantenere viva le tradizioni locali)”.

Saranno valutati per quanto riguarda la Relazione inerente a tale tipologia con riferimento all'organizzazione di celebrazioni e/o manifestazioni sportive promozionali e/o agonistiche, i seguenti aspetti nel loro complesso, sino ad un massimo di 50 punti:

- eventi storico-culturali celebrati (per la manifestazione indicare la continuità del progetto nel tempo) *fino a 5;*
- livello della celebrazione o manifestazione (provinciale, regionale, nazionale, internazionale) *fino a 5;*
- livello tecnico degli atleti partecipanti alla celebrazione e/o manifestazione sportiva (agonisti, amatori, ragazzi, etc.) *fino a 5;*
- numero atleti partecipanti alla celebrazione e/o manifestazione sportiva (agonisti, amatori, ragazzi, etc.) *fino a 5*
Fino a 50 atleti = 1 punto.
da 51 a 100 atleti = 3 punti.
oltre 100 atleti praticanti = 5 punti.
- numero di Associazioni sportive, di Federazioni sportive internazionali, di Enti di Promozione sportive, coinvolti *fino a 5;*
Fino a 5 Ass./Soc./FSInt./EPS = 1 punto.
da 6 a 10 Ass./Soc./FSInt./EPS = 3 punti.
oltre 10 Ass./Soc./FSInt./EPS = 5 punti.
- strumenti promo-pubblicitari utilizzati per la diffusione del progetto *fino a 5;*
- presenza ufficio stampa *punti 4;*
- soggetti pubblici e/o privati che co-finanziano il progetto *fino a 4;*
- impianti e/o spazi che vengono utilizzati per lo svolgimento della celebrazione e/o manifestazione *fino a 3;*
- durata del progetto *fino a 4;*
- curriculum “storico” dei progetti più importanti realizzati dall'Ente proponente *fino a 5.*

Totale massimo raggiungibile = 50 punti

Relazione inerente alla Tipologia E – “Progetti diretti al sostegno dell'organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili (compresa la formazione di tecnici istruttori e arbitri), concernenti le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello”.

Saranno valutati per quanto riguarda la Relazione inerente a tale tipologia, con riferimento alla organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani da parte delle Organizzazioni sportive, i seguenti aspetti nel loro complesso, sino ad un massimo di 50 punti:

- durata del corso *fino a 4;*
- continuità del corso nel tempo *fino a 3;*

ALLEGATO 2

- numero di partecipanti al corso *fino a 7;*
Fino a 10 partecipanti = 1 punto.
da 11 a 20 partecipanti = 3 punti.
da 21 a 30 partecipanti = 5 punti.
da 31 a 40 partecipanti = 6 punti.
oltre 40 partecipanti = 7 punti.
- impianti sportivi e sede delle attività utilizzati *fino a 3;*
- attrezzature e/o materiale tecnico utilizzati esclusivamente per l'attività giovanile (indicare la tipologia) *fino a 3;*
- numero di tesserati delle sezioni giovanili articolato per categorie (ad es., pulcini, esordienti, ragazzi, allievi, altro) *fino a 3;*
- descrizione della struttura dello staff tecnico, dirigenziale e sanitario coinvolto nell'attività giovanile (allenatori sportivi, preparatori atletici, medici, psicologi, fisioterapisti, etc.) *fino a 3;*
- descrizione di eventuali programmi di inserimento di giovani atleti diversamente abili nell'attività giovanile *fino a 3;*
- organizzazione di saggi e dimostrazioni di fine corso *fino a 3;*
- la professionalità e la qualificazione degli istruttori, che dovrà essere descritta indicando il titolo posseduto
Diploma ex ISEF oggi SUISM = 5 punti
solo Brevetto, Attestato, Diploma, rilasciati da una .S./D.S.A. = 3 punti
solo Brevetto, Attestato, Diploma, rilasciati da un E.P.S. = 1 punto *fino a 5;*
- rapporto istruttori allievi *fino a 5;*
Fino a 10 allievi, n. 1 istruttore = 1 punto.
da 11 a 20 allievi, n. 2 istruttori = 3 punti.
da 21 a 30 allievi, n. 3 istruttori = 4 punti.
oltre 30 allievi, n. 5 istruttori = 5 punti.
- elencazione risultati sportivi più significativi raggiunti nell'ultimo biennio nei settori giovanili (ad es., pulcini, esordienti, ragazzi, allievi, altro) *fino a 3;*
- curriculum "storico" dei progetti più importanti realizzati dall'Ente proponente *fino a 5.*

Totale massimo raggiungibile = 50 punti

Saranno valutati per quanto riguarda la Relazione inerente a tale tipologia, con riferimento alla organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani da parte degli Enti pubblici, i seguenti aspetti nel loro complesso, sino ad un massimo di 50 punti:

- durata del corso *fino a 5;*
- continuità del corso nel tempo *fino a 5;*
- numero di partecipanti al corso *fino a 8;*
Fino a 10 partecipanti = 1 punto.
da 11 a 20 partecipanti = 3 punti.
da 21 a 30 partecipanti = 5 punti.
da 31 a 40 partecipanti = 6 punti.
oltre 40 partecipanti = 8 punti.

ALLEGATO 2

- | | |
|---|------------------|
| - impianti sportivi e sede delle attività utilizzati | <i>fino a 4;</i> |
| - attrezzature e/o materiale tecnico utilizzati esclusivamente per l'attività giovanile (indicare la tipologia) | <i>fino a 4;</i> |
| - descrizione della struttura dello staff tecnico, dirigenziale e sanitario coinvolto nell'attività giovanile (allenatori sportivi, preparatori atletici, medici, psicologi, fisioterapisti, etc.) | <i>fino a 5;</i> |
| - descrizione di eventuali programmi di inserimento di giovani atleti disabili nell'attività giovanile | <i>fino a 3;</i> |
| - organizzazione di saggi e dimostrazioni di fine corso | <i>fino a 4;</i> |
| - la professionalità e la qualificazione degli istruttori, che dovrà essere descritta indicando il titolo posseduto
<i>Diploma ex ISEF oggi SUISM = 5 punti</i>
<i>solo Brevetto, Attestato, Diploma, rilasciati da una .S./D.S.A. = 3 punti</i>
<i>solo Brevetto, Attestato, Diploma, rilasciati da un E.P.S. = 1 punto</i> | <i>fino a 5;</i> |
| - rapporto istruttori allievi
<i>Fino a 10 allievi, n. 1 istruttore = 1 punto.</i>
<i>da 11 a 20 allievi, n. 2 istruttori = 3 punti.</i>
<i>da 21 a 30 allievi, n. 3 istruttori = 5 punti.</i>
<i>da 31 a 40 allievi, n. 4 istruttori = 6 punti.</i>
<i>oltre 40 allievi, n. 5 istruttori = 7 punti.</i> | <i>fino a 7.</i> |

Totale massimo raggiungibile = 50 punti

ALLEGATO 3

TABELLA DI VALUTAZIONE RELATIVA AD INTERVENTI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI SFERISTERI. INDICAZIONE DEI VALORI (PUNTEGGIO) DA ASSEGNARE ALLA RELAZIONE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO - ANNO 2008.

**LEGGE REGIONALE 24/12/2003, N. 36
“VALORIZZAZIONE DEGLI SPORT DELLA PALLAPUGNO E DELLA PALLATAMBURELLO”.**

Il valore massimo raggiungibile è dato dal punteggio assegnato alla relazione = cinquanta (50) punti

Relazione dettagliata dell'intervento.

Azione 2.1. - Interventi di ristrutturazione, potenziamento, messa a norma, manutenzione straordinaria degli sferisteri: opere murarie (si precisa che in ordine a questo intervento saranno sostenuti opere relative: alla recinzione dello sferisterio; alla sistemazione delle tribune connesse allo sferisterio; il miglioramento del campo da gioco), impianti di illuminazione. Sono, pertanto, esclusi dal finanziamento interventi riguardanti: spogliatoi, servizi ristorazione, servizi igienici.

Saranno valutati per quanto riguarda la Relazione tecnico-illustrativa inerente a tale tipologia di intervento i seguenti elementi nel loro complesso, sino ad un massimo di 50 punti:

- Capacità dell'intervento proposto di conseguire efficacemente le finalità della Misura e dell'Asse di riferimento ed in generale le finalità della legge (tale parametro può essere valutato anche in relazione all'importanza storica, architettonica e culturale dell'impianto oggetto dell'intervento);
fino a 12 punti.

Giudizio del progetto	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMO	12	
BUONO	8	
DISCRETO	4	
SUFFICIENTE	2	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- Urgenza dell'intervento al fine di evitare danni o ulteriore deperimento del bene immobile oggetto dell'intervento;
fino a 8 punti.

Giudizio del progetto	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMO	8	
BUONO	6	
DISCRETO	4	
SUFFICIENTE	2	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- Qualità tecnico-funzionale della proposta di intervento (tale parametro può essere valutato anche in relazione al rispetto delle tipologie estetiche e dei materiali originari);

ALLEGATO 3

fino a 5 punti.

Giudizio del progetto	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMO	5	
BUONO	4	
DISCRETO	3	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- Livello di elaborazione progettuale;
fino a 5 punti.

Giudizio dell'iniziativa	Punteggio assegnabile	assegnato
OTTIMO	5	
BUONO	4	
DISCRETO	3	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- Fondatezza dei costi e plausibilità del Piano finanziario;
fino a 5 punti.

Giudizio del progetto	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMO	5	
BUONO	4	
DISCRETO	3	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- Capacità dell'iniziativa di inserirsi o di dar luogo ad un processo di "filiera" turistica, sportiva, culturale.
fino a 5 punti.

Giudizio del progetto	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMO	5	
BUONO	4	
DISCRETO	3	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- Livello di omologazione dell'impianto;
fino a 5 punti.

Giudizio del progetto	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMO	5	
BUONO	4	
DISCRETO	3	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

ALLEGATO 3

- Numero di squadre agonistiche che utilizzano l'impianto;
fino a 5 punti.

Giudizio del progetto	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMO	5	
BUONO	4	
DISCRETO	3	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

Totale massimo raggiungibile = 50 punti

ALLEGATO 4

TABELLA DI VALUTAZIONE RELATIVA AD INTERVENTI CONCERNENTI L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ED ALLA PREPARAZIONE DEGLI ATLETI – ANNO 2008. (L.R. 36/2003).

Il valore massimo raggiungibile è dato dal punteggio assegnato alla relazione = trenta (30) punti

Azione 3.1.a – Parziale finanziamento per l'acquisto di attrezzature necessarie, per la pratica delle attività delle discipline sportive della pallapugno e della pallatamburello.

Saranno valutati per quanto riguarda la relazione inerente a tale tipologia di intervento i seguenti elementi nel loro complesso, sino ad un massimo di 30 punti:

- Capacità dell'intervento proposto di conseguire efficacemente le finalità della Misura di riferimento ed in generale le finalità della legge;
fino a 15 punti;

	assegnabile	assegnato
OTTIMA	15	
BUONA	10	
DISCRETA	5	
SUFFICIENTE	3	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- qualità tecnico-funzionale dell'azione di intervento;
fino a 8 punti;

	assegnabile	assegnato
OTTIMA	8	
BUONA	6	
DISCRETA	4	
SUFFICIENTE	2	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- fondatezza dei costi e plausibilità del Piano finanziario;
fino a 7 punti.

	assegnabile	assegnato
OTTIMA	7	
BUONA	5	
DISCRETA	3	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

Totale massimo raggiungibile = 30 punti

ALLEGATO 4

Azione 3.1.b - Parziale finanziamento per l'acquisto di attrezzature necessarie per la preparazione degli atleti che praticano le attività delle discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello in Piemonte.

Saranno valutati per quanto riguarda la relazione inerente a tale tipologia di intervento i seguenti elementi nel loro complesso, sino ad un massimo di 30 punti:

- Capacità dell'intervento proposto di conseguire efficacemente le finalità della Misura di riferimento ed in generale le finalità della legge;
fino a 10 punti;

	assegnabile	assegnato
OTTIMA	10	
BUONA	8	
DISCRETA	6	
SUFFICIENTE	3	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- qualità tecnico-funzionale dell'azione di intervento;
fino a 5 punti;

	assegnabile	assegnato
OTTIMA	5	
BUONA	4	
DISCRETA	3	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- fondatezza dei costi e plausibilità del Piano finanziario;
fino a 7 punti;

	assegnabile	assegnato
OTTIMA	7	
BUONA	5	
DISCRETA	3	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

- utilità dell'intervento anche ai fini dell'utilizzo didattico dei beni oggetto di intervento;
fino a 8 punti.

	assegnabile	assegnato
OTTIMA	8	
BUONA	6	
DISCRETA	4	
SUFFICIENTE	2	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	0

Totale massimo raggiungibile = 30 punti

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 134 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta Regionale

Codice DA0800

D.D. 25 novembre 2008, n. 493

Affidamento di incarico al Prof. Jukka Jokilehto per la supervisione e il coordinamento delle attività di definizione del dossier di candidatura, dell'analisi comparativa e del Piano di gestione del progetto di candidatura UNESCO «Paesaggi Vitivinicoli tipici del Piemonte». Spesa Euro 10.000,00 (Cap. 116985/2008).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di affidare al Prof. Jukka Jokilehto l'incarico per la supervisione e il coordinamento delle attività di definizione del Dossier di candidatura, dell'analisi comparativa e del Piano di Gestione, affiancando SiTI nelle attività ad essa assegnate, a decorrere dalla data della firma del contratto;

- di approvare l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento dell'incarico che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il Prof. Jukka Jokilehto;

- di impegnare a tal fine la somma di € 10.000,00 (al lordo del contributo alla Cassa professionale e dell'IVA) sul capitolo n. 116985 del bilancio regionale per l'anno 2008 (ass. n. 100531) per lo svolgimento delle attività indicate in premessa, intendendo tale somma comprensiva di tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;

- di stabilire al 31 luglio 2009 il termine per la conclusione dell'incarico;

- di liquidare la relativa spesa di cui al precedente punto secondo i tempi e le modalità precisate nella convenzione allegata che regola i rapporti tra le parti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Mariella Olivier

Codice DA0800

D.D. 28 novembre 2008, n. 512

Affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa all'arch. Patrizia Nazio (ai sensi dell'art. 22 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 7, ultimo comma D.Lgs 165/2001). Spesa Euro 25.000,00 sul cap. 125390/08.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di affidare l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di mesi dodici (12), a decorrere

dalla data della firma del contratto, per la realizzazione delle attività connesse alla implementazione della Direttiva INSPIRE con particolare riferimento ai progetti Europei del programma e-content+ GIS4EU ed Euradin all'arch. Patrizia Nazio, in quanto esperto di comprovata competenza alle condizioni stabilite nel contratto di conferimento dell'incarico;

- di approvare lo schema di convenzione, che regola il rapporto tra la Regione Piemonte e l'arch. Patrizia Nazio, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;

- di impegnare la cifra di € 25.000,00 sul capitolo 125390 del bilancio di previsione per l'anno 2008 – Assegnazione n. 103131;

- di pagare detta cifra secondo i tempi e le modalità indicate nella convenzione che regola il presente atto.

Il Direttore regionale
Mariella Olivier

Codice DA0800

D.D. 28 novembre 2008, n. 515

Fornitura strumenti di analisi volti a promuovere un sistema di valutazione integrata degli strumenti di programmazione e pianificazione. Affidamento IRES Piemonte. Impegno di spesa Euro 28.800,00 (Cap. 116985/08).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di affidare all'IRES Piemonte la fornitura di strumenti di analisi volti a promuovere un sistema di valutazione integrata degli strumenti di programmazione e pianificazione per una somma complessiva di € 28.800,00 (oneri fiscali inclusi);

2. di approvare l'allegata bozza di Convenzione che regola i rapporti tra la Regione e l'IRES Piemonte per la predisposizione della documentazione di cui al punto precedente. Il Contratto entrerà in vigore alla data della firma e si concluderà in data 31 marzo 2009.

3. di impegnare la somma di € 28.800,00 sul capitolo 116985 del bilancio regionale 2008, (Acc. n. 100531);

4. di pagare detta cifra secondo i tempi e le modalità indicate nell'allegata bozza di Convenzione.

Il Direttore regionale
Mariella Olivier

Codice DA1805

D.D. 27 novembre 2008, n. 899

Affidamento di incarico allo Studio Legale Marco Rossi e Associati di Torino per consulenza in materia di contrattazione in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Spesa in sanatoria di Euro 1.432,75 (cap. 116046/2008).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare, sulla base di quanto illustrato e richiamato in premessa, l'affidamento dell'incarico e il relativo pagamento delle spettanze dovute, allo Studio Legale Marco Rossi e Associati di Torino in merito al parere richiesto

in materia di contrattazione in forma di collaborazione coordinata e continuativa prestata di personale operante presso la Fondazione Film Commission Torino Piemonte, di cui la Regione Piemonte è socio fondatore;

di autorizzare in sanatoria la spesa di € 1.432,75, o.f.i., da liquidare allo Studio Legale Marco Rossi e Associati di Torino, sulla base della proposta di parcella del 13.10.2008, preso atto che regolare fattura sarà emessa all'atto del pagamento dell'importo.

L'incarico in sanatoria sarà affidato alla ditta sopraccitata con lettera commerciale, secondo gli schemi in uso all'Amministrazione.

Alla spesa di € 1.432,75, o.f.i., si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 116046 impegno delegato n. 4916 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio del bilancio regionale per l'anno 2008.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Daniela Formento

COMUNICATI

Comunicato della Direzione Agricoltura

Testo della proposta di Disciplinare della Denominazione di Origine "Terre Alfieri".

Art. 1 - Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata "Terre Alfieri" è riservata ai vini Bianchi e Rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

"Terre Alfieri" Arneis

"Terre Alfieri" Nebbiolo

Art. 2 - Base ampelografica

2. La denominazione "Terre Alfieri" "Arneis" è riservata al vino Bianco, ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Arneis dall'85% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati nella Regione Piemonte nella misura massima del 15%.

4. Le denominazioni "Terre Alfieri" "Nebbiolo" sono riservate ai vini Rossi, ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo dall'85% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera autorizzati nella Regione Piemonte nella misura massima del 15%.

Art. 3 - Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini designati con la denominazione di origine "Terre Alfieri" devono essere prodotte nell'area costituita dall'intero territorio dei comuni di: Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole in provincia di ASTI e parte dei comuni di Castellinaldo, Govone Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo di seguito delimitati:

Partendo dall'intersezione del confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i comuni di San Damiano-Govone e Priocca in località bricco Genepreto del comune di Govone si segue a sud est la strada per località Montebertolo fino all'intersezione con la strada comunale Craviano, prosegue ad est della stessa fino al cimitero di Govone. Prosegue a sud est della strada Provinciale Govone Priocca passando il localia San Pietro di Govone e seguendo a sud/sud est la strada fino all'incrocio con la Provinciale n. 2 ex 231 già in territorio di Priocca. Segue a sud della stessa fino all'incrocio con via Pirio fino ad immettersi sempre a sud est in località madonnina sulla strada Provinciale Priocca/Magliano Alfieri prosegue la stessa fino in località San Bernardo già in territori di Magliano Alfieri, continua a sud ovest della provinciale Castellinaldo/Priocca/Magliano fino alla località San Michele del comune di Castellinaldo ed all'intersezione della strada Comunale Leschea, prosegue sempre a sud est fino alla Strada comunale del cimitero fino alla località Santa Maria in prossimità della chiesa (quota 196) in territorio del comune di Magliano Alfieri. Si prosegue a sud est per la strada detta della Moisa e seguendola a sud di essa fino all'abitato di borgata San Pietro (quota

214) prosegue fino alla località San Carlo della Serra e fino al confine con il comune di Castagneto, segue ad est il confine stesso fino all'intersezione della strada statale Asti/Alba n. 231, prosegue a nord ovest della stessa in direzione Asti fino ad intersecare il Fiume Tanaro in territorio di Govone, segue a nord dello stesso fiume fino al confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i territori di Govone e San Martino Alfieri

Art. 4 - Caratteristiche dei vigneti e delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: i terreni argillosi-calcarei-sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.

- altitudine: non inferiore a mt s.l.m. 130 e/o non superiore a 350 mt s.l.m.;

- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, nello specifico:

per le tipologie a bacca nera: sono esclusi i terreni esposti a Nord;

per le tipologie a bacca bianca: sono consentiti esposizioni a Nord purché, le stesse garantiscano una idonea maturazione delle uve.

- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000 ceppi.

- i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione hanno il diritto di essere iscritti nell'albo vigneti per la produzione dei vini di cui all'art 2 del presente disciplinare, anche con numero di ceppi ad ettaro inferiori, ma che comunque rispettino la base ampelografica.

- forme di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e generalmente usati (forma di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale), sono consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzino produzioni di qualità, comunque sempre con vegetazione assurgente.

- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

<i>uve</i>	<i>resa uva Kg/ha</i>	<i>Titolo alcolometrico vol. min. naturale</i>
“Terre Alfieri” Arneis	10.000	11,00 % Vol
“Terre Alfieri” Nebbiolo	8.500	12,00 % Vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine “Terre Alfieri” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo, ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione, per i vigneti giunti al compimento del settimo anno, devono essere rispettivamente le seguenti:

<i>uve</i>	<i>resa uva Kg/ha</i>	<i>Titolo alcolometrico vol. min. naturale</i>
“Terre Alfieri” Arneis	9.000	11,50 % Vol.
“Terre Alfieri” Nebbiolo	7.500	12,50 % Vol.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto di nuovo impianto, tra il terzo anno ed il settimo anno, dovrà avere una resa di uva per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:

al terzo anno di impianto:

<i>uve</i>	<i>resa uva Kg/ha</i>
“Terre Alfieri” Arneis	5.400
“Terre Alfieri” Nebbiolo	4.500

al quarto anno di impianto:

<i>Vini</i>	<i>resa uva Kg/ha</i>
“Terre Alfieri” Arneis	6.300
“Terre Alfieri” Nebbiolo	5.250

al quinto anno di impianto:

<i>Vini</i>	<i>resa uva Kg/ha</i>
“Terre Alfieri” Arneis	7.200
“Terre Alfieri” Nebbiolo	6.000

al sesto anno di impianto:

<i>Vini</i>	<i>resa uva Kg/ha</i>
“Terre Alfieri” Arneis	8.100
“Terre Alfieri” Nebbiolo	6.750

al settimo anno di impianto:

<i>Vini</i>	<i>resa uva Kg/ha</i>
“Terre Alfieri” Arneis	9.000
“Terre Alfieri” Nebbiolo	7.500

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non

superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 4, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale, può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiore a quello previsto del presente disciplinare in rapporto alle necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini “Terre Alfieri” devono essere effettuate all’interno delle province di Asti e Cuneo. In deroga è facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, su richiesta delle aziende interessate di consentire, ai fini dell’impiego dell’utilizzazione della denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” Arneis e “Terre Alfieri” Nebbiolo, che le uve possano essere vinificate in stabilimenti situati nel territorio della Regione Piemonte.

2. L’imbottigliamento dei vini “Terre Alfieri” deve essere effettuato all’interno delle province di Asti e Cuneo. In deroga è facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, su richiesta delle aziende interessate di consentire, ai fini dell’impiego dell’utilizzazione della denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” Arneis e “Terre Alfieri” Nebbiolo, che i vini possano essere imbottigliati in stabilimenti situati nel territorio della Regione Piemonte.

3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

<i>vini</i>	<i>resa uva Kg/uva</i>	<i>produzione max di vino</i>
“Terre Alfieri” Arneis	70%	7.000 litri/ha
“Terre Alfieri” Nebbiolo	70%	5.950 litri/ha

La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere:

	<i>resa Kg/uva</i>	<i>produzione max di vino</i>
per le tipologie "Terre Alfieri" Arneis	70%	6.300 litri/ha
per le tipologie "Terre Alfieri" Nebbiolo	70%	5.250 litri/ha

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", il vigneto di nuovo impianto dovrà avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:

al terzo anno di impianto:

per le tipologia "Terre Alfieri" Arneis 3.780 litri/ha

per le tipologia "Terre Alfieri" Nebbiolo 3.150 litri/ha

al quarto anno di impianto:

per le tipologia "Terre Alfieri" Arneis 4.410 litri/ha

per le tipologia "Terre Alfieri" Nebbiolo 3.675 litri/ha

al quinto anno di impianto:

per le tipologia "Terre Alfieri" Arneis 5.040 litri/ha

per le tipologia "Terre Alfieri" Nebbiolo 4.200 litri/ha

al sesto anno di impianto:

per le tipologia "Terre Alfieri" Arneis 5.670 litri/ha

per le tipologia "Terre Alfieri" Nebbiolo 4.725 litri/ha

al settimo anno di impianto:

per le tipologia "Terre Alfieri" Arneis 6.300 litri/ha

per le tipologia "Terre Alfieri" Nebbiolo 5.250 litri/ha

Qualora per le tipologie "Terre Alfieri" Arneis e "Terre Alfieri" Nebbiolo, la resa in vino superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza, non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

Non è ammesso l'arricchimento per le tipologie che intendano fregiarsi del sinonimo "Vigna".

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento facoltativamente anche il legno:

<i>Tipologia</i>	<i>Durata mesi</i>	<i>decorrenza</i>
"Terre Alfieri" Arneis	5	1° ottobre dell'anno di rac- colta delle uve
"Terre Alfieri" Nebbiolo	5	15° Ottobre dell'anno di rac- colta delle uve

E' ammessa la colmatatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Terre Alfieri" "più giovane a

"Terre Alfieri" "più vecchio o viceversa nel rispetto delle sue tipologie.

6. Per il vino "Terre Alfieri" Arneis la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Monferrato Bianco" per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Asti e per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Cuneo "Langhe Arneis"

7. Per il vino "Terre Alfieri Nebbiolo" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Monferrato Rosso" per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Asti e per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Cuneo "Langhe Nebbiolo"

Art. 6 - Caratteristiche al consumo

1. Il vino "Terre Alfieri" "all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Terre Alfieri" Arneis

colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi ambrati ;

odore: delicato, fragrante con profumi caratteristici di fiori di campo;

sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50 % Vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l in acido tartarico.

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

"Terre Alfieri" Nebbiolo

colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con l'invecchiamento ;

odore: profumo caratteristico, delicato con sentore di viola ;

sapore: asciutto, di gusto pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % Vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l in acido tartarico.

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

2. Il vino "Terre Alfieri" "con la menzione aggiuntiva "vigna" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Terre Alfieri" Arneis

colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi ambrati ;

odore: delicato, fragrante con profumi caratteristici di fiori di campo;

sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % Vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l in acido tartarico.

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

"Terre Alfieri" Nebbiolo

colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con l'invecchiamento ;

odore: profumo caratteristico, delicato con sentore di viola ;

sapore: asciutto, di gusto pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00 % Vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l in acido tartarico.

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

3. E' in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, che non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le "sottozone" fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

In deroga all'Allegato VII del Reg CE 1493/99 Lettera F punto 2, 1° capoverso si autorizzano i marchi privati purché esistenti da almeno 10 anni dalla entrata in vigore del presente disciplinare, ed ai sensi anche del regolamento CE n 479/2008 del 29 aprile 2008 art 44 1°, 2° capoverso, "nei casi in cui sia previsto dalla normativa pertinente acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla commissione della domanda di protezione della denominazione di origine può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine".

3. Nella designazione del vino "Terre Alfieri", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
 - tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
 - la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
 - la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
- Nella designazione e presentazione del vino "Terre Alfieri", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.

5. Per i vini di cui agli art 1 e 5 la designazione "Terre Alfieri" immediatamente seguita dalla dicitura "Denominazione di Origine Controllata" dovrà precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa al vitigno e alla tipologia; dovrà essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensione superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno o la tipologia.

Art. 8 - Confezionamento

1. Le bottiglie e altri recipienti in cui viene confezionato il vino "Terre Alfieri" per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi,

ma comunque non inferiori a 18,7 Cl.

2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Terre Alfieri" con l'aggiunta della menzione "vigna" seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi; non si consente l'utilizzo delle seguenti capacità: 18,7 Cl e 200 Cl.

3. è vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino

Art. 9 - Esami chimico - fisici ed organolettici

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 punto 1 lettera g) della legge 164/92 i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare dovranno essere sottoposti, nella fase di produzione, ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine, ad una preliminare analisi chimico - fisica ed a un esame organolettico che dovranno essere ripetuti qualora l'imbottigliatore sia un soggetto diverso dal richiedente la certificazione di idoneità.

2. Le ulteriori modalità operative dei suddetti esami sono quelle previste dall'art. 13 della legge 164/92 e relativi provvedimenti applicativi.

Comunicato della Direzione Agricoltura

Testi delle proposte di modifica dei Disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine Controllata "Dolcetto Langhe Monregalesi", "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" e "Collina Torinese".

Allegato

DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI

D.P.R. 6 luglio 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi".

Art. 1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Il vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Dolcetto».

Art. 3. La zona di produzione del vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» comprende l'intero territorio dei comuni di Briaglia, Castellino Tanaro, Igliaio, Marsaglia, Niella Tanaro e parzialmente il territorio dei comuni di Carrù, Mondovì, Murazzano, Piozzo, S. Michele Mondovì e Vicoforte.

Tale zona è così delimitata:
da una linea che partendo dal casello di Mondovì dell'autostrada Torino-Savona percorre l'autostrada stessa in direzione Torino fino ad incontrare il torrente Pesio ed i confini comunali di Magliano Alpi. Segue tali confini fino ad incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona che percorre fino al cavalcavia della strada comunale di Trinità. Prosegue su detta strada fino a quota 403 ove confluisce con la strada per Mad. dei Ronchi che segue per breve tratto indi devia sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta. Prosegue su detta strada fino al quadrivio sito a quota 405 indi devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi che segue sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna, segue per circa 50 metri detta strada indi devia sulla vicinale della Cascina Nuova che segue per raggiungere, percorrendo il fossato che delimita ad ovest il Pian del Pozzo, la strada per Cascine Cucchi Cas. Nuova che segue fino a quota 347. Da quota 347 segue il rio che in corrispondenza della Cas. Venera incontra la strada Piozzo-S. Gerato per proseguire poi, sempre seguendo detto rio, fino a quota 309; indi segue il corso del rio Rondo fino al punto in cui questo incontra i confini tra i comuni di Piozzo, Lequio Tanaro e Farigliano.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "Dolcetto delle Langhe Monregalesi".

Art. 1 – Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata **"Dolcetto delle Langhe Monregalesi"** è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, **per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:**

- **"Dolcetto delle Langhe Monregalesi",**
- **"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore**

Art. 2 – Base ampelografica.

1. La denominazione **"Dolcetto delle Langhe Monregalesi"** e **"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore** è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3 – Zona di produzione delle uve.

1. La zona di produzione dei vini **di cui al presente disciplinare di produzione** comprende l'intero territorio dei comuni di Briaglia, Castellino Tanaro, Igliaio, Marsaglia, Niella Tanaro e parzialmente il territorio dei comuni di: Carrù, Mondovì, Murazzano, Piozzo, S. Michele Mondovì e Vicoforte.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo dal casello di Mondovì dell'autostrada Torino-Savona percorre l'autostrada stessa in direzione Torino fino ad incontrare il torrente Pesio ed i confini comunali di Magliano Alpi. Segue tali confini fino ad incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona che percorre fino al cavalcavia della strada comunale di Trinità. Prosegue su detta strada fino a quota 403 ove confluisce con la strada per Mad. dei Ronchi che segue per breve tratto indi devia sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta. Prosegue su detta strada fino al quadrivio sito a quota 405 indi devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi che segue sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna, segue per circa 50 metri detta strada indi devia sulla vicinale della Cascina Nuova che segue **per raggiungere il confine del territorio comunale di Piozzo, indi prosegue lungo tale confine sino ad incontrare la Strada Provinciale n. 12 "Fondovalle Tanaro" al confine del Comune di Lequio Tanaro, segue quindi la S.P. n. 12 verso Farigliano sino a q. 253. Da q. 253, risale lungo la strada comunale di Lequio Tanaro sino al ponte sul Rivo del Molino; indi risale il Rivo del Molino sino ad incontrare la Strada Provinciale n. 315 all'altezza delle particelle catastali n. 194 del foglio 6 da un lato e n. 1 del foglio 8 dall'altro. Risale la S.P. 315 verso Piozzo sino al crocevia con la Strada Vecchia della Valle, indi segue la suddetta strada sino a scendere lungo il Fiume Tanaro. Da qui risalendo il fiume, segue il confine comunale sino al Rivo Barborino. Risale ancora lungo il confine del territorio comunale sino al Rivo Ponte della Rocca e di qui risalendo il rivo sino al punto di stacco**

Segue quindi, a partire da località Salmazza, il confine comunale tra Piozzo e Farigliano risalendo il fiume Tanaro, il fossato Uria e giunge così al Piano S. Pietro dove nei pressi di La Mancarda, incontra i confini comunali di Clavesana. Segue detti confini sino ad incontrare i confini comunali di Bastia presso la confluenza del torrente Pesio con il fiume Tanaro.

Risale il corso del torrente Pesio fino ad incontrare i confini comunali tra Mondovì e Carrù; segue quindi i confini comunali tra Bastia e Mondovì fino alla località Isole Chiuse, indi segue i confini tra i comuni di Niella Tanaro e Cigliè e successivamente i confini tra Niella Tanaro e Rocca Cigliè fino a quota 329 sul fiume Tanaro, punto ove sbocca il torrente Cusina ed ove incontra i confini comunali di Castellino Tanaro. Segue quindi i confini tra Castellino Tanaro e Rocca Cigliè ed i confini tra i comuni di Rocca Cigliè e Marsaglia che, passando per Brillade, fiancheggiando il rio Toninelli e passando per Cascina Revelli, giungono in prossimità di quota 612. Da questo punto, la linea di delimitazione segue i confini tra Clavesana e Marsaglia indi i confini tra Clavesana e Murazzano fino alla località Case Pian della Noce ove in prossimità di quota 630 incontra il confine con il comune di Belvedere. Segue quindi l'intero tratto di confine tra i comuni di Belvedere Langhe e Murazzano quindi risale il rio dei Viecchi fino a quota 515. Da quota 515, la linea di delimitazione raggiunge quota 662 indi segue la carrareccia che passa per case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale "Pedaggera".

Segue la predetta statale fino a località S. Bernardo (quota 705) indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine (quota 632). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso quota 601). Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di Iglano. Segue detto confine in direzione di quota 665 incontrando il torrente Cusina ed il confine con il comune di Torresina che segue fino a Bric della Croce (quota 699). Prosegue lungo il confine con il comune di Roascio passando per le quote 676 e 696 (Bric Gagliardo). Da quota 696 la linea di delimitazione segue i confini comunali di Castellino Tanaro e, passando per S. Onorato (quota 696), giunge al fiume Tanaro il cui corso segue fino a quota 338 (punta di confluenza del torrente Corsaglia con il fiume Tanaro).

Segue quindi il confine comunale tra Niella Tanaro e Lesegno che passa a nord del torrente Corsaglia e delle Cascine fin di Lesegno e Castellazzo e giunge in prossimità di quota 450 ove incontra il confine comunale di S. Michele Mondovì che segue fino al punto di incontro con la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S. Michele Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì.

Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il torrente Ellero.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino-Savona con cui si identifica fino al casello di Mondovì.

perpendicolare lungo le particelle catastali nn. 258, 344 del foglio 15 da un lato e nn. 67, 66, 473 del foglio 15 dall'altro lato fino alla Strada Provinciale n. 59 (Piozzo – Carrù) a q. 348. Da q. 348 risale lungo la S.P. n. 59, indi si stacca perpendicolarmente lungo i confini catastali delle particelle nn. 294, 292, 290, 443, 476, 275, 634, 413, del foglio 9 da un lato e nn. 388, 414, 551, 287, del foglio 9 sino alla Strada Provinciale n. 254 (Piozzo - Benevagienna). Dalla Loc. Biale segue la S.P. 254 sino al ponte sul Rivo Verneria indi risale il rivo sino a q. 347. Da q. 347 risale lungo la strada comunale del Molino sino al confine del territorio comunale a q. 357. Da q. 357 segue il confine del territorio comunale sino al Fiume Tanaro, risale lungo il fiume stesso, fino ad incontrare il fossato Uria e giunge così al Piano S. Pietro dove nei pressi di La Mancarda, incontra i confini comunali di Clavesana. Segue detti confini sino ad incontrare i confini comunali di Bastia presso la confluenza del torrente Pesio con il fiume Tanaro.

Risale il corso del torrente Pesio fino ad incontrare i confini comunali tra Mondovì e Carrù; segue quindi i confini comunali tra Bastia e Mondovì fino alla località Isole Chiuse, indi segue i confini tra i comuni di Niella Tanaro e Cigliè e successivamente i confini tra Niella Tanaro e Rocca Cigliè fino a quota 329 sul fiume Tanaro, punto ove sbocca il torrente Cusina ed ove incontra i confini comunali di Castellino Tanaro. Segue quindi i confini tra Castellino Tanaro e Rocca Cigliè ed i confini tra i comuni di Rocca Cigliè e Marsaglia che, passando per Brillade, fiancheggiando il rio Toninelli e passando per Cascina Revelli, giungono in prossimità di quota 612. Da questo punto, la linea di delimitazione segue i confini tra Clavesana e Marsaglia indi i confini tra Clavesana e Murazzano fino alla località Case Pian della Noce ove in prossimità di quota 630 incontra il confine con il comune di Belvedere. Segue quindi l'intero tratto di confine tra i comuni di Belvedere Langhe e Murazzano quindi risale il rio dei Viecchi fino a quota 515. Da quota 515, la linea di delimitazione raggiunge quota 662 indi segue la carrareccia che passa per case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale "Pedaggera".

Segue la predetta statale fino a località S. Bernardo (quota 705) indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine (quota 632). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso quota 601). Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di Iglano. Segue detto confine in direzione di quota 665 incontrando il torrente Cusina ed il confine con il comune di Torresina che segue fino a Bric della Croce (quota 699). Prosegue lungo il confine con il comune di Roascio passando per le quote 676 e 696 (Bric Gagliardo). Da quota 696 la linea di delimitazione segue i confini comunali di Castellino Tanaro e, passando per S. Onorato (quota 696), giunge al fiume Tanaro il cui corso segue fino a quota 338 (punta di confluenza del torrente Corsaglia con il fiume Tanaro).

Segue quindi il confine comunale tra Niella Tanaro e Lesegno che passa a nord del torrente Corsaglia e delle Cascine fin di Lesegno e Castellazzo e giunge in prossimità di quota 450 ove incontra il confine comunale di S. Michele Mondovì che segue fino al punto di incontro con la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S. Michele Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del

centro abitato di S. Michele Mondovì.

Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il torrente Ellero.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino-Savona con cui si identifica fino al casello di Mondovì.

Art. 4 – Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini **di cui al presente disciplinare di produzione** devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
- altitudine: non superiore a 800 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'ideale maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la contropalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi”	7.000	10,50 % vol
“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore	7.000	11,50 % vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” e “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300.

Le uve destinate alla produzione del vino “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,00% vol .

Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei terreni destinati alla produzione del vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» debbono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei o calcareo-silicei esclusi quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 70 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

pag. 4

Le uve destinate alla produzione del vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.

La denominazione di origine controllata "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" e "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi"	3.800	11,00 % vol
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore	3.800	12,00 % vol

al quarto anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi"	4.400	11,00 % vol
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore	4.400	12,00 % vol

Al quinto anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi"	5.000	11,00 % vol
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore	5.000	12,00 % vol

al sesto anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi"	5.700	11,00 % vol
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore	5.700	12,00 % vol

Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate entro i territori delle province di Cuneo, Imperia, Savona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare di produzione anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 – Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.

2. L'imbottigliamento dei vini di cui al presente disciplinare di produzione deve essere effettuato all'interno della Regione Piemonte.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi"	70%	4.900 l/ha
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore	70%	4.900 l/ha

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. Il seguente vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento:

vini	durata mesi	decorrenza
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore	14	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

vini	data
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore	1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.

6. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vini a Doc "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" più giovane a vino Doc "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" più vecchio e viceversa.

E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vini a Doc "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore più giovane a vino Doc "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

7. Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno e "Langhe" Dolcetto.

8. I vini di cui al presente disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno e "Langhe" Dolcetto purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

9. Il vino destinato a denominazione di origine controllata "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" Superiore potrà essere riclassificato come "Dolcetto delle Langhe Monregalesi", previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 – Caratteristiche al consumo.

1. Il vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata

acidità, di discreto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;

"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" con menzione "vigna": 11,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore: 19 g/l .

2. Il vino “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidità, di discreto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

“Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore con menzione “vigna”: 12,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore: 19 g/l .

3. E' in facoltà del **Ministero delle Politiche Agricole – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini**, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7 – Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a **Doc “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” e “Dolcetto delle Langhe Monregalesi” Superiore** è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione pari al 50% o inferiori, al carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 – Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione per la

Art. 6. Il vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidità, di discreto corpo;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale fissa minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. Il vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» che provenga da uve con una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 11,50 e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12, qualora venga invecchiato per almeno un anno a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve può portare in etichetta la qualificazione «superiore».

commercializzazione devono preferibilmente essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di colore scuro, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl .

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione con menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità pari o inferiore ai 500 cl .

Art. 8. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» in vista delle vendite devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art. 9. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine e controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.

MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO

D.P.R. 29 maggio 1973

(modificato dal D.M. 28 - 02 - 95)

Riconoscimento della denominazione d'origine controllata del vino Malvasia di Castelnuovo Don Bosco.

PROPOSTA DI MODIFICA

per Regione luglio 2008

1. La denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco è riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Malvasia di Schierano. Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti dal vitigno Freisa, presente nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.

3. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco comprende i territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Berzano e Moncucco.

4. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco devono rispondere a quelle tradizionali della zona, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente in terreni argilloso - calcarei esclusi quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Art.1 - Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" è riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco " Spumante"

Art.2 - Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Malvasia di Schierano e/o Malvasia Nera Lunga: dall' 85% al 100%;

Freisa: dallo 0% al 15%

Art.3 - Zona di produzione

1. La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" comprende i territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Berzano S. Pietro, Moncucco Torinese.

Art.4 - Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono rispondere a quelle tradizionali della zona, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: i terreni argillosi / limosi / sabbiosi / calcarei e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti non sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non inferiore a 150 m s.l.m.

- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve.

- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300.

- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l'archetto, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

- è ammessa l'irrigazione di soccorso

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva Kg/ha	Tit.al. Vol.min.
Malvasia di Cast. Don Bosco	11000	10,00
Malvasia di Cast. Don Bosco "Spumante"	11000	10,00

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" con menzione aggiuntiva "Vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di 9500 kg per ettaro di coltura specializzata.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "Vigna", il vigneto di età inferiore ai sette anni dovrà avere una resa ulteriormente ridotta:

- al terzo anno d'impianto		
Vol. vini	resa uva	Titolo alcol.
naturale	Kg/ha	min.
Malvasia di Cast. D.Bosco	5700	11,50
- al quarto anno d'impianto		
Vol. vini	resa uva	Titolo alcol.
naturale	Kg/ha	min.
Malvasia di Cast. D.Bosco	6650	11,50
- al quinto anno d'impianto		
Vol. vini	resa uva	Titolo alcol.
naturale	Kg/ha	min.
Malvasia di Cast. D.Bosco	7600	11,50
- al sesto anno d'impianto		
Vol. vini	resa uva	Titolo alcol.
naturale	Kg/ha	min.
Malvasia di Cast. D.Bosco	8550	11,50
- dal settimo anno d'impianto in poi		
Vol. vini	resa uva	Titolo alcol.
naturale	Kg/ha	min.
Malvasia di Cast. D.Bosco	9500	11,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva

5. Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino spumante devono essere effettuate nella zona delimitata dall'art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti.

E' in facoltà del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Torino, Alessandria e Cuneo a condizione che le medesime ditte dimostrino di avere tradizionalmente vinificato le uve atte a produrre il vino D.O.C. in questione negli stabilimenti di cui trattasi.

La resa massima in vino non deve essere superiore al 70%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: parziale fermentazione dell'uva ammostata senza graspi fino a trasformazione in alcol per almeno 5,5% di gradi svolti e comunque non superiore al 7%; decantazione del mosto dalla massa fecciosa e torchiatura;

filtrazione del vino con conseguente aggiunta di gelatina ed altri chiarificanti ammessi;

stabilità del vino ottenuta mediante ripetute fermentazioni lente, filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, che devono essere tempestivamente e ripetutamente effettuate durante tutto il periodo di conservazione e quindi fino all'imbottigliamento.

6. Il vino a denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso cerasuolo;

odore: aroma fragrante dell'uva in origine;

sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco può presentarsi più o meno frizzante, caratteristica che viene ottenuta con la rifermentazione in bottiglia o altri recipienti di immissione al consumo o con rifermentazione in autoclave.

Il vino a denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco nella tipologia spumante, ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11%.

per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di elaborazione dei vini di cui all'art.1, devono essere effettuate nella zona delimitata dall'art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti.

2. E' in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Torino, Alessandria e Cuneo a condizione che le medesime ditte dimostrino di avere tradizionalmente vinificato le uve atte a produrre il vino D.O.C. in questione negli stabilimenti di cui trattasi.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa max.	prod max
vino	uva/vino	(litri ad
ettaro)		
Malvasia di Cast. D. Bosco	70%	7700 l
Malvasia di Cast. D. Bosco "Spumante"	70%	7700 l

Per l'impiego della menzione "Vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in Kg/ha di cui all'art. 4 punto 3

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75% , l'eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.

Art. 6 - Caratteristiche del vino al consumo

1. I vini "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

colore: rosso cerasuolo;

odore: aroma fragrante dell'uva in origine;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui svolto almeno il 5,5% e comunque non superiore a 7%;

per l'utilizzo della indicazione "vigna": 11,50 di cui svolto almeno il 5,5% e comunque non superiore a 7%;

acidità totale minima: 5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Il vino a denominazione di origine Malvasia di Castelnuovo Don Bosco all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,8 bar.

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco "spumante"

Colore: rosato più o meno intenso;

spuma: fine, persistente;

odore: aroma fragrante dell'uva in origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol di cui svolto almeno il 5,5% e comunque non superiore a 7%;
acidità totale minima: 5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

7. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggiuntivi: "extra", "fine", "superiore", "riserva", "scelto", "selezionato" e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7 – Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" e Malvasia di Castelnuovo don Bosco "spumante" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggiuntivi: "extra", "fine", "superiore", "riserva", "scelto", "selezionato" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il consumatore .

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco", la Denominazione di Origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal corrispondente toponimo, purché:

- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- che tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" istituita presso l'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
- la vinificazione e le successive lavorazioni del vino siano svolti in recipienti separati e la menzione "vigna", seguita dal toponimo, sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco".

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è facoltativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 – Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl. e non superiori a 500 Cl., con l'esclusione del contenitore da 200 Cl.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

8. Il vino a denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco deve essere confezionato, ai fini dell'immissione al consumo, in bottiglie ed altri recipienti chiusi in capacità non superiore ai 5 litri.

9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata Malvasia di Castelnuovo Don Bosco vini che non rispondano alle condizioni ed i requisiti del presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28 - 29 - 30 - 31 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164.

COLLINA TORINESE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC COLLINA TORINESE

Articolo 1 – (Riconoscimento denominazione)

La denominazione d'origine controllata Collina Torinese è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Collina Torinese rosso;
Collina Torinese barbera;
Collina Torinese bonarda;
Collina Torinese Malvasia;
Collina Torinese Pelaverga o Cari.

Articolo 2 – (Vitigni ammessi)

I vini a denominazione d.o.c. Collina Torinese devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Collina Torinese rosso:
Barbera : minimo 60%;
Freisa: minimo 25%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%;

Collina Torinese Barbera:
Barbera: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

Collina Torinese Bonarda:
Bonarda: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

Collina Torinese Malvasia:
Malvasia di Schierano: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

Collina Torinese Pelaverga o Cari:
Pelaverga o Cari: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

E' consentita, per questa ultima tipologia, l'iscrizione all'albo di porzioni di vigneto distinte, purché nettamente individuabili, effettivamente coltivate e/o l'iscrizione di singoli ceppi limitatamente ai vigneti esistenti, con l'indicazione della relativa superficie coltivata.

Articolo 3 – (Zona raccolta uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Collina Torinese

PROPOSTA DI MODIFICA

Art.1. Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata Collina Torinese è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Collina Torinese rosso;
Collina Torinese barbera;
Collina Torinese bonarda;
Collina Torinese Malvasia;
Collina Torinese Pelaverga o Cari
Collina Torinese rosso Novello.

Art. 2. Base ampelografica

1. I vini a denominazione d.o.c. Collina Torinese devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Collina Torinese rosso **e Collina Torinese rosso Novello**:
Barbera : minimo 60%;
Freisa: minimo 25%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%;

Collina Torinese Barbera:
Barbera: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

Collina Torinese Bonarda:
Bonarda: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

Collina Torinese Malvasia:
Malvasia di Schierano **e/o Malvasia nera lunga**: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

Collina Torinese Pelaverga o Cari:
Pelaverga o Cari: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

E' consentita, per questa ultima tipologia, l'iscrizione all'albo di porzioni di vigneto distinte, purché nettamente individuabili, effettivamente coltivate e/o l'iscrizione di singoli ceppi limitatamente ai vigneti esistenti, con l'indicazione della relativa superficie coltivata.

Art.3. Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei

rosso, Barbera, Bonarda e Malvasia ricade nella provincia di Torino comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di :

Andezeno, Arignano, Bandisero torinese, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua, Savoia.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Collina Torinese Pelaverga o Cari ricade nella Provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di : Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo, e le porzioni di territorio dei comuni di seguito distinte:

Andezeno: il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada comunale per C.na Fraiteria e B.co Andio ed i confini comunali di Chieri e Montaldo Torinese;
Arignano : il territorio compreso tra la strada comunale della C.na della Cappella, la s.p. 121 ed i confini comunali di Riva presso Chieri, Moriondo Torinese, Mombello di Torino e Marentino;
Castiglione Torinese: il territorio compreso tra la s.p. 96, la strada comunale per S. Martino-Castiglione Torinese, la s.p. 122 ed i confini comunali di gassino Torinese e Pavarolo;
Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, la s.s. 10, la sponda sinistra del Rio Civera ed i confini comunali di Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese ed Andezeno;
Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del Rio Nuovo ed i confini comunali di Sciolze, Arignano, Andezeno e montaldo Torinese;
Pino Torinese : il territorio compreso tra la sponda sinistra del Rio Civera, la s.p. 115, la strada comunale per Tetti Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini comunali di Baldissero Torinese e Chieri.

Articolo 4 – (Condizioni ambientali e rese)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o di zone tradizionalmente vocate, di giacitura ed esposizione adatti esposti preminentemente in terreni argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondovalle.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime d'uva ad ettaro di vigneto in coltura

vini a denominazione di origine controllata Collina Torinese rosso, Barbera, Bonarda e Malvasia ricade nella provincia di Torino comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di :

Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua, Savoia.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Collina Torinese Pelaverga o Cari ricade nella Provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di : Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo, e le porzioni di territorio dei comuni di seguito distinte:

Andezeno: il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada comunale per C.na Fraiteria e B.co Andio ed i confini comunali di Chieri e Montaldo Torinese;
Arignano : il territorio compreso tra la strada comunale della C.na della Cappella, la s.p. 121 ed i confini comunali di Riva presso Chieri, Moriondo Torinese, Mombello di Torino e Marentino;
Castiglione Torinese: il territorio compreso tra la s.p. 96, la strada comunale per S. Martino-Castiglione Torinese, la s.p. 122 ed i confini comunali di gassino Torinese e Pavarolo;
Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, la s.s. 10, la sponda sinistra del Rio Civera ed i confini comunali di Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese ed Andezeno;
Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del Rio Nuovo ed i confini comunali di Sciolze, Arignano, Andezeno e montaldo Torinese;
Pino Torinese : il territorio compreso tra la sponda sinistra del Rio Civera, la s.p. 115, la strada comunale per Tetti Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini comunali di Baldissero Torinese e Chieri.

Art. 4 – Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: terreni argillosi – limosi – sabbiosi– calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l'archetto, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Collina Torinese rosso:
resa uva t/ha 10;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale 10% vol;

Collina Torinese Barbera:
resa uva t/ha 9;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale 10% vol;

Collina Torinese Bonarda:
resa uva t/ha 9;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale 10% vol;

Collina Torinese Malvasia:
resa uva t/ha 11;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale 9,50% vol;

Collina Torinese Pelaverga o Cari:
resa uva t/ha 8;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale 9,50% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi d'uve ottenuti e da destinare alle produzioni dei vini a denominazione d'origine controllata Collina Torinese, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini Alcolom.	produzione uva Kg/ha	Tit.
vol.min.natur.		
"Collina Torinese" Rosso	10000	10,00
"Collina Torinese" Barbera	9000	10,00
"Collina Torinese" Bonarda	9000	10,00
"Collina Torinese" Malvasia	11000	9,50
"Collina Torinese" Pelaverga o Cari	8000	9,50
"Collina Torinese" Rosso Novello	10000	10,00

Nelle annate con produzione abbondante i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata con produzione scarsa, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella massima di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare tale data e la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

**6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.**

Articolo 5 – (Vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della regione Piemonte.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata e comunicate all'Ispettorato repressione frodi ed alla competente Camera di commercio I.A.A.(1)

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 5 – Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della regione Piemonte.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino (litri/ettaro)
"Collina Torinese" Rosso	70	7000
"Collina Torinese" Barbera	70	6300
"Collina Torinese" Bonarda	70	6300

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora si superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

"Collina Torinese" Malvasia	70	7700
"Collina Torinese" Pelaverga o Cari	70	6000
"Collina Torinese" Rosso Novello	70	7000

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge..

Art. 6 – Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Articolo 6 – (Caratteristiche vini al consumo)

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Collina Torinese rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso caratteristico vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Collina Torinese Barbera:

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, fresco e armonico e di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima : 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Collina Torinese Bonarda:

colore: rosso rubino poco intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Collina Torinese Malvasia:

colore: rosso cerasuolo;
odore: fresco e fragrante che ricorda l'uva d'origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol, di cui svolto almeno 5,50% vol;(1)
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

Collina Torinese Pelaverga o Cari:

colore: cerasuolo;
odore: fragrante dell'uva d'origine;
sapore: dolce, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol, di cui svolto almeno 5,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Collina Torinese rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso caratteristico vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

Collina Torinese Barbera:

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, fresco e armonico e di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima : 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

Collina Torinese Bonarda:

colore: rosso rubino poco intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

Collina Torinese Malvasia:

colore: rosso cerasuolo;
odore: fresco e fragrante che ricorda l'uva d'origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol, di cui svolto almeno 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Collina Torinese Pelaverga o Cari:

colore: cerasuolo;
odore: fragrante dell'uva d'origine;
sapore: dolce, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol, di cui svolto almeno 5,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Collina Torinese rosso Novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso caratteristico vinoso;
sapore: asciutto armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:

10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo:18,0 g/l;

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Articolo 7 – (Confezioni ed etichettatura)

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. E' consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da indurre in inganno l'acquirente.

Per i vini di cui all'art. 2, le specificazioni dei vitigni Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o Cari dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione Collina Torinese e con lo stesso colore.

Il vino a denominazione di origine controllata Collina Torinese tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione Novello, secondo la vigente normativa per i novelli.

Le operazioni d'imbottigliamento possono essere effettuate nell'ambito dell'intera regione Piemonte.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7 – Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per i vini di cui all'art. 2, le specificazioni dei vitigni Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o Cari dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione Collina Torinese e con lo stesso colore.

Il vino a denominazione di origine controllata Collina Torinese tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione Novello, secondo la vigente normativa per i novelli.

Art. 8 – Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art.1 per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Consorzio per la Tutela e la valorizzazione delle d.o.c. Freisa di Chieri e Collina Torinese

Comunicazione della Direzione OO.PP.

Settore Protezione Civile

Controllo a campione Zona sismica 3 – scad. trimestre al 31-12-2007 - Estrazione dell' 30-04-2008 - Elenco dei nominativi dei Committenti e dei Soggetti intervenuti nella progettazione ed esecuzione delle opere, nonché degli esiti dei controlli a campione effettuati previo istruttoria tecnica dell'Arpa Piemonte – Servizio Sismico di Pinerolo.

La presente pubblicazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale 12 Marzo 1985 e relativa D.G.R. attuativa del 21/03/85 n. 49 – 42336, nonché delle D.G.R. 17 novembre 2003 n. 61-11017 e 23 dicembre 2003, n. 64-11402 e relativa Circolare esplicativa P.G.R. 27 Aprile 2004 n. 1/DOP.

COMUNE DI BOVES (CN)

Committente: Sig.ri MARRO Pierino e MARRO Giuseppe

Progettista: Ing. GAIOTTI Alessandro - BOVES

D.L. strutturali: Ing. GAIOTTI Alessandro - BOVES

Progettista architettonico: Geom. CAVALLO Silvano - BOVES

D.L. architettonico: Geom. CAVALLO Silvano - BOVES

Costruttore: EDIL 2000 di Bersezio Marco & C. snc via Rocca 26 Passatore CUNEO

Esito : Positivo

COMUNE DI BARDONECCHIA (TO)

Committente : Sig.ri GARNIER Sergio e GARNIER Aldo

Progettista : Ing. DURANDO Andrea - PINEROLO

D.L. strutturali: Ing. DURANDO Andrea - PINEROLO

Progettista architettonico: Geom. GARZON Roberto - BARDONECCHIA

D.L. architettonico: Geom. GARZON Roberto - BARDONECCHIA

Costruttore: EDILGRIMALDI S.n.c. Via Medail, 95 - BARDONECCHIA

Esito: POSITIVO

Comunicazione della Direzione OO.PP.

Settore Protezione Civile

Controllo a campione Zona sismica 3 – scad. trimestre al 23-10-2006 e al 23-01-2007 - Estrazione del 28-06-2007 - Elenco dei nominativi dei Committenti e dei Soggetti intervenuti nella progettazione ed esecuzione delle opere, nonché degli esiti dei controlli a campione effettuati previo istruttoria tecnica dell'Arpa Piemonte – Servizio Sismico di Pinerolo.

La presente pubblicazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale 12 Marzo 1985 e relativa D.G.R. attuativa del 21/03/85 n. 49 – 42336, nonché delle D.G.R. 17 novembre 2003 n. 61-11017 e 23 dicembre 2003, n. 64-11402 e relativa Circolare esplicativa P.G.R. 27 Aprile 2004 n. 1/DOP.

COMUNE DI GAVI (AL)

Committente: Sig.ra Ardito Paola e Sig. Selva Carlo

Progettista Ing. Chiarella Paolo - Novi Ligure (AL)

D.L. strutturali: Geom. Bianco Katiuscia

Progettista architettonico: Ing. Alfredo Natali Minoja - Genova

D.L. architettonico: Geom. Bianco Katiuscia

Costruttore: Impresa Alessi Giosofatto - Vico Portino n. 6/C Gavi (AL)

Esito: Positivo

COMUNE DI CAVOUR (TO)

Committente: sig. Collino Elio

Progettista: Ing. Sergio Cerrato - Torino

D.L. strutturali: Ing. Sergio Cerrato - Torino

Progettista architettonico: Geom. Massimo Malacrino - Cavour (TO)

D.L. architettonico: Geom. Massimo Malacrino - Cavour (TO)

Costruttore: Edilscavi s.n.c Via Vigone 44 Cavour.

Esito: Positivo

Ordinanza commissariale 24 novembre 2008 n. 13/

DA14.00/1.2.6 del 24/11/2008

Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n° 3683 del 13 giugno 2008. Rimodulazione degli interventi di somma urgenza dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo previsti nel P.G.R. approvato con O.C. n.10/DA14.00 1.2.6 del 20.10.2008 e III programma stralcio di lavori di somma urgenza di competenza delle Province di Cuneo e Torino.

La Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi metereologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 recante Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008;

visto l'articolo 1 dell'O.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;

visto l'articolo 1, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3683/2008, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 dell'O.P.C.M. medesima i Commissari delegati, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgano della collaborazione delle strutture regionali nonché degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

viste le OO.CC. n. 5/DA14.00 1.2.6 del 2/08/2008 e n. 6/DA14.00 1.2.6 del 3/09/2008 che dettano, tra l'altro, disposizioni per la predisposizione del programma e degli stralci ed individuano i compiti delle strutture regionali per la predisposizione e la gestione dei programmi;

visto l'art. 1, dell'O.C. n. 10/DA14.00 1.2.6 del 20/10/2008 di approvazione del Piano generale di ricostruzione che prevede nel quadro complessivo

degli interventi di somma urgenza alcuni lavori a favore dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo per un importo complessivo di € 7.899.270,00;

ritenuto opportuno, per una migliore gestione economico-finanziaria degli interventi, rimodulare i contributi di somma urgenza concessi all'Amministrazione Provinciale di Cuneo, la quale ha fornito, per via telematica, alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste le contabilità finali dei lavori ricompresi nel Piano generale di ricostruzione;

visto l'art. 1, comma 4 il quale dispone che per le finalità di cui all'O.P.C.M. citata i Commissari delegati predispongono anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili appositi programmi di ricostruzione,

ritenuto di approvare un terzo programma stralcio relativo alle opere di difesa del suolo ed alle opere infrastrutturali di collegamento di proprietà provinciale realizzate in somma urgenza per un totale complessivo pari a € 10.523.165,72;

in considerazione che la maggior parte dei lavori eseguiti in somma urgenza risulta ormai conclusa e che pertanto si rende necessario, per una più spedita gestione finanziaria, derogare dall'art. 11 della legge regionale 21/03/1984, n.18 procedendo alla liquidazione di acconti fino al 70% dei contributi, così come riportato nell'allegato B alla presente ordinanza;

Dispone

Articolo 1

E' rimodulato il piano degli interventi di somma urgenza previsti dall'O.C. n. 10/DA14.00 1.2.6 del 20/10/2008 per la parte relativa alla sola Amministrazione provinciale di Cuneo, rimanendo invariato l'importo a suo tempo previsto di € 7.899.270,00. Il piano così rimodulato è riportato nell'allegato A della presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

E' approvato il terzo programma stralcio per le opere di difesa del suolo e le opere infrastrutturali di collegamento di competenza delle Amministrazioni provinciali di Cuneo e Torino, già realizzate in somma urgenza pari a € 10.523.165,72, secondo quanto indicato nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Articolo 3

Per le opere di cui al terzo stralcio realizzate in somma urgenza è riconosciuto, per le spese tecniche, un contributo massimo del 5%, comprensivo di oneri fiscali, sull'importo dei lavori effettivamente contabilizzati. Per i lavori realizzati in urgenza per i quali è stato necessario redigere un progetto definitivo, la percentuale delle spese tecniche è elevata al 10%, da calcolarsi sull'importo dei lavori maggiorato dagli oneri per le espropriazioni e per le eventuali verifiche geotecniche propedeutiche alla progettazione ed al netto di eventuali oneri derivanti dai disposti del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alle OO.CC. n. 5/DA14.00 1.2.6 del 2/08/2008, n. 6/DA14.00 1.2.6 del 3/09/2008 e n. 10/DA14.00 1.2.6 del 20/10/2008.

Articolo 4

Per gli interventi di cui all'allegato B, alle Amministrazioni provinciali di Cuneo e Torino è corrisposto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale n. 18/1984, un acconto fino al 70% dei contributi previsti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Mercedes Bresso

Ordinanza commissariale 24 novembre 2008 n. 14/
DA14.00/1.2.6

Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n. 3683 del 13 giugno 2008. Quarto programma stralcio delle opere pubbliche più urgenti.

La Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 recante Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008;

visto l'articolo 1 dell'O.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;

visto l'articolo 1, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3683/2008, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 dell'O.P.C.M. medesima i Commissari delegati si avvalgano, per gli adempimenti di loro competenza, delle strutture regionali nonché degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

visto l'articolo 1, comma 4 il quale dispone che per le finalità di cui all'O.P.C.M. citata i Commissari delegati predispongono anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili appositi programmi di ricostruzione;

considerato che con O.C. n. 5/DA14.00 1.2.6 del 2 agosto 2008 è stato approvato un primo programma di interventi di importo complessivo pari a € 25.067.659,00;

visto l'art. 1, dell'O.C. n. 10/DA14.00 1.2.6 del 20/10/2008 di approvazione del Piano generale di ricostruzione che prevede il quadro complessivo degli interventi;

viste le OO.CC. n. 5/DA14.00 1.2.6 del 2/08/2008 e n. 6/DA14.00 1.2.6 del 3/09/2008 che dettano, tra l'altro, disposizioni per la predisposizione del programma e degli stralci ed individuano i compiti delle strutture regionali per la predisposizione e la gestione dei programmi;

ritenuto di approvare un programma stralcio dell'importo complessivo di € 4.078.640,43 relativo alle opere di difesa del suolo ed alle opere infrastrutturali di collegamento di proprietà comunale realizzate tramite ordinanze sindacali contingibili ed urgenti nonché degli interventi ritenuti urgenti e prioritari da parte delle strutture regio-

nali competenti, così come indicato nell'elenco allegato alla presente ordinanza;

Dispone

Articolo 1

E' approvato l'allegato programma di interventi dell'importo complessivo di € 4.078.640,43 relativo alle opere di difesa del suolo ed alle opere infrastrutturali di collegamento di proprietà comunale realizzate tramite ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, degli interventi ritenuti urgenti e prioritari relativi alle alle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione di competenza dell'ATO 3 –Torinese e dell'ATO 4 – Cuneese nonché di alcuni interventi ritenuti urgenti e prioritari da parte delle strutture regionali competenti.

Articolo 2

Per le opere di cui alla presente ordinanza realizzate in somma urgenza è riconosciuto, per le spese tecniche, un contributo massimo del 5%, comprensivo di oneri fiscali, sull'importo dei lavori effettivamente contabilizzati. Per i lavori realizzati in urgenza per i quali è stato necessario redigere un progetto definitivo, la percentuale delle spese tecniche è elevata al 10%, da calcolarsi sull'importo dei lavori maggiorato dagli oneri per le espropriazioni e per le eventuali verifiche geotecniche propedeutiche alla progettazione ed al netto di eventuali oneri derivanti dai disposti del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alle OO.CC. n. 5/DA14.00 1.2.6 del 2/08/2008, n. 6/DA14.00 1.2.6 del 3/09/2008 e n. 10/DA14.00 1.2.6 del 20/10/2008.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Mercedes Bresso

ENTI STRUMENTALI ED AUSILIARI DELLA REGIONE PIEMONTE

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 31

Atti del comitato di indirizzo - Ratifica della convenzione per le attività e gli studi propedeutici alla definizione progettuale degli interventi relativi alla regimazione del Po mediante bacinizzazione della tratta da Cremona a Foce Mincio ex DGR Lombardia n. 5707 del 23 ottobre 2007.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

delibera

Di ratificare la convenzione per la realizzazione delle "Attività e studi propedeutici alla definizione progettuale degli interventi relativi alla regimazione del Po mediante Bacinizzazione della tratta da Cremona a Foce Mincio" tra Regione Lombardia e AIPO e Infrastrutture Lombarde S.p.A., Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 32

Approvazione dello schema di convenzione quadro tra AIPO e il Consorzio di Bonifica Est Ticino e Canale Villoresi in materia di difesa del suolo e navigazione interna.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

delibera

1. di approvare lo schema di Convenzione tra AIPO e il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in materia di difesa del suolo e navigazione interna, Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Direttore alla sottoscrizione dello schema di Convenzione;

3. di incaricare il Dirigente dell'Area Idrografica Po Lombardo alla sottoscrizione delle Convenzioni Operative, previste dallo schema di Convenzione, Allegato A) art. 4 che verranno successivamente sottoscritte tra i due Enti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 33

Presa d'atto delle variazioni al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Costitutivo.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

delibera

Di prendere atto delle variazioni al bilancio di previsione 2008 assunte dal Direttore con propri atti come sopra elencato.

La deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 34

Applicazioni della Legge 244 del 24 dicembre 2007 - indirizzi per l'elaborazione del "Piano triennale risorse strumentali".

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

delibera

1. di approvare il documento in allegato A) "Applicazioni Finanziaria 2008 / Piano triennale risorse strumentali / Indirizzi del Comitato", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di incaricare il Direttore per i successivi e conseguenti provvedimenti di elaborazione, adozione e pubblicazione del Piano.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

A.I.PO – Agenzia interregionale per il fiume Po
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 35

D.Lgs. 165/2001, art. 35. Determinazione del fabbisogno del personale per gli anni 2007-2009. Linee di indirizzo alla Direzione per l'attuazione del piano assunzionale per gli anni 2007-2008-2009". Variazione al piano occupazionale relativamente al biennio 2008-2009.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

delibera

di modificare gli allegati relativi al fabbisogno triennale di personale, relativamente agli anni 2008 e 2009, di cui alle deliberazioni n. 17 del 19.4.2007 e n. 26 del 26 luglio 2008, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1 alla presente deliberazione, che ne è parte integrante e che sostituisce gli Allegati alle deliberazioni innanzi citate;

di confermare le linee di indirizzo in tema di assunzioni per il triennio 2007-2009 dell'Agenzia, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007;

di dare mandato al Direttore di procedere alla attuazione del Piano Occupazionale relativo al restante periodo del triennio preso in considerazione, tenendo conto delle modifiche e integrazioni approvate in data odierna nel rispetto del tetto di spesa di personale previsto dalla vigente normativa in materia;

di riservarsi di integrare il presente atto, nonché le linee di indirizzo conseguenti, sulla base del verificarsi di eventuali nuove esigenze organizzative, con particolare riferimento alla programmazione assunzionale per l'anno 2010;

di confermare per quanto sopra esposto i contenuti della deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, n. 31 e 32 del 19 luglio 2007, nonché della deliberazione n. 26 del 16 luglio 2008, per le parti non oggetto di variazione e per quanto applicabili nel periodo restante preso in esame.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

A.I.P.O. – Agenzia interregionale per il fiume Po
Deliberazione 13 novembre 2008, n. 36

Composizione della Delegazione trattante di parte pubblica per gli adempimenti previsti in tema di contrattazione integrativa aziendale per i tavoli relativi al personale di comparto e alla dirigenza.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

delibera

Art. 1) Di individuare, nella seguente composizione, la delegazione trattante di parte pubblica, incaricata di trattare le materie proprie della contrattazione integrativa aziendale così come definite dalla contrattazione nazionale, sia per quanto riguarda il personale di comparto sia per il personale dirigenziale:

Dott. Ing. Luigi Fortunato, Direttore dell'Agenzia – Presidente

Dott. Romano Rasio - Dirigente - Componente

Antonio Eccher – Coordinatore del Settore Organizzazione e Personale dell'Agenzia – Componente;

Art. 2) Di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica potrà essere integrata e/o assistita da dirigenti e/o funzionari dell'Agenzia in stretta relazione ai compiti

istituzionali svolti e secondo le necessità individuate dal Presidente della delegazione;

Art. 3) Di affidare ad un dipendente assegnato al Settore Organizzazione e Personale il compito di segretario verbalizzante;

Art. 4) Di affidare altresì alla delegazione trattante ogni altra incombenza prevista dai CCNL di riferimento del personale dipendente relativamente alle previste relazioni sindacali, fermo restando il potere di indirizzo proprio dell'organo politico;

Art. 5) Di abrogare le proprie deliberazioni n. 3/2003 e n. 4 e 5 del 15 marzo 2004, in quanto superate dai contenuti del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

La deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

CONSIGLIO REGIONALE

DB0100	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0101	Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia
DB0102	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali interni
DB0103	Settore Organismi consultivi e Osservatori
DB0104	Studi, documentazione e supporto giuridico legale
DB0200	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
DB0201	Settore Commissioni consiliari
DB0202	Settore Assemblea regionale
DB0203	Settore Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e banca dati Arianna
DB0300	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
DB0301	Settore Bilancio, Ragioneria e Controllo di Gestione
DB0302	Settore Patrimonio e Provveditorato
DB0303	Settore Tecnico e Sicurezza
DB0304	Settore Organizzazione e Personale
DB0400	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0401	Settore Comunicazione e partecipazione
DB0402	Settore Informazione
DB0403	Settore Relazioni esterne
DB0404	Settore Co.re.com
SB0000	Struttura speciale - Gabinetto della presidenza del Consiglio regionale

GIUNTA REGIONALE

DA0500	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
DA0501	Settore Autonomie locali
DA0502	Settore Polizia locale <i>(DA1710 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA0503	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0504	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0505	Settore Protocollo ed archivio generali
DA0506	Settore Contenzioso amministrativo
DA0507	Settore Avvocatura
DA0600	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DA0601	Settore Relazioni esterne della Giunta regionale
DA0602	Settore Ufficio stampa della Giunta regionale
DA0603	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta regionale
DA0604	Settore Ufficio relazioni con il pubblico e raccordo sportelli al cittadino
DA0700	Direzione RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DA0701	Settore Organizzazione
DA0702	Settore Formazione del personale
DA0703	Settore Reclutamento, mobilità e gestione dell'organico
DA0704	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
DA0705	Settore Servizi generali operativi
DA0706	Settore Trattamento economico del personale
DA0707	Settore Trattamento pensionistico previdenziale ed assicurativo del personale
DA0708	Settore Beni mobili
DA0709	Settore Patrimonio immobiliare
DA0710	Settore Tecnico
DA0711	Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - Prevenzione e protezione dal rischio
DA0712	Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
DA0713	Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici

DA0800	Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DA0801	Settore Programmazione regionale
DA0802	Settore Statistico regionale
DA0803	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
DA0804	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
DA0805	Settore Pianificazione territoriale regionale
DA0806	Settore Pianificazione territoriale operativa
DA0807	Settore Sistema informativo territoriale
DA0808	Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - Archivio
DA0809	Settore Cartografico
DA0810	Settore Vigilanza urbanistica
DA0811	Settore Accordi di programma ed esami di conformità urbanistica
DA0812	Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
DA0813	Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
DA0814	Settore Urbanistico territoriale - Area Metropolitana
DA0815	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Torino
DA0816	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Alessandria
DA0817	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Asti
DA0818	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Vercelli
DA0819	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Cuneo
DA0820	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Novara
DA0821	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Biella
DA0822	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Verbania
DA0823	Settore Pianificazione paesistica
DA0824	Settore Gestione beni ambientali
DA0825	Settore Osservatorio dell'edilizia
DA0826	Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
DA0827	Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
DA0828	Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
DA0900	Direzione BILANCIO
DA0901	Settore Bilanci
DA0902	Settore Ragioneria
DA0903	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
DA0904	Settore Fiscalità passiva
DA0905	Settore Controllo gestioni delegate
DA0906	Settore Cassa economale
DA1000	Direzione AMBIENTE
DA1001	Settore Politiche di prevenzione, tutela e risanamento ambientale
DA1002	Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
DA1003	Settore Grandi rischi industriali
DA1004	Settore Risanamento acustico ed atmosferico
DA1005	Settore Programmazione gestione rifiuti
DA1006	Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
DA1007	Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
DA1008	Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
DA1009	Settore Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
DA1010	Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque-disciplina degli scarichi
DA1011	Settore Disciplina dei servizi idrici-opere fognarie, di depurazione e acquedottistiche
DA1012	Settore Pianificazione aree protette
DA1013	Settore Gestione aree protette
DA1100	Direzione AGRICOLTURA
DA1101	Settore Programmazione in materia di agricoltura
DA1102	Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
DA1103	Settore Sviluppo agro-industriale
DA1104	Settore Politiche comunitarie
DA1105	Settore Sviluppo delle produzioni animali
DA1106	Settore Sviluppo delle produzioni vegetali

DA1109	Settore Politiche delle strutture agricole
DA1110	Settore Infrastrutture rurali e territorio
DA1111	Settore Avversità e calamità naturali
DA1112	Settore Carburanti agricoli agevolati
DA1113	Settore Caccia e pesca
DA1200	Direzione TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE
DA1201	Settore Pianificazione dei trasporti
DA1202	Settore Viabilità ed impianti fissi
DA1203	Settore Trasporto pubblico locale
DA1204	Settore Navigazione interna e merci
DA1205	Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
DA1300	Direzione INNOVAZIONE, RICERCA ED UNIVERSITÀ
DA1301	Settore Università ed istituti scientifici
DA1302	Settore Sistemi informativi ed informatica
DA1303	Settore Utenze
DA1400	Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DA1401	Settore Opere pubbliche
DA1402	Settore Infrastrutture e pronto intervento
DA1403	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
DA1404	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
DA1405	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
DA1406	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
DA1407	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
DA1408	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
DA1409	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
DA1410	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
DA1411	Settore Protezione civile
DA1412	Settore Difesa assetto idrogeologico
DA1413	Settore Pianificazione difesa del suolo
DA1414	Settore Sbaramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
DA1415	Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
DA1416	Settore Politiche comunitarie
DA1417	Settore Politiche forestali
DA1418	Settore Economia montana - Cuneo
DA1419	Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche -Vercelli
DA1420	Settore Antincendi boschivi e rapporti con il Corpo forestale dello Stato - Novara
DA1421	Settore Idraulica forestale e tutela del territorio - Alessandria
DA1500	Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DA1501	Settore Attività formativa
DA1502	Settore Gestione amministrativa attività formative
DA1503	Settore Standard formativi -Qualità e orientamento professionale
DA1504	Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
DA1505	Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
DA1506	Settore Osservatorio del mercato del lavoro
DA1507	Settore Istruzione
DA1508	Settore Edilizia scolastica
DA1600	Direzione ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DA1601	Settore Osservatorio settori produttivi industriali
DA1602	Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
DA1603	Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I.
DA1604	Settore Pianificazione e verifica dell'attività estrattive
DA1605	Settore Sistema informativo - Osservatorio dell'artigianato
DA1606	Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
DA1607	Settore Promozione - sviluppo e credito dell'artigianato

DA1790	Direzione COMMERCIO, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE <i>(DA1700 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1701	Settore Programmazione ed interventi dei settori commerciali
DA1702	Settore Tutela del consumatore - Mercati all'ingrosso ed aree mercatali
DA1703	Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
DA1704	Settore Promozione e credito al commercio
DA1705	Settore Coordinamento della promozione domanda turistica - Organizzazione degli eventi promozionali <i>(DA1808 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1706	Settore Offerta turistica - Interventi comunitari in materia turistica <i>(DA1809 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1707	Settore Organizzazione turistica -Turismo sociale -Tempo libero <i>(DA1810 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1708	Settore Sport <i>(DA1811 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1709	Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali e termali <i>(DA1812 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1710	Settore Polizia locale <i>(DA0502 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1890	Direzione CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E SPORT <i>(DA1800 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1801	Settore Biblioteche - Archivi ed istituti culturali
DA1802	Settore Soprintendenza beni librari
DA1803	Settore Musei e patrimonio culturale
DA1804	Settore Promozione attività culturali
DA1805	Settore Spettacolo
DA1806	Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
DA1807	Settore Museo regionale di scienze naturali
DA1808	Settore Coordinamento della promozione domanda turistica - Organizzazione degli eventi promozionali <i>(DA1705 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1809	Settore Offerta turistica - Interventi comunitari in materia turistica <i>(DA1706 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1810	Settore Organizzazione turistica -Turismo sociale - Tempo libero <i>(DA1707 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1811	Settore Sport <i>(DA1708 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1812	Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali e termali <i>(DA1709 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1900	Direzione POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DA1901	Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio assistenziale
DA1902	Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
DA1903	Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
DA1904	Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
DA2000	Direzione SANITÀ
DA2001	Settore Igiene e sanità pubblica
DA2002	Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e lavoro
DA2003	Settore Sanità animale e igiene degli allevamenti
DA2004	Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
DA2005	Settore Programmazione sanitaria
DA2006	Settore Emergenza sanitaria
DA2007	Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali
DA2008	Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
DA2009	Settore Gestione e risorse finanziarie
DA2010	Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
DA2011	Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
DA2012	Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
DA2013	Settore Assistenza extra ospedaliera
DA2014	Settore Assistenza farmaceutica
DA2015	Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

SA0100	Direzione GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SA0101	Settore Rapporti Stato Regioni
SA0102	Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali Ufficio di Bruxelles
SA0103	Settore Ufficio di Roma
SA0104	Settore Affari internazionali e comunitari
SA0105	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
SA0200	Direzione CONTROLLO DI GESTIONE
SF5	Struttura flessibile regionale La Venaria Reale ed altri beni culturali

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO []	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



La Palazzina di Caccia di Stupinigi

Il complesso monumentale voluto da Vittorio Amedeo II come residenza di caccia, fu progettato nel 1729 da Filippo Juvarra con il contributo di numerosi architetti tra i quali Alfieri, Prunotto e Bo.

In questa residenza l'architetto esprime pienamente la sua capacità di plasmare lo spazio come parte integrante del territorio, dando vita ad un'opera di straordinaria originalità e arditezza.

L'elegante dimora venatoria ha come fulcro il salone ellittico da cui si dipartono quattro bracci diagonali, spinta ideale verso i percorsi di caccia. Al suo interno la Palazzina ospita il Museo dell'Arte e l'Ammobiliamento, dove sono esposti oggetti, dipinti e capolavori dell'ebanisteria piemontese provenienti anche da altre residenze sabaude.



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino

Direttore responsabile Roberto Moisis

Abbonamenti Daniela Romano

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Roberto Falco

Redazione Carmen Cimicchi

Rosario Copia, Sauro Paglini

Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs.196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.